

# Mater Juris

**Uscire dalla simmetria giuridica dei sessi  
nella procreazione**



**A cura di Daniela Danna**



**ISBN 9788890831416**

[La forza creatrice femminile] è un tema antico come il pensiero dell'umanità, che fin da subito ha cominciato a interrogarsi sull'irrimediabile asimmetria tra i due sessi (maschi e femmine nascono da corpi di donna), sull'ordine che governa il trascorrere del tempo, sulle trasformazioni che le forme della vita attraversano e sulle leggi dell'armonia e del cambiamento che separano e ricongiungono polarità ed energie di segno opposto, per portare avanti la creazione. Di questo femminile, percepito come primario agente di movimento e di trasformazione, e fonte della conoscenza necessaria alla continuazione della vita, i corpi di donna sono stati per lungo tempo potenti metafore; nei miti cosmogonici, hanno assunto le sembianze di una madre divina o di una Grande Madre, da cui si dispiega la forma del cosmo e di tutte le creature, animate e non, visibili e non, fino a confondersi, a volte, con la prima antenata di un popolo o di un gruppo.

Luciana Percovich (2009, 5)

## Indice

Daniela Danna: <i>Introduzione</i>	p. 4
Barbara Katz Rothman: <i>Ciò che non è negoziabile</i>	p. 8
Daniela Danna: <i>Per un'etica delle relazioni</i>	p. 11
Cristina Luzzi: <i>La legge sull'aborto e la surrogazione di maternità</i>	p. 27
M. Dolores Santos Fernandez e Francesca Coppola: <i>La conciliazione inconciliabile tra lavoro e famiglia</i>	p. 36
Sofie della Vanth: <i>L'amore matriarcale</i>	p. 54
Mariachiara Feresin e Patrizia Romito: <i>Violenza dopo la separazione, bigenitorialità e mediazione familiare</i>	p. 61
Mariachiara Feresin, Federica Bastiani e Patrizia Romito: <i>Usare i figli per colpire le madri</i>	p. 74
Daniela Danna: <i>Il buon padre che picchia la madre e l'affido condiviso</i>	p. 82

Daniela Danna

## *Introduzione*

Fare parti uguali tra disuguali è l'ingiustizia, come scrisse nel 1968 la Scuola media di Barbiana. È così nel campo della procreazione: fingere la simmetria dei sessi per applicare la parità al diritto di famiglia è un'ingiustizia che consolida la prevaricazione del sesso e del genere maschili sul sesso e genere femminili. Osservando invece la realtà dei fatti e delle relazioni<sup>1</sup>, risulta lampante che la procreazione non presenta alcuna simmetria tra i sessi. È pertanto la stessa definizione di “sesso” come realtà biologica la prima ragione per cui le norme che riguardano la procreazione non possono essere simmetriche, ma nemmeno si può trascurare il fatto che anche le relazioni familiari di cura nella maggior parte delle famiglie sono squilibrate a sfavore delle donne, che in famiglia svolgono la maggior parte del lavoro – domestico e di cura.

Ma la simmetria è pretesa e applicata nel diritto vigente e in molte proposte di riforma. Indicare il come e il perché uscire dall'attuale impostazione paritaria è stata l'aspirazione del convegno *Mater Juris. Il diritto della madre: uscire dalla simmetria giuridica dei sessi nella procreazione*<sup>2</sup>. Il convegno ha affrontato questi temi con numerosi validi contributi, e questa antologia ne presenta una parte, insieme ad altri scritti. Anche la rivista *Ragion Pratica*, nel n. 58/2 del 2019, pubblicato contemporaneamente a questa antologia ha una parte monografica su questi temi, curata dal gruppo organizzatore del convegno, che si presenta con il testo *Mater Juris: la differenza sessuale come principio di libertà*<sup>3</sup>. I saggi qui raccolti illuminano le profonde ingiustizie originate o legittimate dall'applicazione cieca del principio di parità tra i sessi nel capo in cui essi sono – costitutivamente e/o relazionalmente – diversi, cioè la procreazione.

L'antologia inizia con un contributo dagli Stati Uniti, “Ciò che non è negoziabile”, un breve e denso scritto a proposito di surrogazione di maternità di Barbara Katz Rothman, sociologa statunitense autrice di libri che meriterebbero traduzione: *In Labour: Women and Power in the Birthplace* (1982); *The Tentative Pregnancy: Prenatal Diagnosis and the Future of Motherhood* (1986);

---

<sup>1</sup> Nella vita come nella ricerca è importante distinguere soggettività e realtà. Su questo tema vedi la parte metodologica di Harris (1984), secondo il quale esistono per le scienze sociali (almeno) due campi di studio nettamente separati: da una parte le affermazioni e definizioni soggettive, dall'altra la realtà dei comportamenti direttamente osservabili, o deducibili dai loro effetti osservabili.

<sup>2</sup> Il convegno si è tenuto all'Università degli Studi di Milano il 29 novembre 2018, organizzato da un gruppo interdisciplinare che, a partire dalla comune opposizione all'istituto giuridico della surrogazione di maternità, presente in alcuni paesi stranieri e oggetto di rivendicazione in Italia, ha allargato la riflessione agli altri ambiti in cui la parità tra i sessi si traduce in vantaggi per il sesso maschile a discapito di quello femminile. Per un resoconto del convegno vedi il mio articolo “Madri e diritto” sul blog autricidiciviltà.com.

<sup>3</sup> Il gruppo organizzatore era composto da Valentina Calderai (Diritto privato, Università di Pisa), Daniela Danna (Sociologia, Università di Milano ora Università del Salento), Olivia Guaraldo (Filosofia politica, Università di Verona), Silvia Niccolai (Diritto costituzionale, Università di Cagliari), Susanna Pozzolo (Filosofia del diritto, Università di Brescia), Monica Santoro (Sociologia, Università di Milano), a cui hanno aderito anche Stefania Cavagnoli, Francesca Coppola, Mariachiara Feresin, Cristina Luzzi, Patrizia Romito, Lola Santos Fernández.

*Recreating Motherhood. Ideology and Technology in a Patriarchal Society* (1989); *The Book Of Life: A Personal and Ethical Guide to Race, Normality, and the Implications of the Human Genome Project* (2001), *Weaving A Family: Untangling Race and Adoption* (2005) e altri.

L'antologia prosegue con un mio scritto che parla di patriarcato per opporvi l'etica delle relazioni: "Per un'etica delle relazioni", appunto, per risolvere i nodi etici dei rapporti familiari alla luce dei temi più dibattuti al convegno: il principio di bigenitorialità e la surrogazione di maternità. Il contributo richiama inoltre il dibattito soprattutto in lingua inglese su "sesso e genere", che mostra le conseguenze aberranti della confusione tra i due concetti propugnata dal postmodernismo queer, e trae ispirazione da autrici purtroppo scarsamente tradotte e frequentate nel nostro paese, come Catharine MacKinnon, Mariam Irene Tazi-Preve, Martha Fineman, la Scuola di Bielefeld di Maria Mies e Claudia von Werlhof, Veronika Bennhold-Thomsen, che rappresentano le prospettive dell'ecofemminismo, degli studi matriarcali e del femminismo radicale, con affinità con il pensiero della differenza (ma anche divergenze).

Seguono i contributi presentati al convegno *Mater Iuris. Il diritto della madre: uscire dalla simmetria giuridica dei sessi nella procreazione*: il primo è "La legge sull'aborto e la surrogazione di maternità" di Cristina Luzzi, studiosa di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, che inserisce la maternità surrogata nel quadro più ampio delle modalità di esproprio del corpo femminile: i legislatori europei hanno definito l'aborto come un momento di conflitto tra gestante e concepito, omettendo che tali "soggetti" coesistono all'interno di un unico corpo, quello femminile, mentre la surrogazione di maternità equipara la madre biologica a un'incubatrice (cosa evidente già nell'espressione 'gestazione per altri'), negando alla gestante il diritto al ripensamento. Le madri retribuite accettano di diventare un contenitore di creature altrui, riducendo la maternità ad atto di volontà come la paternità, che – come ha scritto Adrienne Rich (citando Margaret Mead): "è qualcosa che avviene al di fuori del proprio corpo, nel corpo di un'altra".

Le giuslavoriste Lola Santos Fernandez e Francesca Coppola scrivono su "La conciliazione inconciliabile tra lavoro e famiglia". Le politiche in tema di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro attuate in questi anni sotto la spinta delle istituzioni europee mirano a garantire l'entrata e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Si regola il rapporto tra famiglia e lavoro con l'idea 'automatica' della parità di genere. Alcune politiche determinano una grande confusione terminologica nonché simbolica, perché esperienze di vita profondamente diverse, rappresentate dall'essere madre o dall'essere padre, non vengono riconosciute giuridicamente come distinte. L'opportunità per il padre di godere del congedo facoltativo di paternità, ma soltanto in alternativa alla madre e a condizione che la stessa rinunci ad un giorno della sua maternità per 'cederlo' al padre, è indice di come per il diritto sia in sostanza trascurabile la sostituzione della madre con il

padre nella cura dei figli e di come l'intercambiabilità delle due figure rappresenti un'idea da promuovere. La donna è posta dinanzi alla scelta se privarsi o meno di un suo diritto, garantito, tra l'altro, dalla legge stessa. I valori 'neutri' di competitività e produttività tracciano in realtà un ordine studiato sartorialmente sulla vita riproduttiva dell'uomo, mentre le donne rinunciano o al lavoro o a fare figli. Il governo ha predisposto voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting con cui di fatto si chiede alla donna di rientrare il prima possibile al lavoro, rinunciando alla possibilità di usufruire del congedo parentale e affidando di fatto la cura dei figli ad un terzo. Il presupposto alla base della scelta di un simile strumento muove evidentemente dalla convinzione che il tempo sia un bene quantificabile ed equamente scambiabile con il denaro.

Sofie della Vanth, ricercatrice sciamanica sul matriarcato e sulla Spiritualità femminile-femminista, scrive "L'amore patriarcale", sul modo di creare famiglia delle società matriarcali, rifacendosi agli studi di Heide Goettner-Abendroth e alla proprie esperienze spirituali e di vita. In queste società essere una "buona madre", avere cura, attenzione, accoglienza, è una qualità e un valore cui aspirano anche gli uomini: il matriarcato non è in nessun modo un 'rovescio del patriarcato al femminile', come spesso viene compreso e definito. Il matriarcato si distingue per la sua organizzazione economica, sociale, culturale, politica e spirituale diversa da quella patriarcale. I Moso, società matriarcale che vive in Cina, praticano l'amore libero – libero da problemi di sopravvivenza, perché questa la si trova nel clan e nella casa materna. Essere in una relazione non accresce la reputazione sociale come nel matrimonio patriarcale, né fonda la famiglia in cui allevare bambine e bambini, che vengono invece cresciuti nella casa della madre della madre. Siccome la passionalità è mutevole, soggetta a interruzioni e cambiamenti, le Moso hanno chiaro che non si può costruire una struttura sociale su di essa. Lo fanno invece sulla certezza di essere figli e figlie. Il padre biologico non ha la stessa importanza che ha da noi: la figura paterna è il fratello della madre, cioè lo zio materno, che in alcune lingue ha un nome diverso dallo zio per parte di padre.

L'equipe dell'Università di Trieste guidata da Patrizia Romito, autrice del classico *Un silenzio assordante: la violenza occultata su donne e minori*, presenta due contributi sulla violenza dopo la separazione. Il primo, "Violenza dopo la separazione, bigenitorialità e mediazione familiare" a firma Mariachiara Feresin e Patrizia Romito, è una ricerca su avvocati e assistenti sociali, da cui risulta che persino nei casi di violenza degli ex mariti l'affido condiviso è designato come modello da utilizzare e la mediazione familiare è suggerita come strumento per raggiungere un accordo tra i genitori, benché in contesti di violenza domestica l'applicabilità del concetto di bigenitorialità e della mediazione familiare sia a dir poco controversa. La ricerca qualitativa svolta a Trieste ha mostrato come, malgrado i pattern di potere e controllo agiti dal partner violento durante la relazione continuino dopo la separazione, durante il processo di affidamento la violenza viene

occultata. Scomparendo la violenza, la bigenitorialità viene ritenuta legittima e necessaria. Ex coniugi e genitori vengono schizofrenicamente presentati come soggetti distinti. Si assiste a uno scivolamento: dal miglior interesse del bambino/a al miglior interesse dei padri. I professionisti non conoscono la Convenzione di Istanbul e la sicurezza di donne e bambini/e viene messa a rischio. “Separazione consensuale” non significa affatto che sia priva di violenza, e affido “condiviso” rimane solo una parola, perché nella maggioranza delle separazioni consensuali l’intervento del giudice è necessario per aumentare i tempi di permanenza del figlio presso il padre, non contro la volontà della madre, ma contro la volontà del padre. La situazione più comune è quella in cui la maggiore responsabilità sulla vita quotidiana dei minori, di fatto, ricade sulle madri, che però devono accordarsi con i padri separati per ogni decisione. La violenza dopo la separazione non riguarda affatto una sparuta minoranza: limitandoci allo stalking, i dati nazionali sono che il 15% delle separate lo ha subito durante o dopo la separazione<sup>4</sup>.

Segue il capitolo “Usare i figli per colpire le madri” di Mariachiara Feresin, Federica Bastiani e Patrizia Romito. La seconda ricerca dell’*équipe* di Trieste è stata fatta su un campione di donne che hanno frequentato cinque centri anti-violenza in Italia. Le intervistate hanno sperimentato alti livelli di violenza da parte del partner, e i bambini/e ne sono stati profondamente coinvolti. Le strategie dei padri violenti sono: far sentire la madre colpevole, minacciarla, denigrarla, impoverirla, impedirle di vivere una vita normale e cercare di distruggere il legame madre-figlio/a. I violenti sono artefici di un progetto complesso volto a mantenere un controllo coercitivo sull’ex partner. Lo studio multi-metodo ha fornito una comprensione più profonda dei meccanismi del controllo coercitivo e della violenza dopo la separazione e dell’uso i bambini/e da parte dei perpetratori per raggiungere i loro obiettivi. Conclude il volume *Il buon padre che picchia la madre e l’affido condiviso*, di Daniela Danna, un resoconto di alcune interviste-pilota a quattro avvocate e un’operatrice di centri anti-violenza nelle città di Catania, Milano, Roma e Trento, con altre voci raccolte al centro anti-violenza di Salerno, tutte a proposito dello scandaloso affido condiviso dei figli ai padri violenti, che le testimonianze confermano sia la norma eccetto quando i figli sono stati oggetto diretto di violenza fisica. Lui rimane un buon padre, se i figli rifiutano di vederlo è colpa della madre, che in casi estremi viene addirittura privata dell’affidamento per presunta “sindrome di alienazione parentale”, come risulta dalle cronache. Le intervistate tracciano un quadro preoccupante del ritorno del patriarcato, anche sotto l’etichetta di “bigenitorialità” e “affido condiviso”, una pura costruzione mentale che non riflette la realtà della vita delle coppie separate, in cui le madri continuano a occuparsi della quotidianità dei figli, senza più che la legge glielo riconosca.

---

<sup>4</sup> <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/chi-sono-le-vittime> (dati del 2014).

Barbara Katz Rothman

## *Ciò che non è negoziabile*<sup>5</sup>

Ciò che non è negoziabile per me è questo: ogni donna incinta è la madre del bambino che nasce nel e dal suo corpo e deve avere diritti legali, sociali, culturali e politici sul suo corpo e quindi sul potenziale bambino. Ciò significa che io rifiuto il concetto di “maternità surrogata”. In una gravidanza non ci si trova in una relazione “sostitutiva” o “di rimpiazzo” o “surrogata”: la donna e il bambino sono in una relazione fisica e sociale intima.

La surrogazione si basa sul rifiuto del primato delle relazioni e sul presupposto invece del primato delle intenzioni e sul primato del legame genetico. Rifiuto entrambi e chiedo di rispettare il reale rapporto intimo, fisico, psicologico e sociale che è la gravidanza. Le madri sentono nel ventre i loro bambini che si muovono, ma la relazione è ancora più intima: il sangue si mescola, si mescolano i fluidi della vita. Le cellule fetali entrano nella circolazione sanguigna della madre; i muscoli e il sangue materno trattengono e nutrono il nascituro. I feti si cullano nel liquido amniotico che odora di aglio, curry, paprika o finocchio per la dieta della madre. Imparano il suono della voce della madre e della lingua che parla. Alla nascita i neonati mostrano di riconoscere tutto ciò: linguaggio, odori, voce.

Coloro che parlano di maternità surrogata riescono a scotomizzare una donna che sta in piedi davanti a loro, visibilmente gravida, con le caviglie gonfie, con la pancia enorme, i movimenti del piccolo che ha dentro osservabili attraverso i vestiti chiamandola “vettore gestazionale” mentre considerano come “genitori intenzionali” gli acquirenti. Il business della “maternità surrogata” attribuisce un peso enorme all'intenzionalità nella genitorialità. Nessuna società ha mai considerato l'intenzione una definizione di genitorialità. Se l'intenzione avesse fatto i genitori, la maggior parte della gente sarebbe stata orfana. La genitorialità è una relazione, non un'intenzione.

La nostra legge riconosce che le intenzioni e il desiderio non fanno la genitorialità: nei casi di adozione, indipendentemente dagli accordi presi prima della nascita del bambino, la madre rimane la madre del bambino che nascerà. Nulla in quel rapporto di gravidanza cambia cambiando la fonte dell'ovulo o dello sperma. La surrogazione è una forma di adozione e i diritti di nascita delle madri devono continuare a valere: una donna che fa nascere un figlio è la madre naturale di quel bambino. Alcuni bambini non esisterebbero se ci fossero gli stupratori, e le donne che sono state violentate cominciano sicuramente la gravidanza senza né il desiderio né l'intenzione di avere un bambino.

---

<sup>5</sup> Pubblicato in inglese in “Round Table: ‘Surrogacy’ or Pregnancy for others. A first round of opinions”, a cura di Susanna Pozzolo, in *AG About Gender*, vol. 5 n° 10, 2016, pp. 331-338.



Eppure difficilmente diremmo che questi bambini possano essere allontanati dalla madre contro la sua volontà perché non aveva “l'intenzione” di essere madre. Al momento della nascita, la maternità è un fatto determinato dall'esperienza fisica vissuta, e non dalle intenzioni delle parti che hanno iniziato la gravidanza.

Il secondo concetto della maternità surrogata è il legame genetico, l'idea che un bambino sia il prodotto del seme. Questo concetto ha le sue radici nella nostra storia patriarcale, in cui gli uomini hanno dominato in quanto padri. Gli uomini possono dominare le donne di tutto il mondo, e lo fanno, ma nella tradizione giudeo-islamico-cristiana, questa regola si basa sull'idea che i bambini sono il prodotto degli uomini, piantati nelle donne. È questo che ha reso piuttosto accettabile quella che viene chiamata “surrogazione biblica” – Agar e le altre che hanno sostituito una moglie "sterile" non erano madri surrogate: erano mogli surrogate. Erano le madri dei bambini che portavano, ma come tutte le madri non avevano diritti su quei bambini. Il seme di Abramo doveva riempire il mondo, papà ha piantato un semino nella mamma, e la signora John Smith ha portato John Smith Junior<sup>6</sup>. In questa tradizione, le donne sono per gli uomini una fonte di vulnerabilità condivisa, allo scopo di ottenere la generazione successiva.

Non è passato molto più di un secolo da quando l'ovulo è stato riconosciuto come "uguale" allo sperma nel suo contributo genetico. E ora si parla di "tre genitori", quando si separano i mitocondri dal contributo del DNA nucleare dell'ovulo, ma si continua a liquidare la gravidanza come insignificante, a parlare del desiderio "naturale" di avere bambini geneticamente imparentati, accettando insomma il primato della genetica e dell'intenzione.

Ecco come funziona la maternità surrogata: le donne donano ovuli perché hanno bisogno di soldi. Proprio come il proprietario di un lotto di auto usate dona le auto per denaro. O come il ragazzo degli annunci via internet mi ha donato il divano che ho comprato da lui. Donare. La parola significava “vendere”, ma non in questo contesto. Quegli ovuli donati non rendono “madri donatrici” dei bambini così prodotti. Dopo tutto si tratta solo di un ovulo, di una procedura medica che una donna subisce per denaro – quindi tutto ciò non ha nulla a che fare con la maternità. Poi questa stessa donna che ha donato un ovulo per soldi ha bisogno di più soldi, quindi rimane incinta con uno zigote fatto con l'ovulo donato da qualcun'altra. Potrebbe essere un ovulo acquistato, cosicché quando un uomo gay o una donna che non ha ovuli ne comprano uno, lo possiedono ed è il loro. Non è l'ovulo della venditrice. Scusate, volevo dire “donatrice”. Quell'ovulo donato appartiene alle persone che lo hanno acquistato. Quindi è loro.

---

<sup>6</sup> A volte in inglese si usa indicare la moglie non solo con il cognome del marito ma anche con il suo nome, lo stesso in francese (n.d.c.).

Ma la donna che rimane incinta di quell'ovulo, naturalmente non è la madre, perché l'ovulo non è il suo. Appartiene a... alla donna che l'ha venduto? No, no – ricordate? Non è questo che la rende una madre. All'acquirente! Questa è la vera madre. OK, tutto chiaro ora?

E tutti sappiamo che puoi assumere qualcuna per svolgere tutto il lavoro di cura per i bambini che vuoi o di cui hai bisogno, e questo non la renderà loro madre. Quindi se qualcuno vuole può acquistare un ovulo dalla persona che lo dona, assumere quella stessa donna per la gravidanza, poi assumerla per crescere il bambino per alcuni anni. E lei non avrà alcun diritto sul bambino. Questo è il mondo nuovo della maternità surrogata. Ma aspettate un attimo... non è in realtà quello vecchio? Quello in cui un uomo poteva comprare una donna dal padre di lei, sposarla, metterla incinta, e se lui voleva il bambino – questo figlio della sua discendenza e della sua intenzione – lei non aveva diritti legali sul figlio. L'unica differenza che vedo è che ora, con la nostra nuova meravigliosa tecnologia e la visione illuminata delle donne, le donne possono fare la stessa cosa che gli uomini erano abituati a fare.

Non posso accettare un femminismo che voglia semplicemente dare alle donne ricche e doviziose tutti i diritti e i privilegi degli uomini ricchi, compresi i diritti sui corpi delle donne più povere e meno privilegiate. Né posso accettare un mondo in cui le relazioni siano svalutate a favore della proprietà. Se vogliamo permettere la compravendita di bambini, allora dobbiamo creare una legislazione che permetta la compravendita di bambini, ma questo riconosce il fatto che è la donna che mette al mondo il bambino ad avere il diritto di venderlo, di donarlo o di allevarlo.

Daniela Danna

## *Per un'etica delle relazioni*

### *Diritti contro relazioni*

La Giustizia nell'antichità romana era raffigurata come *Mater Iuris*, la Madre del diritto. La giustizia infatti è (o meglio dovrebbe essere) l'origine del diritto. Ma il diritto appare piuttosto il derivato della cristallizzazione dei rapporti di potere nella società, tra classi, sessi, generazioni etc. Anche nel diritto si è fatto e si fa strada l'incessante *backlash* contro le donne che Susan Faludi denunciò già nel 1992, oggi più potente che mai. Dal 2006 il principio astratto della bigenitorialità è retrospettivamente proiettato su tutte le unioni ormai finite con lo slogan del "superiore interesse del minore". È un interesse definito così vagamente da essere sempre manipolabile dal più forte, come ammette persino uno dei suoi codificatori (Zermatten 2010). "Principio di bigenitorialità" ha significato in realtà il rafforzamento dei diritti dei padri ex mariti o compagni, senza attenzione ai loro concreti comportamenti. E oggi campagne fintamente progressiste mirano a introdurre in Italia le finzioni giuridiche dei paesi del capitalismo più avanzato: la "portatrice" che fa scomparire la madre nei contratti di surrogazione di maternità; l'identità "di genere" che subentra al sesso e lo rende insignificante<sup>7</sup>, e appunto la presunta parità tra uomini e donne in materia procreativa, con leggi che dettano l'uguaglianza tra ovulo e spermatozoo: che né l'uno né l'altro vengano "discriminati" – e quindi si cancellino dall'orizzonte sociale la gravidanza e il parto, si cancellino le *relazioni* che costituiscono la procreazione umana, si costruiscano "relazioni" imposte dalla legge, di cui l'affido condiviso è l'esempio più attuale e macroscopico. Trattasi di pura ingegneria sociale, volta a imporre una visione paritaria, "antidiscriminatoria" (tra virgolette perché il ragionamento antidiscriminatorio in questi casi è pretestuoso e falso), celando e distorcendo le relazioni esistenti, sostituite dalla volontà del potere maschile.

Le deformazioni a cui il concetto di parità giuridica necessariamente porta se applicato all'ambito procreativo vengono al pettine nelle leggi che hanno introdotto in alcuni paesi la surrogazione di maternità (Danna 2019) considerandola come l'equivalente del ricorso al seme di un uomo sconosciuto per rimediare all'infertilità maschile. Ciò rende socialmente e giuridicamente insignificanti gravidanza e parto, completando la tendenza – già ben sviluppata nelle dinamiche sociali del patriarcato – a svalutare il contributo femminile alla procreazione. Nella surrogazione di maternità, che è fondamentalmente un istituto giuridico (Danna 2017), si dà generalmente

---

<sup>7</sup> Vedi il mio lavoro *Sesso e genere*, Asterios 2020.

importanza all'origine genetica per stabilire la filiazione. Ciò ha solo l'apparenza della neutralità, perché il contributo solo genetico a una nuova nascita è proprio del padre<sup>8</sup>. E oltre a questo contributo genetico femminile e maschile (il quale certo può soggettivamente rappresentare un legame, ma non una relazione), vi è il contributo femminile, che configura oggettivamente un vero e proprio legame durante l'esperienza della gravidanza e del parto, che sono *sempre* relazioni. Negli ultimi mesi di gravidanza infatti il feto entra in relazione con sua madre seguendo i suoi vari stadi di sviluppo sensoriale. Il legame materno è infatti un legame biologico (genetico<sup>9</sup> ed epigenetico) ma anche relazionale, e la madre estende questo legame a chi le sta vicino: dopo il sesto mese il nascituro è in grado di udire, e quindi familiarizzarsi non solo con la voce della madre, ma con le voci delle persone cui la donna in attesa è vicina, anche quella del futuro padre in relazione con la futura madre.

Per i due temi più trattati in questo volume – la maternità surrogata e la bigenitorialità – la prevaricazione del potere tramite la legge avviene in modi diversi: nel primo caso *obbliga* le donne che hanno partorito sotto contratto a separarsi dal neonato (cosa per lui o lei sempre negativa anche se accettata dalla madre – che comunque vi si è obbligata per contratto), mentre nel secondo caso *impedisce* la separazione tra coniugi persino nei casi di violenza, di cui nella quasi totalità dei casi è colpevole il marito e padre a danno di tutti gli altri familiari conviventi. La legge conferisce diritti a chi non ha relazioni: ai committenti, sconosciuti al neonato, i quali da lontano attendono il parto e la consegna, e ai padri maltrattanti, da cui i figli e le loro madri vorrebbero piuttosto allontanarsi. Costringere i figli di un uomo violento che rifiutano di vederlo a continuare la relazione è un fatto clamorosamente ingiusto, ma accade quotidianamente. Addirittura la madre può essere punita se ritenuta colpevole di questo rifiuto (“sindrome di alienazione parentale” o “PAS”), addirittura con la sottrazione dei figli<sup>10</sup>.

### *Per un'etica delle relazioni*

Se il diritto discendesse realmente dalla Mater Iuris, come dovrebbe articolarsi l'uscita dalla simmetria giuridica dei sessi nella procreazione? Questi a mio parere i punti essenziali alla luce dei quali riconsiderare ogni diritto esistente, in modo da basarlo su relazioni effettive e affettive e non sulla biologia – particolarmente quando il ricorso a quest'ultima maschera pretese dell'autorità paterna, o generalmente dell'autorità maschile:

---

<sup>8</sup> O di qualcuno che la legge non considera tale perché ha venduto ufficialmente il seme.

<sup>99</sup> Solo questa componente può mancare – ma non lo fa necessariamente – nella surrogazione di maternità.

<sup>10</sup> Se n'è parlato al convegno "I diritti dei bambini e i doveri degli adulti - L'uso dell'alienazione parentale nei tribunali per negare e ribaltare la violenza domestica: dove inizia il ddl Pillon e quali rischi per il futuro", promosso da Articolo21 e Cadmi-Casa di accoglienza delle donne maltrattate con il patrocinio del Comune di Milano (18.4.2019). I casi di cronaca sono purtroppo numerosi. Sulla PAS vedi Vaccaro e Barea (2011).

- L'autodeterminazione sul proprio corpo da parte delle donne è un fondamentale principio delle relazioni umane che il diritto deve rispettare.
- La relazione grvida/nascituro deve essere voluta dalla futura madre (è infatti ingiusto e controproducente costringere a una relazione), pertanto gli Stati devono assicurare alle donne la possibilità di accedere a forme legali e igieniche di interruzione della gravidanza, su insindacabile decisione della donna stessa.
- L'autodeterminazione si realizza anche a condizione di sottrarre al mercato la disponibilità di parti del corpo – pertanto le parti del corpo femminile (ovociti, uteri per trapianti) non devono essere commerciabili, nemmeno sotto l'ipocrita etichetta di “rimborso spese”, così come non deve esserlo alcun altro organo umano o parte del corpo. È precisa responsabilità degli Stati perseguire eventuali commercializzazioni che avvengano nell'illegalità, in quanto abusi di cui sono vittima le persone private di propri organi e tessuti.
- I rapporti di cura verso le persone non autonome vanno sostenuti in ogni modo da parte della collettività, conferendo dignità morale e aiuto materiale a chi li mette in atto.
- La gravidanza e il parto sono già parte di questi rapporti di cura – in modo peculiare nella loro insostituibilità: il diritto umano<sup>11</sup> ripetutamente affermato alla continuità della vita familiare, nonché al suo rispetto, significa per i neonati la continuità della relazione con la propria madre, l'essere umano che alla nascita più profondamente conoscono – fatto salvo il caso di forza maggiore da lei deciso e già previsto nella normativa sull'adozione. Ciò è in linea con il principio di autodeterminazione femminile sulla maternità, che non deve essere soppiantato dal concetto autocontraddittorio di “diritti riproduttivi delle *persone*”, che rappresentano l'acquisizione di diritti sul corpo delle donne da parte degli uomini<sup>12</sup>.
- La filiazione materna, in quanto relazione, va riconosciuta dal diritto che la esprime con l'attribuzione del cognome materno e – soprattutto – con il principio *mater semper certa est*, ovvero che la madre legale è colei che ha partorito.
- La madre ha il diritto di nominare il compagno o la compagna come secondo genitore dei figli nati fuori dal matrimonio (*pater est quem mater demonstrat*), fatto salvo il diritto del padre biologico che non appartenga alla famiglia fondata dalla madre ad essere conosciuto dai figli quando hanno raggiunto un sufficiente grado di autonomia relazionale.

---

<sup>11</sup> La continuità della vita familiare è sancita da convenzioni internazionali quali la Convenzione per i diritti dell'infanzia (1989), la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1993), mentre il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o Carta di Nizza (2001).

<sup>12</sup> Vedi Danna 2019.

- Le politiche che incentivano le nascite, considerando le donne come fattrici, sono da rifiutarsi. Sono anche controproducenti per la sopravvivenza della specie, che già si appropria di una quantità eccessiva delle risorse del pianeta, minando così la sostenibilità della stessa vita umana.
- La bigenitorialità non può essere un principio che gli Stati impongono dall'alto. Solo se rispecchia le concrete relazioni tra genitori rappresenta una costruzione familiare da rispettare. La gran fatica di crescere un altro essere umano richiede infatti l'apporto di più persone, e non va considerata di pertinenza della sola madre.

Partire dalle relazioni potrebbe essere lo slogan di una nuova ondata femminista che si opponga alla fortissima regressione della posizione sociale della maggior parte delle donne – quelle che non appartengono alla borghesia trionfante. Nel contesto della società neoliberale il “partire da sé” del neofemminismo anni '70 ha finito per non riuscire ad andare molto più oltre, accettando l'individualismo e la lotta di tutti contro tutti che porta a considerare il sé come risorsa da sfruttare (Fraser 2014). “L'utero è mio e lo affitto io” suona l'adattamento alla contemporaneità del noto slogan femminista degli anni '70. Nella rivendicazione ingannevole della surrogazione di maternità come “autodeterminazione femminile”, si rinuncia persino all'autodeterminazione sull'aborto, che nei contratti detti di GPA è delegato alla volontà dei committenti.

È necessario invece difendere la facoltà di abortire per volontà della donna (come detto, la relazione materna deve essere accettata e non imposta a una donna incinta) nonché la maternità responsabile contro la mercificazione della gravidanza e dei neonati; e anche, in fase di separazione coniugale, la continuità del rapporto quotidiano con quello che si usava chiamare il “genitore psicologico” (che in genere è la madre) con il riconoscimento della sua autorevolezza, rifiutando le novità legislative che destra e sinistra hanno introdotto all'insegna di un “principio di bigenitorialità” che mai valuta la qualità delle relazioni familiari del padre, incredibilmente ritenuto necessario come astratta “figura paterna” persino se maltrattante.

### *Gli abusi della parità*

Se non si considerano le relazioni effettive e affettive che si creano nella procreazione e si applica invece un astratto principio di parità tra i sessi, si finisce col mettere l'esperienza femminile sul letto di Procuste di quella maschile. La parità giuridica in questo ambito, in caso di conflitti, toglie sempre qualcosa alle donne. Secondo la giurista statunitense Catharine MacKinnon (1989) la parità era diventata obiettivo maschile quanto a diritto di famiglia (soprattutto nelle separazioni) nonché nell'ambito dei cosiddetti “diritti riproduttivi”. Per MacKinnon, le politiche che negli USA hanno

affermato la “parità di genere” hanno avuto come unico effetto pratico di togliere alle donne ciò che prima era considerato come loro ambito di azione:

Con la neutralità di genere, la legge sul divorzio e l’affidamento dei figli è cambiata ancora, dando agli uomini quella che è detta una pari opportunità nell’affidamento dei figli e negli alimenti. [...] Le donne hanno perso i loro figli e la sicurezza economica, e non hanno ancora raggiunto una paga uguale o un lavoro uguale, tantomeno una paga uguale per un lavoro uguale – mentre a causa di questo approccio stanno per perdere le enclavi separate come le scuole femminili (MacKinnon 1989, 221 e 222).

L’approccio è ufficialmente chiamato principio di “parità di genere”, ma il principio si riferisce in realtà alla parità tra i due sessi. “Parità di genere” è infatti un’espressione vuota di significato, dal momento che il “genere” – i ruoli sociali diversi assegnati a maschi e femmine – nel patriarcato prescrive la *gerarchia* tra maschile e femminile. L’obiettivo del femminismo è sempre stato quello di “abbattere il genere”, cioè l’implicita gerarchia tra genere maschile e genere femminile, per liberare le bambine, le ragazze e le donne dalle limitazioni psicologiche, sociali ed economiche e dai carichi di lavoro più pesante (la “doppia presenza”) riservati al genere sottomesso, liberando nel contempo anche i bambini, i ragazzi e gli uomini dalle restrizioni e ossessioni trasmesse con il ruolo dominante: la cancellazione della sfera emotiva, la competizione estrema, l’ansia di primeggiare per virilità – concetto che implica una profonda svalutazione del sesso femminile.

Questo non significa tornare a identificare le donne con le madri, né riattribuire alle donne le responsabilità del lavoro domestico e di cura. Si può evitare questo rischio applicando appunto un’etica delle relazioni, ovvero mettendo alla base dell’attribuzione di prerogative e diritti ciò che realmente accade nelle famiglie, nel lavoro e nelle relazioni, anche e soprattutto dopo le separazioni, perché la divisione equilibrata del lavoro familiare è un dato di fatto, che sia stata scelta o meno. Che la cura della prole venga svolta primariamente alle donne lo mostrano le indagini Istat sull’uso del tempo:

Persiste, infatti, la tradizionale asimmetria nella ripartizione del lavoro familiare, sebbene in diminuzione negli ultimi anni. La percentuale del carico di lavoro familiare svolto dalla donna (25-44 anni) sul totale del carico di lavoro familiare della coppia, in cui entrambi i componenti sono occupati, diminuisce dal 71,9% del 2008-2009 al 67% nel 2013-2014. Peraltro, le donne presentano anche una maggiore quota di sovraccarico tra impegni lavorativi e familiari: più della metà delle donne occupate (54,1%) svolge oltre 60 ore settimanali di lavoro retribuito e/o familiare (46,6% gli uomini)<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> [https://www.istat.it/it/files//2017/10/A-Audizione-parità-di-genere-25-ottobre\\_definitivo.pdf](https://www.istat.it/it/files//2017/10/A-Audizione-parità-di-genere-25-ottobre_definitivo.pdf).

Il coinvolgimento dei padri nel lavoro di cura avviene maggiormente nelle coppie di giovani, ma solo in quelle con un alto livello di istruzione. Anche considerando il lavoro retribuito, la divisione è molto poco paritaria. L'Istat rende noto che:

Gli uomini occupati dedicano mediamente più tempo al lavoro retribuito rispetto alle occupate (24,8% contro 19,0%), ma le donne occupate aggiungono alla giornata lavorativa un altro 16,1% di carico familiare (3 h 52'), raggiungendo una quota di lavoro totale pari al 35,1% del giorno medio (8 h 26'). Gli uomini occupati, invece, aggiungendo solo un 6,3% di lavoro familiare (1 h 31') assorbono con il lavoro totale il 31,1% della giornata media (7 h 28'): circa 58' in meno.

### *Sesso e genere*

Ha senso invece la “vecchia” formulazione di parità tra i sessi, ed è importante – dove appropriato – tornare a parlare di “sessi” e non sempre e solo di “generi”, come è oggi di moda, perché le due parole non sono sinonimi. Come detto, nel patriarcato i due generi implicano l'attribuzione di superiorità e dominio al maschile, e di inferiorità, obbedienza e ruolo di servizio al femminile: i generi maschile e femminile sono ruoli complementari e gerarchici (Jeffreys 2014; vedi anche Jeffreys 2003). “Il genere è un'ideologia”, scrive Catharine MacKinnon (1989, 212). Per sfruttare si svaluta, cioè per sfruttare le donne si svaluta ciò che fanno: il lavoro domestico è improduttivo, la gravidanza è ininfluenza rispetto alla genitorialità sociale, l'essere costretta a offrire accesso sessuale al proprio corpo a chiunque paghi è da considerare “un lavoro come un altro”<sup>14</sup>. Gravidanza e parto sono resi invisibili, privati di valore sociale in quanto “pura biologia”, persino da migliorare con la progressiva sostituzione degli atti femminili da parte della tecnologia (Katz Rothman 2000, O'Reilly 2008, Oakley 1989, Rich 1977, Tazi-Preve 2013). La tecnologia e i suoi officianti hanno espropriato le donne di un'esperienza unica come il parto, di cui non sono più protagoniste, e la direzione presa da tempo è quella del sogno distopico dell'utero artificiale (von Werlhof 2012). Non solo infatti il lavoro domestico e di cura, ma persino il lavoro che le donne compiono nella “produzione della vita” è invisibile per la società attuale, è considerato “un atto della stessa natura”, come ha scritto Maria Mies, privato di significato sociale al pari di un mero accadere che non si deve attribuire a chi lo fa, cioè alle donne.

Sono atteggiamenti culturali che vanno a vantaggio degli uomini, e riecheggiano anche nella politica delle giovani. Ma a quelle nuove generazioni femministe che credono di trovare la soluzione dell'oppressione patriarcale nella cancellazione del femminile e del maschile, va proposta

---

<sup>14</sup> Su questi vari temi vedi Danna 2017, Danna *et al.* 2019, Federici 2019, Mies 1988, Mies *et al.* 1999, Mies e Bennholdt-Thomsen 2000, Moran 2017.



piuttosto la valorizzazione del femminile. La cancellazione del femminile – più difficilmente riuscirà anche quella del maschile, egemone – è una rinuncia a noi stesse. È già una sconfitta<sup>15</sup>.

La confusione concettuale tra “sesso” e “genere” ha conseguenze gravissime. Il sesso è una manifestazione biologica che porta a esperienze differenziate nell’ambito della sessualità e della procreazione<sup>16</sup>, che non possono essere interamente sovrascritte dagli imperativi sociali che gravano sulle soggettività, né dalla pura volontà dei soggetti. Il genere invece racchiude i significati socialmente dati all’appartenenza all’uno o all’altro sesso. Se il sesso è cancellato, rimaniamo unicamente con le norme sociali, che detteranno anche il destino dei corpi. E dunque se nasci femmina ma non vuoi adeguarti allo stereotipo assumendo un ruolo subordinato e di servizio, sarai diagnosticata come “minore trans” e invitata a cambiare il tuo corpo (Brunskell-Evans e Moore 2018, Danna 2018b). La transessualità è certo una scelta legittima per persone adulte, pienamente formate, che intraprendono questa difficile strada sulla base dell’intollerabilità dell’esperienza vissuta nel proprio corpo e non di paure e fantasmi su come sarà “abitarvi”, paure concepite quando non si è ancora pienamente formati né punto di vista fisico né da quello mentale. Non esistono bambini e adolescenti “trans”, ma persone in formazione che devono essere rassicurate sulla possibilità di liberarsi dal ruolo di genere. La prospettiva alternativa di trasformazione medico-chirurgica del corpo, in particolare del sesso, quando un minore vuole sfuggire al ruolo di genere assegnato dalla società, è violenta e crudele.

L’equivalenza tra “sesso” e “genere” ha dato origine ad altri mostri concettuali, come la cancellazione dell’omosessualità dai Principi di Yogyakarta<sup>17</sup>, che descrivono l’orientamento omosessuale come attrazione “per il proprio genere”; la proposta di inserire nelle leggi antidiscriminatorie la difesa dell’“identità di genere”, che non è una parola in codice per “transessualità” e nemmeno indica la libertà di esprimersi attingendo a repertori sociali classificati come “maschili” o “femminili”. L’identità di genere è un concetto usato nel DSM-5, il manuale dei disturbi mentali per medici, psichiatri e psicologi. L’esistenza di tale “identità di genere” da proteggere legalmente implica che si debba sviluppare un’identità adeguata al proprio “genere”,

---

<sup>15</sup> Come è possibile che una donna che ha “cambiato sesso” come Beatriz/Paul Preciado (soggettivamente e all’apparenza un uomo) sia considerata un’eroina del femminismo contemporaneo, che addirittura da lui ha preso il nome di “transfemminismo”?

<sup>16</sup> E il suo livello cromosomico (ma non solo) non è modificabile dall’endocrinologia o dalla chirurgia. Siamo una specie sessuata, in cui – come in tutti i mammiferi – la femmina porta a maturazione dentro sé il nuovo organismo, generato dalla fusione del suo seme con quello del maschio, che biologicamente contribuisce alla procreazione solo fornendo gameti: questo il senso evolutivo dell’esistenza dei due sessi. Non esistono altri gameti che non siano maschili o femminili, perciò non esistono altri sessi.

<sup>17</sup> Pure promossi dall’International Lesbian and Gay Association (ILGA) – che nel 2008 ha esteso il nome in International Lesbian, Gay, Bisexual Trans and Intersex Association mantenendo il vecchio acronimo.

abbracciandone quindi prescrizioni e limitazioni, pena essere diagnosticati con il disturbo mentale di “disforia di genere” se si soffre di un disagio psicologico concomitante, magari non correlato<sup>18</sup>.

L’equivalenza discorsiva tra sesso e genere cancella la realtà materiale del sesso, sovrappone i significati socialmente attribuiti ad esso dal patriarcato. Ma essere femmina o maschio non sono identità, sono fatti. Invece in alcuni paesi si può imporre legalmente una presenza maschile negli spazi che il sesso femminile vuole riservare per sé dichiarando un’“identità di genere” non corrispondente al proprio sesso – qualcosa che viene descritto come il sentimento imponderabile di “essere una donna”, come una convinzione profonda che non ha a che fare con il corpo, quindi è sostanzialmente il semplice atto linguistico di affermare di essere una donna anche mantenendo tutti gli attributi maschili (e viceversa)<sup>19</sup>. Qualunque uomo in Canada, Argentina, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Islanda, Malta, forse presto in Gran Bretagna (guadagna però terreno l’opposizione femminista – e di buon senso – a tale modifica del Gender Recognition Act), con la protezione della legge può dichiararsi “donna” e accedere a spazi femminili come centri antiviolenza, spogliatoi e bagni femminili, festival realizzati per essere riservati alle donne, competizioni sportive nelle categorie femminili e così via (Barrett 2016)<sup>20</sup>.

Per svalutare il sesso e sostituirlo con il genere si lancia lo slogan “Il sesso è un *continuum*”, apparentemente basato sull’esistenza – a lungo celata nella coscienza collettiva della modernità capitalista – di una piccola minoranza di esseri umani nati intersessuati, non classificabili come maschi o femmine. Ma l’intersessualità non invalida il fatto che i sessi nella nostra specie sono due, dato che l’intersessualità è appunto definita dalla *compresenza* di caratteri sessuali sia maschili che femminili, in proporzioni e qualificazioni diverse a seconda delle varie sindromi/anomalie genetiche<sup>21</sup>. L’affermazione che i sessi si trovino su un *continuum* è stata avanzata dalla filosofia postmodernista, ma è biologicamente, scientificamente falsa. Potrebbe avere un senso solo se riferita all’*espressione di genere* di ciascuno e di ciascuna, che è sempre un mix di ciò che è *socialmente* considerato maschile e femminile – ma questo appunto pertiene al genere e non al sesso<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Vedi il mio contributo “Gender-affirming model still based on 2014 faulty Dutch study”, in [www.danieladanna.it](http://www.danieladanna.it).

<sup>19</sup> Questo anche se i transattivisti che praticano l’“entrismo” nei luoghi di sole donne non mancano di organizzare momenti di incontro separati per transessuali e transgender.

<sup>20</sup> Attuali le denunce contro ben 16 centri estetici femminili da parte di una transattivista canadese, Jessica Yaniv, che lamenta di non essere stat\* sottopost\* a ceretta ai testicoli – probabilmente a fini sessuali (e masochisti), dato che l’atto richiesto implica la manipolazione dei suoi genitali interamente maschili. Il tribunale ha fortunatamente deciso che se toccare peni e testicoli non è un requisito per fare l’estetista in un centro femminile.

<sup>21</sup> Vedi le F.A.Q. della Intersex Society of America: <http://www.isna.org/faq/printable>.

<sup>22</sup> Un libro che mostra, in questo come in altri casi, i pericoli di paralisi della critica e dell’azione risultanti dall’adozione della filosofia postmodernista è Garcia (2016).

### *Rivoluzione in famiglia*

Nella visione della giurista statunitense Martha Fineman ciò che costituisce una famiglia è proprio il lavoro di cura: anche il diritto deve prenderne atto. La preoccupazione di Martha Fineman per l'attuale "neutralizzazione" della madre (espressa in *The neutered mother, the sexual family, and other 20th century tragedies*<sup>23</sup>, 1995) sfocia infatti in una proposta di rifondare la famiglia, la cui giusta base è il riconoscimento sociale e legale delle relazioni di cura. Va quindi tolto valore giuridico alle modalità oggi pubblicamente adottate di riconoscimento di una famiglia, cioè l'atto sessuale pubblicamente dichiarato ("famiglia sessuale"). In epoca contemporanea la sessualità è giustamente considerata un affare privato che la sfera pubblica non dovrebbe normare né agevolare, nemmeno se (almeno teoricamente) procreativa. La "famiglia sessuale", l'unione sessuale da cui ci si attende natalità, nelle sue vicende e celebrazioni va lasciata alla sfera privata. Al posto della coppia destinata a procreare è da riconoscere e agevolare pubblicamente la già esistente "famiglia di cura", esemplificata dalla diade simbolica Madre/Creatura. È questa infatti la rappresentazione della famiglia "minima", definita a partire dal binomio dipendenza/cura che è connaturato alle fasi umane dell'infanzia e della vecchiaia, nonché alla disabilità e alla malattia. Dal punto di vista della collettività, "famiglia" deve quindi diventare il nucleo in cui chi è dipendente riceve la cura necessaria – e questo anche da parte di uomini, essendo "Madre" una figura simbolica (lo indica l'uso della maiuscola). Le donne creatrici di vita umana forniscono tale cura durante la gravidanza, mentre dopo la nascita i piccoli umani possono essere accuditi anche da altri. Anzi, oggi la partecipazione dei padri all'allevamento della prole è fortemente auspicata dalle madri.

Purtroppo il presupposto di Fineman che la sessualità sia ormai una espressione libera non tiene conto delle assunzioni di responsabilità che la costituzione di una coppia ancora implica nella sfera di rilevanza pubblica. Le relazioni eterosessuali nella vita quotidiana – familiare, appunto – presuppongono impegni che gravano sulle donne proprio per "genere". Quindi il matrimonio è ancora un contratto di lavoro, come lo definiva Christine Delphy negli anni '70. Se finisce in divorzio, è giusto che le ex mogli che hanno rinunciato a lavorare fuori casa, beneficiando così i mariti e le loro carriere, siano compensate, cosa che non potrebbe più accadere degiuridificando i legami sessuali<sup>24</sup>. Inoltre la proposta di Fineman andrebbe affinata (cosa che purtroppo dal 1995 ad oggi l'autrice non ha fatto) perché la cura è necessaria anche in situazioni solo temporanee, che sono quindi difficili da considerare dal punto di vista del diritto: dove tracciare il limite tra una *famiglia* basata sulla cura, e un mero aiuto prestato in situazioni di malattia, fino alla guarigione?

---

<sup>23</sup> Traducibile con "La madre resa neutra, la famiglia sessuale e altre tragedie del XX secolo" ma anche con "La madre castrata etc".

<sup>24</sup> E infatti il divorzio senza alimenti rappresenta nella giurisprudenza contemporanea una delle tendenze a togliere diritti e prerogative alle donne.

Tutte queste situazioni temporanee vanno pubblicamente riconosciute o meno? E come si devono considerare quei legami derivanti dalla cura prestata dietro retribuzione da baby sitter o badanti?

Una seconda proposta rivoluzionaria, che parimenti vuole togliere la famiglia nucleare dal centro della scena sociale, è avanzata da Mariam Irene Tazi-Preve, politologa austriaca attiva nel filone degli studi matriarcali. Il suo punto di partenza, sempre basato sulle relazioni effettive e affettive, è la matrilinearità/matrifocalità. Pur esistendo anche in Occidente, essa non è per nulla riconosciuta, né socialmente né giuridicamente, benché i figli siano per lo più accuditi dalle donne loro madri (o dalle nuove compagne dei padri in caso di divorzio), aiutate prevalentemente dalla parentela femminile in barba a ogni visione imperante di bigenitorialità. L'aumento delle separazioni non è colpa dei coniugi e genitori, bensì proprio della struttura sociale patriarcale, che esalta il sogno d'amore su cui costruire una famiglia nucleare, che finisce poi a vivere isolata, nevrotizzata da dinamiche malsane nelle anguste condizioni spaziali di vita delle grandi città. Inoltre è difficile avere relazioni d'amore se si trasformano in dipendenza economica. L'amore col tempo spesso svanisce, scrive Tazi-Preve, ed è orribile dover convivere per mancanza di alternative economiche con qualcuno che non si ama più. Tazi-Preve invita così a riscoprire la matrifocalità, riallacciandosi alle esperienze del passato matriarcale precedente all'avvento del patriarcato, esperienze ancora vive nelle poche enclavi di matrilinearità sopravvissute<sup>25</sup>. Abbiamo bisogno di un'"utopia dal passato" che rimetta al suo posto l'ordine simbolico della madre (Muraro 1991), che apertamente basa la famiglia sulla matrilinearità. Per Tazi-Preve la ragione principale dei problemi della famiglia patrilineare (*Il fallimento della famiglia nucleare* è infatti il titolo del suo lavoro del 2013<sup>26</sup>) è che:

La logica patriarcale del sistema basato sulla famiglia nucleare è una logica capovolta: la donna è costretta ad abbandonare il luogo della sua origine e il sostegno materno. La patrilinearità significa una nuova fondazione per la famiglia, in cui la donna dipende emotivamente e per lo più anche economicamente dal suo compagno (Tazi-Preve 2017, 151).

Se questa "nuova" struttura finisce in divorzio, è normale secondo le ricerche (e non rimediabile al 100%) il fatto che i figli perdano il contatto con il padre (per es. Barbagli e Saraceno 1998). Le strutture matriarcali evitano la perdita di quest'unica figura paterna (finché la madre non instaura una nuova convivenza) perché nella famiglia della matriarca la figura, o meglio le figure paterne sono gli zii fratelli della madre, che continuano a vivere nella casa materna, mentre tutte le sorelle sono collettivamente madri di tutti i figli e nipoti (Goettner-Abendroth 2013). Laddove non esiste la coabitazione di coppia, il divorzio non spacca la famiglia; le madri non vivono isolate,

---

<sup>25</sup> Compresi gli USA del capitalismo più avanzato, tra quelle donne nere stigmatizzate dai bianchi perché crescono figli di uomini diversi, non sposandone nessuno.

<sup>26</sup> In corso di traduzione per VandA ePublishing: *La fine della famiglia. Capitalismo, amore e stato*, uscita prevista autunno 2020.

sovraccaricate di lavoro di cura; non si possono sviluppare gli aspetti psicopatologici della diade madre-figlio/a. Gli uomini, d'altro canto, non possono pretendere dalla propria compagna che garantisca loro l'ambiente casalingo e le cure che ottenevano presso le loro madri, dal momento che continuano a vivere nella casa materna, visitando la compagna solo di notte.

Quali sono dunque per Tazi-Preve le storture ideologiche patriarcali da correggere? Ecco l'elenco che ne fa ne *Il fallimento della famiglia nucleare*:

- Credere alla coppia come norma della vita adulta;
- credere che i figli crescano meglio in una famiglia nucleare;
- credere che per essere autonomi i figli debbano in età giovanile lasciare la casa in cui sono cresciuti, e che un loro successivo ritorno, anche per un periodo limitato, non sia né possibile né desiderabile;
- credere che un padre purchessia sia sempre meglio dell'assenza del padre;
- credere che a un figlio si debba trasmettere il concetto di un io autonomo; naturalmente la premessa più importante è che il benessere individuale venga prima di quello della comunità;
- credere che il Sud sia arretrato e non abbia da offrire alcun concetto di vita sociale degno di imitazione, cioè che il carattere di queste società sia da interpretare come "sottosviluppo";
- interrompere la genealogia femminile con la trasmissione patrilineare del nome di famiglia maschile, rendendo impossibile lo sviluppo di un'identità secondo la linea femminile<sup>27</sup>;
- aderire alla dottrina del progresso fondato solamente sullo sviluppo della tecnologia, e alla credenza nella supposta superiorità dell'Occidente; se invece misurassimo il progresso sulla coesione sociale, risulterebbero evidenti l'aumento della povertà e del divario tra poveri e ricchi, così come l'aumento della violenza a causa delle guerre e della lotta per la terra e le risorse naturali del pianeta (Tazi-Preve 2017, 184).

Credere a tutto questo significa albergare in sé il patriarcato.

Anche Catharine MacKinnon protesta contro il fatto che nella mentalità patriarcale, che per trasmissione culturale permea sia gli uomini che le donne, è la presenza maschile a definire una famiglia, a dispetto della capacità delle donne di fare figli senza alcuna relazione significativa con l'uomo che ne è il padre solo in senso biologico. Tale errata definizione riflette il fatto che nel patriarcato sono le qualità tipiche degli uomini a definire gli standard:

---

<sup>27</sup> Nota nel testo: "A causa dei cambiamenti nel nome della famiglia difficilmente le donne possono seguire la linea matrilineare per più di tre generazioni".

La fisiologia degli uomini definisce la maggior parte degli sport; i loro bisogni sanitari definiscono ciò che le assicurazioni coprono; il percorso delle loro biografie sociali definisce le aspettative sul posto di lavoro e le mosse che garantiscono la carriera; le loro prospettive e preoccupazioni definiscono la qualità della ricerca scientifica; le loro esperienze e ossessioni definiscono il merito; il loro servizio militare definisce la cittadinanza; la loro presenza definisce la famiglia; la loro incapacità di andare d'accordo gli uni con gli altri – le loro guerre e la loro sovranità – definiscono la storia; la loro immagine definisce dio, e i loro genitali definiscono il sesso (MacKinnon 1989, 224).

### *Un nuovo contratto sociale*

Secondo Veronika Bennholdt-Thomsen: “Abbiamo bisogno di un contratto sociale orientato secondo i valori delle cure materne”. La proposta della Scuola di Bielefeld, a cui lei appartiene, è chiamata “economia per la sussistenza”, termine che permette di riconoscere che il vero valore va attribuito, o meglio riconosciuto, a tutto ciò che promuove la vita, cancellando ogni illusione di un “valore” puramente monetario, “valore” che si costituisce solo con dinamiche di distruzione:

La produzione di sussistenza – o produzione di vita – include tutto il lavoro che è impiegato nella creazione, nella riproduzione e nel mantenimento della vita senza alcuno scopo ulteriore. La produzione per la sussistenza pertanto si colloca in contrasto diretto con la produzione di merci e di plusvalore. Lo scopo della produzione per la sussistenza è “la vita”. Per la produzione di merci lo scopo è invece “il denaro”, che “produce” ancora più denaro: in altri termini è l'accumulazione di capitale. Per questo modo di produzione, la vita è, per così dire, solo un effetto secondario puramente casuale (Mies e Bennholdt-Thomsen 1999).

L'economia per la sussistenza è orientata alla sostenibilità e alla fine degli sprechi, e libera dal lavoro il tempo da dedicare alle attività creative, orientando anche l'interesse e la curiosità intellettuale alla materia e alla Natura<sup>28</sup>, piuttosto che alla ricerca di sempre più denaro:

Rendiamoci conto che non sappiamo come far crescere il cibo, né costruire un tetto, né riparare vecchi vestiti. Questo accade perché nel nostro mondo altamente specializzato, con una sempre crescente divisione del lavoro, solo alcuni hanno preservato queste capacità. (Bennholdt-Thomsen 2011b).

In *Denaro o vita: che cosa ci rende veramente ricchi* (2011b)<sup>29</sup> Bennholdt-Thomsen approfondisce la riflessione su quello che la gente comune ormai sa, specialmente gli anziani, che nella loro lunga vita hanno attraversato prima il boom economico e poi le successive fasi di crisi, usate dalle élite per togliere diritti e accesso al salario sociale negli ambiti della salute, dell'istruzione, della garanzia di sopravvivenza nelle avversità e al termine della vita lavorativa. Ciò che oggi è evidente è che le promesse della crescita sono state un'illusione, perché se le merci si sono moltiplicate, con esse si

---

<sup>28</sup> Vedi anche Danna 2018a.

<sup>29</sup> È in corso di traduzione per l'editore Asterios.

sono moltiplicati i problemi ecologici. La qualità della vita sta peggiorando nelle parti del pianeta da cui provengono le risorse per i consumi – sempre insoddisfacenti – del Nord del mondo, dove le guerre imperversano. Il circuito D-M-D', che va dal denaro attraverso la merce a una quantità maggiore di denaro, cioè partendo dal capitale disponibile produce merci allo scopo di moltiplicare il capitale stesso, non è sostenibile dal punto di vista del mantenimento delle condizioni dell'esistenza umana sul pianeta, anche solo per i cambiamenti climatici che lo smodato uso di energia fossile sta provocando. Naturalmente chi sta al potere, e segue le ricette neoliberali per trasformare tutto in merce nell'illusione che i mercati regolino al meglio le faccende umane, continua a spacciare questa e altre illusioni, come la promessa di ibridazione uomo-macchina che migliorerebbe la specie sconfiggendo addirittura la morte, come sognano i transumanisti. Invece l'unica strada che abbiamo è il ritorno alla terra (Holzer, 2013, Starhawk 2015), questa la via che dovremo ripercorrere, volenti o nolenti:

Dobbiamo prendere consapevolmente le distanze dall'etica del denaro. Solo in questo modo può emergere un nuovo contratto sociale, che vada oltre la cultura della moltiplicazione del denaro. Infatti lo scopo non è attraversare le prossime crisi, ma fermare i meccanismi di impoverimento e distruzione. Si tratta di realizzare una relazione diversa con i nostri consimili umani, con le creature nostre compagne e con il mondo nella sua totalità (Bennholdt-Thomsen 2011b).

Sembra difficile, impossibile. Eppure... eppure il capitalismo, sorretto anche dai partiti che si dichiarano di sinistra, ancora si basa sul lavoro gratuito delle donne. Sono queste le fondamenta su cui si erge l'edificio del denaro, con il suo mortifero circuito D-M-D', come riconosce anche l'analisi dei sistemi-mondo, la teoria sociale di cui ha gettato le fondamenta il compianto Immanuel Wallerstein. Mai infatti il denaro potrà retribuire ciò che in ogni casa viene gratuitamente erogato dalle donne come lavoro di cura, di riproduzione, di sostegno morale ed emotivo a chi – i loro uomini – nella vita pubblica entra nella guerra di tutti contro tutti, cioè nella logica del potere e del capitalismo.

In conclusione voglio citare le donne native nordamericane di popoli matrifocali nella loro contestazione del potere basato sulla violenza. Pur in guerra tra loro, queste donne mostrarono il valore dell'inibizione della violenza letale contro i conspecifici – la cui mancanza rappresenta il più grande difetto dell'attuale *homo sapiens sapiens* paragonato alle altre specie di mammiferi (non la totalità di esse, ma la grandissima maggioranza):

Le madri delle madri Lenape e Irochesi si sedettero insieme a consulto, dicendo: “Guardate i figli forti e belli che abbiamo cresciuto tutte noi, da entrambe le parti! Abbiamo partorito e

abbiamo dedicato decenni a nutrire e curare questi magnifici giovani solo per vederli morire in dispute senza senso, in lotte che noi nemmeno abbiamo voluto?”<sup>30</sup>

Ancora le madri possono incidere nelle sorti umane prendendo coscienza della necessità di un’inversione di rotta: “Si tratta di allevare esseri umani che non prendano parte al saccheggio del pianeta e alle guerre per la terra e per le risorse e che non si sottomettano a una cultura patriarcale chiamata anche «progresso»” (Tazi-Preve 2017, 164).

### *Riferimenti bibliografici*

- Barbagli, Marzio e Chiara Saraceno. 1998. *Separarsi in Italia*. Bologna: Il Mulino.
- Barrett, Ruth, a cura di. 2016. *Female Erasure: What You Need To Know About Gender Politics' War on Women, the Female Sex and Human Rights*. Pacific Palisades: Tidal Time.
- Bennholdt-Thomsen, Veronika. 2011a. “Die Politik der Subsistenzperspektive”. Presentazione al convegno *Perspektiven der Matriarchatspolitik*, St. Gallen, 12-15.5.2011.
- Bennholdt-Thomsen, Veronika. 2011b. *Money or Life: What makes us really rich*. [http://www.wlooe.org/fileadmin/Files-EN/PDF/Money\\_or\\_Life/Money\\_or\\_Life\\_Aug\\_2011\\_.pdf](http://www.wlooe.org/fileadmin/Files-EN/PDF/Money_or_Life/Money_or_Life_Aug_2011_.pdf) (e altri siti).
- Browne, Jude. 2007. “Introduction”, in *The future of gender*, a cura di Jude Browne. Cambridge etc: Cambridge University Press, pp. 1-14.
- Brunskell-Evans, Heather e Michele Moore (a cura di). 2018. *Transgender children and young people : born in your own body*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.
- Danna, Daniela. 2017. *Maternità. Surrogata?* Trieste: Asterios.
- Danna, Daniela. 2018a. *Dalla parte della natura: l'ecologia spiegata agli esseri umani*. Milano: VandA ePublishing e Morellini.
- Danna, Daniela. 2018b. *La Piccola Principe. Lettera aperta alle nuove generazioni su pubertà e transizione*. Milano: VandA ePublishing.
- Danna, Daniela. 2019. “La falsa simmetria tra i sessi nella maternità surrogata”, *Ragion Pratica* n. 58. Pp 413-438.
- Danna, Daniela; Niccolai Silvia; Tavernini, Luciana e Grazia Villa. 2019. *Né sesso né lavoro. Politiche della prostituzione*. Milano: VandA ePublishing.
- Duden, Barbara. 1994. *Il corpo della donna come luogo pubblico: sull'abuso del concetto di vita*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Faludi, Susan. 1992. *Contrattacco: la guerra non dichiarata contro le donne*. Milano: Baldini & Castoldi.
- Federici, Silvia. 2018. *Reincantare il mondo: femminismo e politica dei commons*. Verona: Ombre corte.
- Fineman, Martha Albertson. 1995. *The neutered mother, the sexual family and other twentieth century tragedies*. London etc: Routledge.

---

<sup>30</sup> Citato in Tazi-Preve 2017, 73, citazione originaria da Barbara Alice Mann: “«They are the Souls of the Councils». The Iroquoian Model of Woman-Power”, in *Societies in Peace. Matriarchies past present future*, a cura di Heide Göttner-Abendroth. Toronto: Inanna 2009, pp. 57-69.



- Fraser, Nancy. 2014. *Fortune del femminismo : dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista*. Verona: Ombre corte.
- Garcia, Renaud. 2016. *Il deserto della critica*. Milano: Eleuthera.
- Goettner-Abendroth, Heide. 2013. *Le società matriarcali: studi sulle culture indigene del mondo*. Roma: Venexia.
- Harris, Marvin. 1984. *Materialismo culturale : la lotta per una scienza della cultura*. Milano: Feltrinelli.
- Holzer, Sepp. 2013. *La permacultura secondo Sepp Holzer il contadino ribelle*. Cesena Macro edizioni.
- Jeffreys, Sheila. 2003. *Unpacking queer politics : a lesbian feminist perspective*. Cambridge: Polity press.
- Jeffreys, Sheila. 2014. *Gender hurts : a feminist analysis of the politics of transgenderism*. London; New York: Routledge.
- Katz Rothman, Barbara. 2000. *Recreating motherhood: ideology and technology in a patriarchal society*. New York: Norton.
- MacKinnon, Catharine. 1989. *Towards a feminist theory of the State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mies, Maria. 1999. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. London, UK: Zed Books.
- Mies, Maria e Veronika Bennholdt-Thomsen. 1999. *The Subsistence Perspective: Beyond the Globalised Economy*. London: Zed Books.
- Mies, Maria; Veronika Bennholdt-Thomsen e Claudia von Werlhof. 1988. *Women: The Last Colony*. New Delhi: Kali for Women.
- Moran, Rachel. 2017. *Stupro a pagamento: la verità sulla prostituzione*. Roma: Round Robin.
- Muraro, Luisa. 1991. *L'ordine simbolico della madre*. Roma: Editori Riuniti.
- O'Reilly, Andrea (a cura di). 2008. *Feminist Mothering*. New York: SUNY Press.
- Oakley, Ann. 1986. *The captured womb: a history of the medical care of pregnant women*. New York: Basil Blackwell.
- Pateman, Carole. 2015. *Il contratto sessuale : i fondamenti nascosti della società moderna*. Bergamo: Moretti & Vitali.
- Percovich, Luciana. 2009. *Colei che dà la vita, colei che dà la forma*. Roma: Venexia.
- Rich, Adrienne. 1977. *Nato di donna*. Roma: Garzanti.
- Rich, Adrienne: "Compulsory heterosexuality and lesbian existence", in *Signs*, vol. 5, n. 4, The University of Chicago Press, Chicago 1980 (ha avuto molte traduzioni, tra cui nel 1985 «Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica», *DWF (donna woman femme)*, n. 23-24, pp. 5-40).
- Romito, Patrizia. 2005. *Un silenzio assordante: la violenza occultata su donne e minori*. Milano: FrancoAngeli.
- Scuola di Barbiana. 1968. *Lettera a una professoressa*. [Firenze]: Libreria ed. fiorentina.
- Starhawk. 2015. *Il sentiero della Terra. Integrarsi con i ritmi della natura*. Roma: Venexia (ed. or. 2004).

- Tazi-Preve, Irene Mariam. 2013. *Motherhood in patriarchy : animosity toward mothers in politics and feminist theory : proposals for change*. Opladen-Berlin-Toronto: Barbara Budrich Publishers (in corso di traduzione per VandA ePublishing).
- Tazi-Preve, Mariam Irene. 2017. *Das Versagen der Kleinfamilie: Kapitalismus, Liebe und der Staat*. Opladen-Berlin-Toronto: Barbara Budrich.
- Vaccaro, Sonia e Consuelo Barea. 2011. *PAS presunta sindrome di alienazione genitoriale : uno strumento che perpetua il maltrattamento e la violenza*. Firenze.
- von Werlhof, Claudia. 2012. «The Failure of the "Modern World System" and the New Paradigm of the "Critical Theory of Patriarchy". The "Civilization of Alchemists" as a "System of War"», in *Routledge handbook of world-system analysis*, a cura di Salvatore J. Babones e Christopher Chase-Dunn. London; New York: Routledge, 172-180.
- Zermatten, Jean. 2010. “The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function”. *International Journal of Children Rights* 18(4): 483-499.

Cristina Luzzi

## *La legge sull'aborto e la surrogazione di maternità*

L'esistenza nel nostro ordinamento del divieto di surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 non impedisce che da più parti provengano richieste di regolazione della maternità surrogata<sup>31</sup>.

Dietro questa tendenza si cela il tentativo di garantire l'accesso alla genitorialità anche alle coppie omosessuali maschili e a quelle eterosessuali in cui la donna sia sterile e, oppure, impossibilitata fisicamente a sopportare una gravidanza.

Una possibile disciplina della surrogazione di maternità potrebbe inoltre favorire la certezza del diritto ponendo un freno ai rifiuti provenienti da alcuni pubblici ufficiali dinanzi alle richieste di trascrizione dei certificati di nascita di bambini nati all'estero da una madre surrogata e alle successive, e differenti, decisioni dei giudici comuni.

Se dunque il desiderio degli uomini o delle donne, omosessuali od eterosessuali, da soli o coppia, di diventare madri e padri di un bambino, merita con giusta ragione di essere tutelato la domanda che sorge è la seguente: la maternità surrogata è la risposta a questa esigenza?

E ancora, è sufficiente il semplice consenso della gestante, in un mercato regolato e sicuro, a rendere ammissibile la surrogazione? E il fatto che il nascituro sia geneticamente figlio di una donatrice o della madre committente basta ad escludere la maternità biologica di colei che lo partorisce?

Considerati, allora, i tanti e diversi soggetti che possono intervenire nella maternità surrogata è doveroso tornare a riflettere sul contributo che solo le donne con la loro esclusiva capacità e volontà generativa forniscono alla vita umana.

Per questa ragione in queste pagine si rifiutano le espressioni gestazione o gravidanza per altri (Pezzini 2017) e si utilizza invece maternità surrogata (Danna 2017; Olivito 2017) ritenendo che essa permetta di conservare tre punti particolarmente significativi:

- i) l'idea che la sola surrogazione sia quella dei genitori intenzionali nella relazione materna, l'unica esistente per il bambino fino al momento della nascita;

---

<sup>31</sup> A titolo esemplificativo si ricordano tra le ultime iniziative politiche a sostegno della surrogazione di maternità le proposte di depenalizzazione e regolazione della pratica provenienti dal lavoro congiunto dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, del portale di informazione giuridica Articolo29, dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dell'Associazione Famiglie Arcobaleno e dell'Ufficio Nuovi Diritti della Cgil Nazionale.

- ii) il fatto che in assenza del coinvolgimento diretto del corpo femminile, dunque senza la gestazione e il parto, non sarebbe possibile *ex post* interrogarsi intorno al *best interest* del minore, per la banale ragione che non vi sarebbe alcun minore;
- iii) la circostanza per cui la gravidanza di ogni donna costituisce un'esperienza di quest'ultima, dunque vissuta prima che "per altri" per una ragione tutta personale quale, ad esempio, quella di arginare una situazione di difficoltà economica o, in caso di surrogazione altruistica, di assicurarsi una gratificazione più o meno grande, la stessa che si prova quando si dona qualcosa – meglio ancora, in questo caso, qualcuno.

### *Origini e conseguenze nel dibattito riproduttivo odierno della legge sull'aborto.*

Il dibattito odierno sulla maternità surrogata si inserisce all'interno di un filone giurisprudenziale, normativo e prima ancora simbolico, avviato dalla Corte costituzionale e confermato dal legislatore nella regolamentazione delle vicende riproduttive femminili.

L'interruzione volontaria di gravidanza e la fecondazione assistita, così come disciplinate nell'ordinamento italiano, avrebbero in comune due profili che oggi sembrano ripresentarsi nella riflessione di gran parte di quanti chiedono un regolamento della maternità surrogata.

Si fa riferimento, in particolare, alla scissione tra gestante e concepito e alla conseguente neutralizzazione dell'esperienza della gravidanza.

A partire, infatti, dalla sentenza n. 27/1975 con la quale la Consulta ha parzialmente depenalizzato il delitto di procurato aborto - pur dichiarando non equivalenti in termini di personalità il concepito e colei che lo ospita - la Corte ha, tuttavia, esplicitamente riconosciuto questi ultimi come due entità ben distinte, trascurando la circostanza per la quale gli stessi convivono, evidentemente, in un solo corpo.

Da questa sentenza trae origine la legge n. 194/1978 che, non a caso, posiziona su fronti antagonisti la gestante e il nascituro, come se questo fosse al di fuori del corpo della donna, da lei separabile e indipendente. La pratica abortiva viene disegnata, allora, come un'*extrema ratio* a cui la donna può ricorrere solo in caso di pericolo per la propria salute fisica e psichica, non prima di aver superato una fase preliminare di accertamento e di controllo affidata al personale sanitario e un periodo di attesa obbligatorio di sette giorni tra il rilascio del certificato attestante la volontà interruttiva e l'aborto, in conformità, d'altra parte, al proposito enunciato in apertura della legge n. 194 di *astratta* tutela della vita.

Sebbene alla legalizzazione dell'aborto vadano innegabilmente riconosciuti dei meriti -oggi purtroppo ridimensionati dall'obiezione di coscienza massiccia del personale sanitario - quali l'accesso gratuito di tutte le donne alla procedura abortiva, la riduzione degli aborti clandestini e,

più in generale, del turismo abortivo<sup>32</sup> (Luzzi 2019) la lettura dell'aborto quale luogo di scontro tra la gestante e il concepito o, detto in altri termini, la totale assenza nella riflessione del legislatore e dei giudici costituzionali, della dimensione della gravidanza quale relazione unica in cui la donna e il concepito sono insieme due ma soprattutto uno (Pitch 1998), ha prodotto, sul lungo termine, delle ricadute negative per le donne e per la maternità ampiamente intesa.

In proposito si richiama quella a oggi, si potrebbe considerare come un *leading case*, la decisione Vo c. Francia della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. La vicenda, ai più nota, vede protagonista una donna di origine vietnamita al quinto mese di gravidanza, alla quale, a causa di un inspiegabile errore di persona compiuto dal personale medico, viene praticata, in luogo di una semplice visita di controllo, la rimozione di una spirale, destinata a un'altra paziente, che le procura la rottura della placenta e il successivo aborto di un feto femmina.

La gestante lamenta dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo la violazione del diritto alla vita, tutelato dall'art. 2 CEDU, causata dall'assenza di una tutela penale nell'ordinamento francese per la perdita da lei subita, dunque dall'impossibilità di ricondurre l'aborto ingiustamente procurato nell'alveo dell'omicidio colposo. I giudici di Strasburgo ritengono, tuttavia, che l'azione amministrativa, predisposta per queste vicende dall'ordinamento francese, e non avanzata dalla signora Vo., debba ritenersi una garanzia sufficiente, tale da escludere la violazione dell'art. 2 CEDU.

Sebbene sia comprensibile come l'atteggiamento di prudenza che, in generale, limita il ricorso all'art. 2 da parte della Corte EDU, sia stata alimentato, nel caso in esame, dal rischio di delegittimare gli ordinamenti europei che riconoscono il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, la conseguenza dell'aver affidato la legalità dell'aborto alla mancata natura personale del feto e non all'eventuale assenza di desiderio di maternità della gestante, comporta che un aborto procurato ed uno subito finiscano per equivalersi (Niccolai 2005).

Che poi la signora Vo. avesse già avviato una relazione di cura di ben cinque mesi, fatta di presumibili sacrifici e aspettative, non basta a classificare il suo feto femmina come figlia, dunque a riconoscere che è *in primis* l'accoglienza assicurata dal corpo materno a qualificare anche la più piccola forma di vita come persona.

La lettura fornita dal legislatore e dai giudici all'esperienza della gravidanza è stata, dunque fino a ora, profondamente neutralizzante; non stupisce che nella successiva legge n. 40/2004 in materia di fecondazione assistita il legislatore non abbia esteso l'accesso alla diagnosi preimpianto, e alla pratica in generale, alle coppie fertili portatrici delle medesime malattie per le quali, tuttavia, alla

---

<sup>32</sup> Le conseguenze innegabilmente positive prodotte in questo senso dalla legge n. 194/1978 sembrano ad oggi essere poste a rischio dal ricorso massiccio all'obiezione di coscienza da parte del personale medico e paramedico.

donna è concesso, dalla legge n. 194/1978, il ricorso all'aborto terapeutico, esponendola così al rischio di dover interrompere una gravidanza in una fase avanzata della gestazione.

Né stupisce che nell'ordinanza del Tribunale di Milano, da cui è scaturita la sentenza n. 272/2017 della Corte costituzionale, il giudice *a quo* qualifichi la surrogazione di maternità come una peculiare “*tecnica di fecondazione assistita*”; il divieto di tale pratica contemplato dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 costituirebbe, a detta sua, una discriminazione di genere per le donne infertili laddove, invece, all'uomo è consentito realizzare il proprio desiderio di paternità potendo ricorrere insieme alla propria compagna alla fecondazione eterologa. Non trova spazio nelle riflessioni del tribunale milanese il fatto che, in caso di fecondazione eterologa, seppur con un seme diverso da quello del padre intenzionale, la gestazione avvenga comunque all'interno della coppia, non andando incontro il bambino e la donna che lo partorisce a una separazione; che insomma la discriminazione di genere da lui rilevata sia in realtà la differenza sessuale irriducibile che vede uomini e donne concorrere nella fecondazione ma affida la procreazione solo a queste ultime (Ronchetti 2019).

Un aspetto non indifferente, che, da solo, impedisce di classificare la maternità surrogata come una semplice tecnica di fecondazione assistita. Torna in mente l'affermazione di chi, con una certa lungimiranza, scriveva che la riduzione del corpo femminile a “*semplice substrato biologico, privo di rilevanza morale*” avrebbe consegnato l'esperienza della gravidanza alla “*sfera della bruta corporeità*” (Mancina 2002).

*Dal ruolo del padre del concepito alla primazia materna nella procreazione: un caso di eterogenesi dei fini.*

L'esigenza di riaffermare la centralità e l'antioriorità dell'esperienza femminile nella riproduzione spinge e ricercare dei rimedi alla neutralizzazione del materno, a partire dai principi costituzionali e dal contributo, anche indiretto, offerto sull'argomento dalla giurisprudenza costituzionale. Appare sorprendente e quasi paradossale in quest'analisi, per un evidente caso di eterogenesi dei fini, che il primo limite all'annullamento della femminilità nella riproduzione sia stato posto dalla stessa legge n. 194/1978 e rinforzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

In particolare, si fa riferimento a un dibattito dottrinale<sup>33</sup> che, negli anni successivi all'introduzione della legge n. 194/1978, mirava a scardinare, con intenti evidentemente paternalistici, la minima autonomia acquisita dalle donne nelle proprie scelte riproduttive, insistendo per la valorizzazione

---

<sup>33</sup> Cfr. le dichiarazioni di Giuliano Amato, in <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/06/05/le-critiche-di-amato-sull-aborto-scatenano.html>.

del ruolo del padre del concepito nella decisione interruttiva. In proposito, si richiama la vicenda giurisprudenziale del Signor Boso il quale, ritenendosi leso dalla decisione della propria moglie di interrompere una gravidanza, intenta nei confronti della donna un'azione di risarcimento danni dalla quale scaturisce un giudizio e una successiva questione di costituzionalità su cui si pronuncia la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 389/1988. La Consulta, tuttavia, non ritiene che l'art. 5 della legge n. 194/1978 violi il principio di parità dei coniugi, di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non conferisce valore ostativo al desiderio di paternità del padre del concepito rispetto alla scelta della donna di interrompere la gestazione. Afferma, infatti, la Corte, il primo, anche se non l'unico, stato di salute fisico e psichico a essere coinvolto nella gravidanza è quello della donna.

Analogamente, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, chiamata a pronunciarsi sulla medesima vicenda, non rintraccia nella disciplina introdotta dalla legge n. 194/1978 alcuna lesione dell'art. 8 CEDU. La tutela della vita privata e familiare prevista dall'art. 8 CEDU non include, infatti, il potenziale diritto del padre del concepito a essere informato della decisione della propria compagna di interrompere una gravidanza, né tantomeno a ricorrere a un giudice, nel caso in cui tale scelta non sia da lui condivisa. Una previsione legislativa differente lederebbe, infatti, i diritti della donna, l'unica *primariamente* coinvolta nel percorso della gravidanza.

Cosa ne deriva? Forse che l'eventuale abrogazione del divieto di surrogazione di maternità e una prima regolazione di quest'ultima dovrebbero, *in primis*, fare i conti con quanto emerge dalla giurisprudenza ricordata e chiarire quali ragioni impediscano a un uomo di opporsi alla decisione della propria compagna di interrompere una gravidanza, seppure originariamente condivisa da entrambi, ma gli consentano, nella veste di padre committente, di ostacolare l'eventuale diritto al ripensamento della madre surrogata.

La ragione di tale disparità va rintracciata nella riconduzione della gravidanza, in caso di surrogazione di maternità, nel libero mercato e nella riduzione della stessa a "servizio gestazionale" (Danna 2017) e della donna che la vive a semplice "portatrice" (Gattuso 2017). La contrattualizzazione della gravidanza e la retribuzione della gestante pongono, d'altra parte, il o i committenti, in una posizione di fisiologica supremazia che non viene meno in caso di gestazione "altruistica". In questo caso, infatti, come insegna l'esperienza canadese, sebbene la gravidanza della donna sia gratuita, continuano a essere fornite a pagamento le prestazioni dei medici, della clinica, della rete di avvocati, di tutti quei soggetti che, più in generale, svolgono una funzione di intermediazione tra la madre surrogata e i potenziali genitori sociali (Niccolai 2017).

Se poi di un servizio si tratta, in un sistema improntato al libero mercato, ai "consumatori" spetterà scegliere quello maggiormente conveniente, come suggerisce, l'esperienza britannica in cui,

nonostante una minima apertura del legislatore alla surrogazione di maternità, si verifica un aumento degli accordi di *surrogacy* stipulati all'estero, in Paesi il cui il basso costo della surrogazione di maternità va di pari passo con una tutela pressoché inesistente della gestante<sup>34</sup>.

D'altra parte, se il semplice desiderio di genitorialità e la partecipazione genetica, come ricorda la vicenda del Signor Boso, non sono sufficienti a assicurare a un uomo o a una coppia una prole<sup>35</sup>, la via più facilmente percorribile rimane la riconduzione della maternità nella negoziabilità. Questa soluzione si scontra, tuttavia, inevitabilmente, con il principio *mater semper certa est* e cioè con la circostanza inconfutabile per cui una donna che dà alla luce una bambina ne è la madre e la bambina che ne esce dalle viscere la figlia; il che è quanto implicitamente riconosce il nostro stesso testo costituzionale quando all'art. 30, comma 4, invita il legislatore a dettare un sistema di norme e limiti per la ricerca della *sola* paternità.

Recidere, sulla base di un accordo contrattuale, il legame che ciascuna donna durante la gravidanza instaura con la propria bambina significa privare quest'ultima della possibilità di essere qualificata dalla relazione che l'ha condotta nel mondo di cui serba un patrimonio di odori e suoni, e d'altra parte, ridurre la maternità a semplice atto di volontà; trattarla, a ben vedere, come una paternità, dunque, come "*qualcosa che avviene al di fuori del proprio corpo, nel corpo di un'altra*" (Rich 1976)<sup>36</sup>.

*Considerazioni conclusive. Per una rilettura del principio mater semper certa est.*

Giunti a questo punto sembra, dunque, di poter leggere la scelta operata dal legislatore nel 2004 di vietare in modo assoluto e sanzionare penalmente «*chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità*» sotto un'altra lente, quella dell'attuazione e protezione dei più alti valori costituzionali.

Il divieto di surrogazione di maternità riafferma innanzitutto il principio personalista - di cui il principio *mater semper certa est* è un logico corollario (Niccolai 2017) - che antepone la persona umana all'ordinamento statale, fa sorgere in capo a quest'ultimo, tanto nella sua

---

<sup>34</sup> In Thailandia e in India, non a caso primi Paesi al mondo per numero di surrogazioni di maternità, i legislatori nazionali hanno recentemente limitato la possibilità di maternità surrogata alla sola formula "altruistica" alla luce del trattamento disumano riservato alle donne (vincolo di parto cesareo, anestesia totale, impossibilità di vedere il proprio bambino e di conoscerne anche solo il sesso o lo stato di salute), cfr. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-37050249>, <https://www.nytimes.com/2014/08/27/world/asia/in-thailands-surrogacy-industry-profit-and-a-moral-quagmire.html>.

<sup>35</sup> Questa lettura si può ricavare anche dalla sentenza del 24 gennaio 2017 della *Grande Chambre* sul caso Paradiso e Campanelli in cui i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la breve durata del rapporto di cura instaurato con il minore sommato all'azione illegale dei coniugi Campanelli e all'*assenza di qualsiasi legame genetico*, escludano la violazione dell'art. 8 CEDU. Ne deriva che il semplice desiderio di maternità e di paternità non sono da soli sufficienti per qualificarsi genitori.

<sup>36</sup> L'espressione di M. Mead è ricordata da Adrienne Rich, 1976.



declinazione di Stato apparato quanto in quella di Stato comunità, il divieto di sfruttamento, mercificazione e riduzione a oggetto dell'essere umano.

Non è sufficiente, allora, per legittimare la maternità surrogata il fatto che la gravidanza si svolga interamente al di fuori di una logica mercantile nel caso in cui la donna, in virtù dell'esclusiva capacità femminile di generare la vita, decida di vivere un proprio personale progetto di gravidanza per altri soggetti i quali, dal canto loro, dovrebbero impegnarsi a non interferire nello stile di vita della gestante e correre il rischio che al finale, la madre decida di non separarsi dal bambino (Pezzini 2017). Non sembra nemmeno convincente l'ipotesi di una surrogazione di maternità animata da un sentimento di solidarietà e immedesimazione tra la madre biologica e quella intenzionale, quale quella che può legare due sorelle o due amiche. Sebbene tale seconda soluzione assicurerebbe al bambino di conservare un legame con la propria madre biologica e di veder preservato il diritto a conoscere le proprie origini, anche qui tuttavia non viene meno la sensazione che un essere umano venga, comunque, ridotto da soggetto a oggetto di scambio, in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 2 Cost. (Lamarque 2017).

Quando si domanda un freno alla neutralizzazione del materno si sta, in altro modo, richiedendo non di rinvigorire il divieto di cui all'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, ma di rivitalizzare un insieme di valori costituzionali. In questa direzione è determinante il lavoro dei giudici comuni ai quali si chiede di non appiattire il proprio sindacato, in ragione del *best interest* del minore, sulla semplice verifica che la surrogazione di maternità sia regolarmente avvenuta in un Paese che la contempla, senza alcuna valutazione dei costi di tali normative per le madri surrogate.

Così facendo si rischia di normalizzare una pratica che nel nostro ordinamento non è ammessa perché contraria allo spirito dello stesso ordinamento costituzionale e perché non coincidente né con l'interesse della madre né con quello del minore. Nonostante il comportamento elusivo dei committenti (Tripodina 2017), non si intende sottoporre il bambino a un nuovo abbandono - tanto più che il minore è figlio biologico di almeno uno dei genitori committenti<sup>37</sup> - ma consentire il riconoscimento dello *status filiationis* esclusivamente con il genitore biologico, restando al genitore sociale la possibilità dell'adozione in casi particolari.

Una soluzione di questo genere, sostenuta al momento sia dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo in sede consultiva, avrebbe il pregio di assicurare, da un lato, l'interesse dell'ordinamento e del minore alla verità e, dall'altro, quello di quest'ultimo a conservare il rapporto di affetto instaurato con la propria madre o padre intenzionali. In armonia con la sentenza n. 272/2017 della Corte costituzionale (Angelini 2018), non si

---

<sup>37</sup> Si escludono da questa riflessione le situazioni in cui tra i genitori committenti ed il bambino non esista alcun legame genetico, rientrando questa ipotesi a pieno nel commercio di esseri umani.

sacrificherebbe, infatti, in ragione di un mistificato *best interest* del minore, “*l’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità*”, né si sminuirebbero la maternità e la paternità sociali in favore di un modello “naturale” di famiglia, alla cui realizzazione, invero, sembrano tenacemente aspirare proprio i genitori committenti.

La permanenza del divieto di maternità surrogata nell’ordinamento favorisce, dunque, il contributo esclusivo alla generazione della vita di ciascuna donna e il diritto del figlio a essere qualificato dalla relazione con colei che l’ha messo al mondo, fuori da qualsiasi logica mercantile o contrattuale. Un riconoscimento liberatorio e fin da subito emancipante per ogni essere umano, perché come scrive Silvia Nicolai esso ci ricorda “*che non siamo interamente fatti solo di relazioni di potere*”.

La regolazione della surrogazione di maternità e il ricorso a quest’ultima rischiano, invece, di favorire una comunità in cui l’incapacità di pensare la paternità e la maternità in modo differente dalla ricerca di un figlio geneticamente proprio, unita alla situazione di privilegio economico di cui godono solo alcuni soggetti, consenta a questi ultimi di soddisfare le proprie pretese a prescindere dalle conseguenze sugli altri esseri umani, minori inclusi.

Ai meno abbienti resterebbero due possibilità: assicurarne la soddisfazione o rammaricarsi di non poter godere degli stessi privilegi. In questo panorama a venire sacrificata per prima non sarebbe la certezza del diritto, ma la pari dignità sociale tra gli individui riconosciuta e promossa dall’art. 3 della Costituzione.

### *Riferimenti bibliografici*

Angelini, Francesca. 2018. “Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua sporca”. *Costituzionalismo.it*. I. Pp. 149-177.

Gattuso, Marco. 2017. “Gestazione per altri: modelli teorici e protezione dei nati in forza dell’articolo 8, legge 40”. *Giudicedonna.it*. I. Pp. 1-54.

Lamarque, Elisa. 2017. “Navigare a vista. Il giurista italiano e la maternità surrogata”. *Giudicedonna.it*. I. Pp. 1-9.

Luzzi, Cristina. 2019. “La questione dell’obiezione di coscienza alla luce della legge 219/2017 tra esigenze di effettività e nuove prospettive di tutela”. *Dirittifondamentali.it*. I. Pp. 1-26.

Mancina, Claudia. 2002. *Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*. Bologna: Il Mulino.

Nicolai, Silvia. 2005. “La legge sulla fecondazione assistita e l’eredità dell’aborto”. *Costituzionalismo.it*. II.

Nicolai, Silvia. 2017. “Alcune note intorno all’estensione, alla fonte e alla ratio del divieto di maternità surrogata in Italia”. *GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere*. II. Pp. 49-59.

- Niccolai, Silvia. 2017. "Diamo alla maternità quel che le spetta.". Pp. 191-234, in *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, a cura di Niccolai, Silvia, Olivito, Elisa. Napoli: Jovene.
- Pezzini, Barbara. 2017. "Riconoscere responsabilità e valore femminile: il principio «nel nome della madre» nella gravidanza per altri". Pp. 91-118, in *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, a cura di Niccolai, Silvia, Olivito, Elisa. Napoli: Jovene.
- Pitch, Tamar. 1998. *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*. Milano: Il Saggiatore.
- Rich, Adrienne. 1976. *Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution*. Norton: New York (tr. it. *Nato di donna*. Milano: Garzanti 1979).
- Ronchetti, Laura. 2019. "La dimensione costituzionale dell'autonomia riproduttiva delle donne". Pp. 106-131, in *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, a cura di Caielli Mia, Pezzini, Barbara, Schillaci Angelo. Torino: CIRSDe.
- Tripodina, Chiara. 2017. "C'era una volta l'ordine pubblico". Pp. 119-141, in *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, a cura di Niccolai, Silvia, Olivito, Elisa. Napoli: Jovene.

## *La conciliazione inconciliabile tra lavoro e famiglia*

### *Alcune premesse importanti*

Come accade per il diritto di famiglia, anche il diritto del lavoro deve accogliere le nuove esigenze derivanti da una rinegoziazione del vecchio patto sessuale tra uomini, secondo il quale le donne rimanevano a casa e quando era loro autorizzato – o richiesto – di lavorare fuori casa, non sempre lo facevano disponendo del proprio corpo e della propria libertà (Masotto 2015, 175). Il lavoro fuori casa delle donne non metteva in discussione i termini fondamentali del contratto sessuale, così come delineato da Carole Pateman (2015). Nei fatti le donne sono sempre state presenti nel lavoro produttivo, nell'industria, nelle fabbriche e nell'agricoltura (Ballestrero 2016, 47; Gaeta 2018, 27-28 e 340; Orlandini 2015, 228), ma questa presenza delle donne non era diffusa in tutti i settori come oggi, né si trattava di una partecipazione “attiva”, nel senso che le donne ancora non si erano riappropriate dei loro corpi e della parola, espropriati da quel contratto sessuale tra uomini (Muraro 2016). Non avevamo ancora fatto emergere il nesso corpo/parola che rappresenta la nostra forza, per cui le parole vengono incarnate nell'esperienza fatta in un corpo sessuato. Si tratta di un nesso peculiare del soggetto inedito, proprio delle donne, che sono portatrici di una complessità e di una contraddizione radicale (Masotto 2018), in quanto mettono in gioco un rapporto diverso tra libertà e necessità, facendo che la prima esista senza disconoscere la presenza della seconda.

Tuttavia, insieme al patto sessuale nascosto, definito come accordo tra gli uomini per poter accedere al corpo delle donne, e fondante sia del diritto di famiglia sia di quello del lavoro, quest'ultimo si porta dietro un altro conflitto altrettanto centrale: quello tra capitale e lavoro.

Il diritto del lavoro nasce soprattutto per dare una risposta sociale alle condizioni di sfruttamento alle quali i capitalisti sottomettevano la classe operaia: uomini e donne. Questo condizionamento, anche se molto affievolito per motivi diversi, almeno in Europa, continua a essere presente sia nella realtà, dove si ripropongono situazioni di sfruttamento importante (ad. es. nei lavori che generalmente solo degli immigrati accettano di fare o nelle nuove tipologie di lavoro precario), sia sul piano teorico, dove la contrapposizione tra ideologie e il conseguente approccio dialettico tra più o meno diritti monopolizza tutto il dibattito giuslavoristico; non fa eccezione il tema della conciliazione. Succede spesso, poi, che il conflitto sociale si sovrapponga a quello sessuale, a volte

---

<sup>38</sup> Il contributo è frutto di una riflessione comune delle due autrici. La redazione del I e IV paragrafo è di M. Dolores Santos Fernández, del II e III di Francesca Coppola.

nascondendo, altre volte cancellandolo.

Partendo da questa premessa (pur consapevoli del fatto che l'aspetto socioeconomico ha rilevanza fattuale e giuridica anche nel diritto civile), preme sottolineare due cose. In primo luogo, la conciliazione per tanti anni è stata un tema di nicchia, di lusso nel diritto del lavoro, un tema quasi superfluo, comunque subalterno rispetto ai grandi temi relativi alle crisi aziendali e licenziamenti, al *dumping sociale* derivato dalla globalizzazione, allo sfruttamento di manodopera straniera e così via. Il conflitto socioeconomico, le sue manifestazioni e i possibili strumenti di correzione sono considerati di maggior rilevanza rispetto a altre scelte valutate come "minori". La già scarsa salienza di questo tema lo è diventata ancora di più nei periodi di crisi, in cui le decisioni di natura politica e economica hanno fatto arretrare i diritti sociali. È dunque prevalso l'approccio teorico dominante del conferimento di diritti, mentre, per quanto riguarda il lavoro delle donne, temi come precarietà, povertà, segregazione e discriminazione si sono imposti, in un'ottica di studio e narrazione esclusiva e escludente. Questo è dipeso in parte dal fatto che la crisi ha effettivamente inciso in maniera più considerevole sul lavoro femminile (Tonnarelli-Vallauri 2019, 173 e ss.); in parte è invece attribuibile a una certa lettura della realtà che, paralizzata su inerzie e blocchi ripetitivi, ha ceduto al fascino perverso di considerare le donne esclusivamente in quanto vittime oppure in quanto destinatarie di povertà e sofferenza (Masotto 2019).

Oggi la realtà ci dimostra che c'è anche qualcosa di diverso, qualcosa di più, di meno esplorato, di molto meno raccontato nel contesto del diritto del lavoro (Masotto-Zanuso-Barbieri 2014, 97). La presenza massiccia nel mercato del lavoro di donne consapevoli dei danni del vecchio patto sessuale - e consapevoli anche di ben altro (Santos Fernández 2015a, 88-90) - è anche il motore che spinge per mettere al centro del dibattito le politiche di conciliazione, che sono un tentativo più femminile che maschile di civilizzare i tempi di lavoro (Santos Fernández 2015a, 75) e senz'altro la più chiara espressione della politica sessuale nel diritto del lavoro. Le donne si interrogano sul loro desiderio di maternità e di lavoro, sul "doppio sì" (Aa.Vv. 2008) o sul "doppio carico" (Lucciarini 2019) e, allo stesso tempo, volendo o dovendo coinvolgere anche i padri nella cura dei propri figli, portano al centro della politica il conflitto tra i sessi. Anche alcuni uomini cominciano a porsi delle domande mai sfiorate prima (Loffredo 2015).

Ci troviamo quindi in un momento storico fertile di rinegoziazione del patto sessuale, anche se in questo modo viene messo in discussione uno dei paradigmi fondativi del diritto del lavoro, un diritto del lavoro maschile al quale premeva effettuare una netta separazione tra vita e lavoro per evitare che anche la prima potesse rientrare nella sfera di controllo dell'imprenditore. L'idea di conciliare i due ambiti, mettendoli in relazione, implica una rottura di questo paradigma e risponde a un bisogno femminile. Le donne avvertono infatti un bisogno diverso: quello di creare canali di

comunicazione tra questi due aspetti fondamentali della loro vita (Piazza 2013; Santos 2019, 8).

Tali nuove richieste (a partire da come sessuare la conciliazione o altri istituti giuridici incastrati nei vecchi schemi della separazione delle sfere, della ripartizione di diritti, della parità e della tutela antidiscriminatoria) ci mettono davanti a contraddizioni giuridiche e simboliche importanti da cui discendono tensioni e implicazioni che rappresentano dei passaggi necessari in questo periodo storico di transizione (Santos Fernández 2016). Uno dei nodi centrali riguarda proprio l'intreccio tra il "sessuale" e il "sociale" nell'ambito del diritto del lavoro, intreccio che finora si è risolto minimizzando l'apporto, in realtà fondamentale, cioè la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro: il renderlo più "umano" e vivibile.

La nozione dominante di conciliazione riguarda soprattutto l'insieme di strumenti giuridici – vincolanti e non – che cercano di agevolare il passaggio dal lavoro alla vita privata. Tra gli strumenti non vincolanti i sono politiche programmatiche, piani sociali, raccomandazioni ecc, che cercano di adeguare i tempi della città a quelli del lavoro e viceversa, come a es. nella ricerca di una compatibilità tra gli orari di lavoro e quelli di apertura e chiusura degli asili nidi, delle scuole e dei centri per anziani; nonché attraverso la costruzione stessa di asili nidi e centri per anziani; oppure altre misure più controverse come quelle legate alla programmazione di orari commerciali ampi che permettano di fare la spesa quasi in qualsiasi momento della giornata e della settimana. Sebbene in questo contesto più ampio le misure siano rivolte ai cittadini senza distinzione di sesso, nell'ambito del diritto del lavoro, invece, i diritti previsti per conciliare vita e lavoro indicano come titolare beneficiaria di essi quasi esclusivamente la donna. Questo atteggiamento giuridico rappresenta uno degli ostacoli maggiori alla auspicabile asimmetria giuridica dei sessi poiché in tanti casi ancora rimanda alla precisa evocazione della differenza come ideata dal patriarcato, quella che (ri)colloca la donna nel ruolo di "angelo del focolare".

Già l'articolo 37 della Costituzione parla di «condizioni di lavoro che devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione». Si ricorda che questa redazione fu proposta dalla parte maschile dell'Assemblea costituente che temeva l'abbandono delle case e famiglie da parte delle donne lavoratrici, collocate dallo stesso articolo costituzionale, nella sua prima parte, alla pari degli uomini lavoratori. L'origine della «essenziale funzione familiare» dell'art. 37 cerca di bloccare l'incipiente impulso costituzionale alla parità tra donne e uomini al lavoro, e non a caso ebbe dei voti contrari di una parte importante delle madri costituenti (Santos Fernández 2014, 192 e ss.). Il dibattito allora, come in parte tuttora, girava intorno all'alternativa tra dare un riconoscimento e valore sociale alla maggiore disponibilità femminile al lavoro di cura oppure tentare di ridurre questa tendenza.

Sulla scia di questo dibattito è possibile oggi domandarsi se siano in realtà contemporaneamente

percorribili ambedue le strade: quella della valorizzazione del lavoro di cura e quella del coinvolgimento (più vigoroso) degli uomini nel suo espletamento. Del resto, va considerato che il lavoro necessario per vivere (e per accompagnare alla morte) non è in diminuzione nelle società odierne (Masotto 2019): persiste la sua imprescindibile funzionalità all'esistenza e alla qualità di vita degli esseri umani in tutti i cicli vitali, protraendosi sino a sostenerne la lunga fase finale. Così come è impensabile poter esternalizzare ad altre donne dietro retribuzione tutte le attività necessarie per vivere (tenendo conto, inoltre, di tutti i problemi di ordine giuridico e sociale che questo determina).

Il fatto che le donne tendano a dedicare più tempo, energie e competenze al lavoro riproduttivo è un dato della realtà che non può essere letto esclusivamente come conseguenza della ripartizione del vecchio patto sessuale; c'è una forte volontà di esserci e di governare le faccende di creazione e ricreazione della vita che si traduce in un diverso rapporto delle donne con i tempi di lavoro e di "non-lavoro" (Lazzeroni 2019).

Il diritto stenta a cogliere una asimmetria che renda giustizia a questa diversità perché è mancata una riflessione comune e seria sulla vera natura di quella parte della motivazione che spinge le donne ad assumere quel progetto di vita in modo libero e autorevole. Al massimo il diritto prevede un'attribuzione di diritti diseguali, che ripropone poi in sede dottrinale il vecchio dibattito: si tratta di attribuzione di meri diritti che agevolano scelte di vita o con l'attribuzione di diritti vengono attribuiti anche ruoli e perpetuati stereotipi come intendevano fare i padri costituenti? Già dal linguaggio giuridico si vede che la neutralità nasconde un modello o standard di vita maschile offerto come universale. Esistono delle norme in cui appare l'altro sesso - il femminile - ma quasi sempre viene richiamato in veste di vittima, di corpo maltrattato, oppure, appunto, come titolare dei diritti che permettono l'essenziale cura della famiglia. Si tratta dell'impiego di un linguaggio sessista, che ignora la donna o la richiama soltanto per le ipotesi "di convenienza" (Pacella 2016).

Oggi infatti il tentativo di ricomposizione dell'esistente da parte delle donne si inserisce nelle fondamenta giuslavoristiche ancora maschili, anche se in crisi profonda, che seguono delle logiche e basi concettuali costruite su quella vecchia asimmetria patriarcale da abbattere e non da ripensare e promuovere. Uno tra questi principi è la tutela antidiscriminatoria, ultima risorsa di un diritto del lavoro che fa acqua da tutte le parti. Infatti, com'è stato detto, «pare che questo sia forse l'unico ambito del diritto del lavoro che ha conosciuto un'evoluzione nel senso di rafforzare le tutele esistenti, di introdurre nuovi diritti. Mentre su tutto il resto si "retrocedeva", su questo piano si sono compiuti degli enormi passi in avanti, che hanno rapidamente e profondamente modificato non solo la legislazione, ma la cultura giuridica sul tema. Ciò è avvenuto come noto grazie principalmente all'impulso delle istituzioni europee» (Orlandini 2015, 212-213).

L'ambiguità della tutela antidiscriminatoria (Niccolai 2017) e del concetto di parità tra i sessi ha in realtà alcune implicazioni anche nell'adozione delle misure di conciliazione che vengono infatti strutturate in modo da evitare di tradursi in una disegualianza rispetto al lavoro penalizzante per le donne. Questo è probabilmente il punto di partenza che le politiche europee di parificazione oggi cercano di assumere con le proposte di intercambiabilità tra la madre e il padre nella cura dei figli. Concedendo in effetti agli uomini diritti simili a quelli delle donne si rompono schemi sessuali rigidi di ripartizione di ruoli, e "scaricando" sui padri oneri e responsabilità di cura mediante diritti e congedi equivalenti a quelli delle lavoratrici rendendo anche i padri un costo per le imprese.

Parificare, dunque, al fine di riequilibrare ruoli e costi: tuttavia, questa impostazione, attraverso il tentativo di porre le donne in condizioni familiari tali che consentano loro di stare sul mercato del lavoro in egual modo e misura rispetto agli uomini, comporta il grande rischio di disporre della conciliazione unicamente come un mero tramite per la parità. Ci preme invece sottolineare come l'esclusiva ottica della parità e la ricerca di una simmetria giuridica tendano a ridurre l'esistente a un solo sesso e a assimilare le parole, i bisogni, i valori delle donne e degli uomini agli imperativi categorici dettati dal mercato del lavoro, rispondenti ai parametri di produttività e di competitività. Sotto questa ottica si possono leggere le più sofisticate proposte da parte di alcune aziende come Facebook che ha deciso di rimborsare alle proprie dipendenti, come benefit aziendale, il congelamento degli ovociti. Le stesse imprese e il modello economico che le supporta creano i problemi e poi inventano la soluzione (Calori 2019): lavorate come elementi produttivi asessuati e poi pensiamo noi a come garantire la vostra maternità!

### *Di quale conciliazione parliamo oggi*

Il tema del lavoro delle donne, come si è già affermato, ha sofferto di una lunga marginalizzazione, così come la problematica connessa alla conciliazione è stata per molto tempo ignorata dal diritto del lavoro, poiché ritenuta una misura "di lusso" in confronto alla necessità di far fronte agli effetti prodotti dalla crisi economica. Tuttavia, proprio la fragilità derivante negli ultimi anni dalla precarietà del lavoro, ha rimesso in discussione questa impostazione. La rinuncia da parte delle imprese all'uso degli strumenti della conciliazione ha determinato la conseguenziale rinuncia alla maternità da parte delle donne pur di trovare un'occupazione o di non perderla, oppure, in senso diametralmente opposto, ha portato all'assenza femminile nel mondo del lavoro per il desiderio o la necessità di dedicarsi all'attività di cura o di assistenza.

Ancora più di recente, le prescrizioni sovranazionali all'insegna dell'austerità, la liberalizzazione dell'economia e le politiche di privatizzazione quali uniche risposte alla profonda crisi economica degli ultimi anni, hanno contribuito a esporre molte fasce della popolazione al rischio della



disoccupazione. A questo si sono aggiunti l'incapacità dello Stato di provvedere al riequilibrio sociale e la mancanza di prospettive di impiego e di una collocazione adeguata soprattutto per la parte più istruita e dinamica del Paese (Ferrante 2016, 452), con profonde ricadute anche sul piano privato e relazionale. È noto, infatti, come la difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro riguardi più diffusamente le giovani donne (Tonarelli-Vallauri 2019): l'instabilità occupazionale alimenta così l'instabilità personale e protrae la possibilità di programmare (e di poter biologicamente portare avanti) un'eventuale maternità (Lazzeroni 2019). Paradossalmente diviene allora addirittura irrilevante la presenza di strumenti di conciliazione in quelle realtà in cui, mancando il lavoro, manca anche l'opportunità economica con cui poter dare vita a una famiglia. Il "doppio sì" (al lavoro e alla famiglia) come libera scelta di poter essere presente in ogni aspetto della vita si traduce in questi casi in un "doppio no", quale privazione, imposta, sia dell'uno sia dell'altro bisogno e desiderio.

Le modalità attraverso le quali finora sono state attuate alcune misure nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro racchiudono alcune problematicità che rischiano di svuotare e svilire di senso l'applicazione stessa di questi strumenti. Sotteso all'emanazione di misure volte a incentivare l'occupazione femminile spicca in particolare un interesse legato a una strategia di ordine economico. I buoni propositi spesi in nome della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro celano in parte la preoccupazione di favorire il mercato, che avanza la pretesa di piegare la lavoratrice e il lavoratore alla stessa logica con cui è stato pensato e costruito lo strumento digitale, esigendo disponibilità e reattività su apposita richiesta e in maniera intermittente.

Inserite nell'ottica di questo meccanismo, dunque, piuttosto che consentire la possibilità di una piena realizzazione tanto nella sfera professionale quanto in quella privata e sociale, le misure di conciliazione oggi esistenti sarebbero tutt'al più strumentali al fine di bilanciare le esigenze e i bisogni strettamente necessari delle lavoratrice e dei lavoratori - legati perlopiù alla famiglia - rispetto alla sola vita dell'azienda (Tinti 2009, 200).

Questo discorso è in larga parte riferibile a molte delle misure vigenti nel nostro ordinamento emanate allo scopo di conciliare le responsabilità familiari con lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita: dai congedi obbligatori e facoltativi all'istituto del part-time all'introduzione del sistema di riposi e ferie solidali istituito dai decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act.

Non è evidentemente possibile fornire un'analisi completa e approfondita di ciascuno degli istituti elencati, ma s'intende comunque riportare qualche osservazione sulla struttura e le modalità di impiego di questi strumenti, al fine di dimostrare quanto finora affermato.

È noto, anzitutto, come l'Italia rappresenti il fanalino di coda rispetto al resto d'Europa in relazione alla quantità di giorni concessi al padre per astenersi dal lavoro in caso di nascita, di adozione o di

affido del figlio. Con la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta Riforma Fornero) è stato per la prima volta introdotto un congedo di un giorno per il padre lavoratore da utilizzare improrogabilmente entro i primi cinque mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affido del figlio, con il riconoscimento di un'indennità pari al cento per cento della retribuzione a carico dell'INPS; i giorni di congedo sono poi stati aumentati fino a cinque dalla legge di bilancio 2019. È evidente, tuttavia, che esso rappresenta uno strumento almeno sinora inidoneo a garantire al padre la possibilità di godere delle relazioni affettive e di svolgere un ruolo attivo all'interno del nucleo familiare, tanto più in considerazione del fatto che questo istituto è ancora in larga parte molto poco utilizzato dagli uomini.

La stessa legge ha inoltre ri-disposto per l'anno solare 2019 la possibilità per il padre di fruire di un giorno di astensione dal lavoro (cosiddetto congedo facoltativo) ma soltanto in sostituzione della madre lavoratrice dipendente. Per consentire dunque al padre di assentarsi dal lavoro, la madre dovrebbe rinunciare alla possibilità di usufruire pienamente del periodo di maternità che le spetta, tra l'altro, quale diritto garantito dalla legge stessa con l'istituto del congedo obbligatorio (Fenoglio 2015, 21). Nonostante la norma non determini di per sé conseguenze incisive – dato che prevede la possibilità di un solo giorno di astensione facoltativa dal lavoro – pare comunque opportuno domandarsi per quale motivo e secondo quale logica il diritto del padre debba essere goduto in sottrazione al diritto della madre e non in aggiunta a esso. In questo modo il fine della norma sembra voler essere solo quello di evitare di far assentare entrambi i genitori dal lavoro.

Sulla regolazione di questo istituto sono poi di recente intervenute le istituzioni europee. Consiglio e Parlamento europeo hanno infatti raggiunto un'intesa, determinando l'introduzione di nuove regole che garantiscono almeno 10 giorni di congedo di paternità retribuito in occasione della nascita, e due mesi di congedo parentale nei primi anni di vita dei figli non trasferibili da un genitore all'altro: un piccolo passo in avanti a cui l'Italia dovrà necessariamente adeguarsi.

Il fine della conciliazione tra responsabilità familiari con lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita è stato inoltre perseguito attraverso la diffusione di tipologie di rapporti di lavoro diverse da quelle a tempo pieno, come il cosiddetto *part-time*, che prevede la possibilità di lavorare in maniera più flessibile, con un orario ridotto. Uno tra i nodi centrali per il funzionamento del contratto a tempo parziale è quello legato ai profili della predisposizione dell'orario e delle sue modificazioni. Viene qui infatti in rilievo il duplice e contrapposto interesse delle parti contrattuali: da un lato quello del datore alla massima flessibilità possibile della prestazione, dall'altro quello del lavoro al bilanciamento del lavoro con le esigenze di vita. Dal precedente assetto normativo risultava che il datore di lavoro non avesse il potere di modifica unilaterale dell'estensione e della distribuzione dell'orario concordata in sede negoziale. Su questo aspetto ha poi inciso la disciplina

introdotta successivamente, a partire dalla novella del 2003, che ha invece attribuito al datore maggiore potere sulla gestione dell'orario di lavoro.

L'attuale disciplina sul part-time quindi, come modellata nel 2015 dal decreto legge attuativo della legge delega n.183/2014 (cosiddetto Jobs Act), fa in particolare riferimento a delle clausole negoziali cosiddette elastiche che assegnano al datore il potere di individuare in concreto i periodi di lavoro. Queste clausole devono rispettare le previsioni dei contratti collettivi e vanno pattuite per iscritto; il lavoratore ha in questi casi il diritto a un preavviso di due giorni lavorativi e il diritto a specifiche compensazioni nella misura prevista dai contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto davanti la commissione di certificazione. In considerazione del fatto che la previsione di queste clausole possa rendere eccessivamente flessibile lo svolgimento della prestazione lavorativa, è garantita alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di revocare il consenso prestato alla loro apposizione nel contratto. Tuttavia questo diritto rappresenta un'eccezione, poiché è riconosciuto soltanto alle categorie di lavoratrici o di lavoratori che si trovano in condizioni particolarmente disagiate (in favore di chi, a esempio, è affetto da patologie oncologiche ecc).

Il fatto di precludere la possibilità per la lavoratrice e il lavoratore di rinunciare all'eventualità che il datore stabilisca la collocazione temporale della prestazione con un termine di preavviso di soli due giorni indebolisce certamente le potenzialità di questa tipologia contrattuale di rappresentare un efficace mezzo per la conciliazione tra lavoro remunerato e responsabilità familiari (Fenoglio 2015). Una volta che la lavoratrice o il lavoratore avranno apposto il loro consenso, infatti, non potranno che ottemperare alla richiesta di variazione adottata dal datore. Le esigenze personali che hanno spinto una lavoratrice o un lavoratore a accettare un contratto a tempo parziale rischiano dunque di essere sacrificate qualora la gestione del tempo di lavoro sia talmente flessibile da non consentire la possibilità di programmare la vita extralavorativa (Calvellini 2016, 694).

Il part-time così strutturato risulta piuttosto uno strumento di flessibilità organizzativa con cui fronteggiare le esigenze dell'impresa e le strategie occupazionali, mentre sarebbe invece auspicabile valorizzare questo istituto al fine di renderlo fruibile in maniera "positiva" (Aa.vv 2008).

L'autonomia collettiva, a cui è demandato un importante ruolo nella gestione di questa tipologia contrattuale ad esempio per quanto riguarda la regolamentazione dell'orario supplementare rispetto all'orario considerato nel contratto, si rivela essenziale al fine di perseguire questo scopo.

Nonostante le criticità che presenta questo strumento, è importante evidenziare come siano molte (e in maniera prevalente rispetto agli uomini) le donne che ricorrono al suo impiego. Se da un lato questo fenomeno può essere letto come l'affermazione di un bisogno di maggiore tempo "liberato" da dedicare al lavoro domestico e di cura, dall'altro si rende così manifesta la precisa scelta da parte

delle donne di presenziare ambedue le sfere dell'esistenza (praticando l'idea secondo cui l'una non debba necessariamente escludere l'altra poiché la costruzione dell'identità personale dipende proprio dalla loro interazione). Viene perciò affermata una diversa concezione del lavoro, che rifiuta ritmi inumani e privilegia la qualità in opposizione a un cieco "presentismo" e alla totale insensatezza di azioni completamente inutili per l'effettivo lavoro da svolgere (Santos Fernández 2015b, 21). Tutto questo incide sul lavoro e sulle relazioni che si stabiliscono nei luoghi di lavoro, mettendo in moto cambiamenti importanti la cui origine è prevalentemente femminile.

Ulteriori osservazioni riguardano, infine, l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dei riposi e delle ferie solidali da parte dei decreti attuativi del Jobs Act (art. 24, decreto lgs. n. 151/2015). Si tratta di un sistema solidale di cessione di riposi e ferie tra lavoratori e lavoratrici dipendenti dello stesso datore di lavoro che svolgono mansioni di pari livello e categoria, con la finalità di consentire a uno/a di loro di assistere un figlio minore che, per le particolari condizioni di salute, necessita di cure costanti. Le condizioni e le modalità per l'effettiva possibilità di disporre della cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicabili al rapporto di lavoro.

Questa misura, se da un lato valorizza la solidarietà all'interno della compagine sociale, dall'altro si rende complice nell'avallare un sistema in cui la possibilità di assistere un figlio malato sia subordinata alla generosità dei colleghi e delle colleghe (Voza 2015, 16). L'effetto risulta così vantaggioso per le imprese, poiché vengono sgravate dai costi che l'operazione altrimenti comporterebbe e libera lo Stato dalle sue responsabilità di garanzia dei diritti sociali, scaricando sulle stesse lavoratrici e sui lavoratori un compito di cui dovrebbe invece occuparsi un efficiente sistema di Welfare.

Di recente il legislatore è poi intervenuto con l'introduzione del cosiddetto lavoro agile, il cui fine, secondo il testo di legge, è precisamente quello di «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (art.18, legge 22 maggio 2017, n. 81). Questa nuova modalità di lavoro consente maggiore autonomia e indipendenza rispetto al luogo e al tempo della prestazione alla lavoratrice e al lavoratore, sfruttando le nuove risorse offerte dalla tecnologia : sono i dipendenti e le dipendenti a poter scegliere quando lavorare da casa (o da altro luogo) e quando in azienda.

Seppure il lavoro agile per questi motivi rappresenta uno strumento potenzialmente vantaggioso per le dipendenti e i dipendenti, è importante non trascurare le criticità che derivano dal suo impiego, legate in particolare al possibile incremento del potere di controllo da parte del datore sulla prestazione di lavoro e alla maggiore esposizione delle dipendenti e dei dipendenti alla violazione del proprio diritto alla privacy, considerato l'uso centrale di strumenti elettronici e informatici (*pc*,

*tablet, smartphone*) facilmente rintracciabili e controllabili dall'azienda. Il lavoro agile solleva inoltre anche la fondamentale questione della "porosità" tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro, aumentando il rischio di una possibile commistione degli spazi esistenziali, contro cui risulta perciò essenziale l'attuazione del diritto alla disconnessione (Dagnino 2017, 1033 e ss.; Calvellini-Tufo 2018, 409 e ss.), al fine di assicurare una cesura effettiva tra tempo di lavoro e tempo extra-professionale.

Si consideri infine che, come il *part-time*, anche il lavoro agile può risultare uno strumento ambiguo: qualora esso si traduca in una soluzione conciliativa impiegata unicamente dalle lavoratrici, prevale il rischio di una nuova segregazione delle donne nel mondo del lavoro produttivo.

Da una breve analisi del quadro attuale, è possibile dunque sostenere che i risultati più considerevoli prodotti dall'uso di questi strumenti siano ottenuti nell'interesse dell'imprenditore, a supporto di un sistema che assicura lo svolgimento della piena efficienza produttiva e appoggia una visione ancora fortemente maschilista del mondo del lavoro, che guarda alla maternità come a un costo, o in termini economici o di tempo sottratto alle ore produttive.

L'ottica entro cui vengono perseguite queste politiche sembra perciò trascurare il fatto che esistono dei costi sociali legati al lavoro di cui l'azienda deve farsi carico, e che non si può ottimizzare sulle persone, sulle madri innanzitutto, come si ottimizza sulle macchine. Se i figli sono un patrimonio della collettività, allora il loro costo in termini economici, educativi e di tempo dovrebbe ricadere, oltre che sulla società, anche sull'azienda e sulla fiscalità generale.

La gestione della cura, delle relazioni, della maternità è ancora invece relegata a una dimensione strettamente privata, in cui sono le donne in maniera autonoma a rispondere attraverso un atteggiamento di attivazione e di responsabilità.

#### *Parità, differenza, uguaglianza: opportunità di combinazioni possibili*

L'approccio dominante negli studi sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro è incentrato sul concetto di parità.

Si tratta di un principio la cui "estremizzazione" può tuttavia risultare controproducente per le donne stesse. È quanto a esempio accaduto in tema di trattamento pensionistico o di lavoro notturno, quando la giurisprudenza europea ha sostenuto che disposizioni di legge che consentissero alle donne di decidere di andare prima degli uomini in pensione o che permettessero loro di rifiutare di svolgere mansioni notturne (Ballestrero 1998, 488 e ss.) stessero violando il principio di parità.

Questa soluzione è il frutto di una impostazione che tende in parte a semplificare e sminuire la complessità del reale. Il fatto che le donne, per una decisione libera e consapevole, oppure perché

messe di fronte all'impossibilità di scegliere indipendentemente, si trovino a svolgere oggi le principali attività di cura, così sostenendo una ineguale distribuzione dei carichi familiari, è un dato che non può essere ignorato dall'ordinamento (Ballestrero 2009, 169). Il dogma della parità sessuale non può condurre all'obiettivo del raggiungimento dell'uguaglianza meramente formale tra donne e uomini; l'aderenza al principio dell'uguaglianza sostanziale, da intendere come eguaglianza valutativa (Gianformaggio 2005) implicherebbe piuttosto lo sforzo di trattare casi sostanzialmente differenti in maniera differente, attraverso la pratica di un diritto diseguale che sia specificamente calibrato sulla valutazione delle reali diversità (Ballestrero 2009). Una delle questioni più impegnative sul tema è rappresentata proprio dalla ricerca di una necessaria compatibilità tra misure di eguaglianza e di diritto diseguale (Ballestrero 2017).

Innalzando il vessillo della parità sessuale e attraverso l'approccio *gender-neutral* del diritto (Direttiva 2010/18/UE, 8 marzo 2010), si finisce altrimenti con il ritenere egualmente irrilevanti le condizioni di vita di ognuno e ognuna (Niccolai 2017).

Perseguire l'ottica esclusiva della parità nel diritto può, in maniera riduttiva, voler dire trasmettere le misure già esistenti – vale a dire quelle modulate sul sesso maschile – alle donne; il che in alcuni casi è ancora fondamentale, come ad esempio per colmare l'irragionevole divario esistente tra le retribuzioni femminili e quelle maschili, ma non è sufficiente, e comunque non risulta sempre essere un mezzo adeguato.

Le donne come potenziali creatrici di vita umana forniscono la propria cura durante la gravidanza, ma la partecipazione dei padri all'allevamento della prole è fortemente auspicato dalle madri stesse. La sfida più significativa è oggi quella di riuscire a evitare di ri-attribuire esclusivamente alle donne le responsabilità del lavoro domestico e di cura, e, allo stesso tempo, di far sì che il peso maggiore della relazionalità della cura delle madri in famiglia – che effettivamente esiste – non si ripercuota contro le madri stesse, costringendole a aderire nuovamente a un ruolo che il femminismo ha da tempo ormai messo in discussione.

Queste affermazioni non sminuiscono tuttavia la centralità del riconoscimento delle relazioni, che vede le madri più impegnate dei padri nel lavoro domestico e di cura, la cui essenzialità va perciò ribadita in opposizione al neoliberismo che vuole ancora far prevalere la parità formale tra i sessi.

La mancanza del riconoscimento delle relazioni e del lavoro di cura ha del resto prodotto effetti negativi anche quando questa attività è stata in parte "esternalizzata" dalle famiglie, vale a dire quando sono state assunte delle lavoratrici (quasi sempre donne e molto spesso immigrate) per portare avanti i lavori domestici e di *care*, specialmente degli anziani.

Il lavoro domestico è infatti scarsamente tutelato dalla disciplina lavoristica; si consideri, per citare un esempio, che in questo campo residua ancora l'applicazione del recesso libero, cioè privo di

giustificazione. L'assetto giuridico attuale non si è opposto alla povertà (sociale e economica) che connota questa tipologia di lavoro, svolto in prevalenza da donne emigrate dai propri Paesi di origine molto spesso per fuggire dalla miseria e in cerca di opportunità, che si inseriscono forzatamente in contesti familiari diversi, a volte coabitandovi, mentre i propri familiari risiedono a centinaia di chilometri di distanza. Si determina così uno strappo lacerante in cui è unicamente il tempo di lavoro ad assorbire le loro esistenze.

Una delle strategie di conciliazione delle famiglie occidentali, dunque, si è privatamente risolta proprio nell'attribuire il lavoro domestico ad altre donne: «la manutenzione delle esistenze è stata in parte monetizzata» (Masotto 2019); eppure a queste donne non è concesso di svolgere la propria prestazione godendo di tutti i diritti riconosciuti nel nostro ordinamento per lo svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato. Tenuto conto di queste osservazioni, emerge allora l'opportunità di una effettiva riconsiderazione del concetto di parità, da declinare (in questo caso sì) innanzitutto e necessariamente in senso formale, come parità tra donne e donne, al fine di estendere a tutte gli stessi diritti di maternità, di riposo e di conciliazione.

Infine, preme evidenziare un'ultima questione; stiamo oggi assistendo ad una grande trasformazione dei rapporti di lavoro: più precari, temporanei, spesso a bassa remunerazione e con scarse o nulle protezioni. Il diritto del lavoro ha dunque perso la sua originaria funzione emancipatoria della persona e sembra essere passato «da disciplina del contraente debole a strumento di politica economica» (Zoli 2017, 441), con il rischio di subire una vera e propria mutazione genetica (Speziale 2017). Se questo è lo scenario con cui dover fare i conti, potremmo allora domandarci per quale motivo debba essere richiesto alla maternità o alla libertà femminile di adattarsi a questo tipo di sistema e non viceversa. Sfidando i confini concettuali del diritto del lavoro, è possibile dimostrare che essi non sono «naturali ma ideologici e quindi passibili di cambiamenti» (Pavlou 2018, 714).

#### *Alcune proposte per una conciliazione non appiattita sul neutro funzionale al mercato*

Il diritto dunque, soprattutto quello europeo, nel tentativo di coinvolgere anche gli uomini nella cura dei figli, dispone dei congedi gradualmente equiparabili a quelli delle donne. In alcuni paesi, come la Spagna, questa equiparazione avviene a discapito del tempo della maternità. La tendenza è quella di costruire congedi uguali aumentando quello del padre (Mora Cabello de Alba 2007, 132) ma a discapito di quello della madre (come in Italia nel caso del congedo facoltativo del padre, *supra II paragrafo*) riducendo il periodo obbligatorio e rendendo la maggior parte della durata disponibile - comunque in nessun caso si parla di aumentarlo e/o rafforzarlo giuridicamente, cosa che sarebbe ugualmente, se non di più, auspicabile. Il diritto adempie alla sua funzione di riequilibrio e di

riconoscimento di esigenze sociali. Nel farlo, tuttavia, non sempre coglie nel segno la tecnica giuridica e gli strumenti più idonei e diversificati, preferendo perseguire l'obiettivo, forse più semplice, dell'estensione di diritti, della parificazione degli strumenti di tutela e della neutralizzazione del sesso. Si parla sempre più spesso di "genitorialità", non di madri e padri, di indifferenza verso la ripartizione dei carichi di cura, di misure che nascono come neutre, intendendo per neutralità un'applicazione delle stesse sessualmente simmetrica. Questo è l'orizzonte delle politiche europee, tese forse al superamento dei consolidati ruoli di cura stereotipati, ma anche a ridurre il tutto a un solo sesso. La ricerca di simmetria rappresenta una scelta ideologica ben chiara: quella di configurare il modello maschile, i suoi valori come parametri di riferimento. Mai il contrario. È quello che è stato chiamato: «la rimozione della differenza sessuale femminile e la sindrome di universalizzazione del maschile» (Cavarero 1990, 228; Valenzano 2002, 294 e ss.). L'asimmetria di cui si vuole riparare qui lavora invece per ribaltare lo sguardo e valorizzare la differenza sessuale, affinché non sia considerata uno svantaggio bensì «l'essenza originaria di un soggetto, e non una specificazione del soggetto maschile» (Cavareo 1990, 238) che fa delle scelte ben lontane dal paradigma uniformante dell'individuo libero e uguale, universale e maschile; di inclinare insomma la bilancia verso il lavoro di cura, più femminile che maschile, facendo emergere la sua dimensione di strumento per migliorare la qualità della vita di tutti.

Invece a livello nazionale ci sono alcuni timidi tentativi che, anche se un po' "maldestri", cercano di rafforzare il coinvolgimento del padre discostandosi però dal dibattito appiattito sulla parità e neutralità dei sessi e valorizzando il lavoro femminile.

Sul tema di riposi giornalieri - cosiddetto "di allattamento" - (artt. 39 e 40 d.lgs. 151/2001), secondo cui la madre, durante il primo anno di vita del bambino, ha diritto a due permessi cumulabili di un'ora ciascuno; tali permessi sono poi riconosciuti al padre solo in alternativa alla madre o se la madre non è lavoratrice dipendente.

Un'interpretazione generosa di questo ultimo precetto ha riconosciuto il congedo al padre anche se la madre è casalinga. Si è cercato in questo modo in primo luogo di permettere un'estensione agli uomini dei tempi femminili, comunque più vicini ai ritmi naturali della vita (Loffredo 2015, 205), anche nel caso in cui la madre sia casalinga. In queste pronunce c'è il riconoscimento dell'attività svolta nell'ambito familiare come "lavoro" (Orlandini 2015, 224). Tuttavia, sebbene l'intenzione sia quella di concedere uno spazio anche al padre nella cura del bambino, tenendo quindi come riferimento il tempo delle donne, la modalità intrapresa, quella della mera estensione (tecnica giuridica diffusa) non risponde a - e non rispetta - una realtà diversa e ricca, piena di sfumature e pieghe molto differenti. Estendere al padre in maniera automatica un diritto - si parla anche in questi casi di "permessi di allattamento" - che nasce tenendo presente il corpo della madre e la sua



capacità di nutrire il neonato, svuota di significato e genera confusione simbolica nonché una perdita di senso, di valore e di ricchezza di prospettive.

Su questa critica ha fatto leva l'ennesima pronuncia del Consiglio di Stato (4993/2017) che, intervenendo nel dibattito sull'interpretazione della lett. c del art. 40, ha considerato invece che l'estensione al padre è possibile solo in presenza di situazioni che rendano temporaneamente impossibile per la madre casalinga prendersi cura del neonato, essendo lei, la madre, colei che riveste nel primo anno di vita del bambino un ruolo centrale e per tanti aspetti assai difficilmente fungibile nello sviluppo della giovane vita del neonato. Bisognerebbe però trarre tutte le conseguenze di questa argomentazione giuridica: aumentare e rafforzare il congedo di maternità e istituire altri tempi e congedi diversi per il padre.

In Italia, la situazione non è molto in sintonia con le politiche egualitarie europee ma non è ancora chiaro se questo avvenga per resistenza, disinteresse o arretratezza.

Di certo, una certa arretratezza patriarcale dell'Italia rispetto a altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, esiste, ma può rappresentare anche una risorsa che ci salvaguarda dall'assimilazione alle politiche egualitarie europee.

Luisa Muraro scrive che «in Italia, la differenza dell'esser donna era definita da altri: voleva dire a esempio essere la figlia del proprio padre, poi la moglie del proprio marito e infine la madre dei suoi figli. Per allentare questi destini, invece di dire che la differenza sessuale non fa alcuna differenza giacché siamo tutti, neutralmente, cittadini e portatori di diritti, abbiamo agito perché potesse significare altro. Che cosa? Innanzitutto proprio il fatto che significa da sé. E questo vuol dire che le donne diventano soggetti» (Muraro 2013, 75)

La lentezza e l'ostilità legislativa italiana nell'equiparare la situazione del padre a quella della madre, come disposto dall'Europa, può diventare quella risorsa, quell'occasione per riscrivere i diritti a partire da una asimmetria fondante del rapporto madre-figli e padre-figli.

Nei primissimi mesi di vita di un bambino, la protagonista è la madre (il corpo, il vincolo con il bebè, l'allattamento...), la quale ha bisogno di un tempo lento e lungo per accudire la creatura appena nata e prendersi cura di se stessa. Alla madre servono strumenti giuridici - tempo, garanzie e tutele - che le permettano di godersi i primi mesi di vita nella migliore maniera possibile. Il diritto ancora non riconosce questa esigenza e non la tutela fino in fondo. In realtà, sottostante al divieto di licenziamento della lavoratrice gestante fino a un anno di età del figlio, c'è l'interesse del diritto a non incidere nella serenità fisica e psicologica necessaria di cui ha bisogno la madre in questo periodo così intenso e coinvolgente, prevedendo solo poche eccezioni interpretate in modo restrittivo.

Quale spazio allora per la madre e quale per il padre?

La madre in questi primi mesi di accudimento del bambino ha bisogno di un *plus* di sostegno, magari da parte, appunto, del padre; oppure preferisce in quel momento delicato la vicinanza della propria madre, di una sorella o di un'altra donna che dovrebbero eventualmente poter usufruire degli appositi congedi. Immaginiamo perciò un “congedo di vicinanza alla neo-madre”, per cui sia lei stessa a decidere la persona che possa usufruirne come diritto. In questo modo la madre diventa soggetto, riappropriandosi dei concetti di tempo, di conciliazione e di lavoro in generale (Santos Fernández 2015a, 79). Tra l'altro in una realtà come quella di oggi in cui le donne si spostano e cambiano paese per lavoro, necessità, amore, desiderio ecc vivere e avere dei figli in un paese (o regione) diverso da quello in cui si hanno i legami familiari di origine è molto comune, per cui chiedere a una sorella o alla madre di trasferirsi temporaneamente al luogo in cui si partorisce per essere sostenuta è abbastanza normale e desiderabile.

Servirebbero strumenti tesi a accompagnare, rafforzare e sostenere le scelte delle donne che cercano da sé invenzioni per affrontare le sfide del “doppio sì”. Per esempio sono tantissime infatti oggi le donne che scelgono di diventare lavoratrici autonome, anche attraverso modalità di lavoro precarie, come possono essere le collaborazioni coordinate. Lo fanno per evitare le rigidità orarie che tolgono loro libertà nella gestione del proprio tempo, soprattutto in un momento come quello attuale in cui anche ricoprire posizioni classiche di lavoro subordinato non si traduce nella garanzia di ricevere tutele forti (una delle donne intervistate nel libro *Ripartire da casa* di Sandra Burchi afferma: «guadagnare poco per guadagnare poco, faccio da me» Burchi 2014, 35-93). Anche aumentare le tutele per le lavoratrici autonome renderebbe, non solo più credibili, ma anche più umana e meno sacrificata la scelta del soggetto femminile (Santos Fernández 2015a, 72-73; Nunin 2016, 109 e ss). Nel lavoro subordinato, invece, si può guardare con favore all'adozione di strumenti di “flessibilità buona”, volti a favorire il diritto delle lavoratrici (e dei lavoratori) alla gestione del proprio tempo di vita. Una di queste misure è rappresentata dai cosiddetti “congedi parentali a ore”, tali per cui si agevola il rientro graduale al lavoro della madre; un altro caso è dato dalla scelta di favorire un part-time sostenibile (Fenoglio 2016, 71 e ss.). Ancora, il lavoro a domicilio, il telelavoro e il cosiddetto *smartworking*, grazie anche allo sviluppo delle risorse e delle tecnologie informatiche, possono rappresentare dei potenziali strumenti per la conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro sia per le donne sia per gli uomini (McBritton 2014; Vallauri 2016, 123-135).

Molte delle scelte che le donne tentano di realizzare nascono spesso come risposta alla mancanza di misure effettive di sostegno del “doppio sì” da parte del diritto. Si tratta di scelte che comportano strategie autonome decise ma spesso anche fragili (Santos Fernández 2015a, 75), in quanto non rientrano ancora nell'ambito delle tutele e categorie giuridiche date, che non concepiscono le donne come soggetti liberi, autonomi e autorevoli. Abbiamo dunque bisogno di incidere sulle misure

“dis/uguali” (Gaeta-Zoppoli 1992) e dare spazio a un vero *mater iuris* che metta la madre e la sua esperienza al centro del compito e del desiderio di conciliazione.

Il padre dovrebbe certamente poter avere un tempo (congedo) per dedicarsi alle meraviglie e alle incombenze generate dalla nuova situazione familiare. Un tempo da usufruire il più possibile insieme alla madre, tempo che può collocarsi all’inizio della nascita del figlio, ma anche dopo, nel momento in cui la madre rientri al lavoro. Il vincolo tra la creatura e il padre verrebbe così costruito gradualmente, comunque all’inizio passando attraverso la madre. Anche i padri dovrebbero parlarne!

L’asimmetria che ci interessa, insomma, ci porterebbe a configurare congedi diversi rispondenti a esigenze altrettanto differenti, con tutele forti e rigide (congedi obbligatori, non trasferibili, retribuiti dall’80% al 100%) attraverso però una collocazione (e magari anche titolarità) flessibile che rendano individualizzate diverse soluzioni.

In ogni caso, la regolamentazione giuridica andrebbe ripensata, ritoccata, ricostruita a partire da una soggettività costitutivamente in relazione.

#### *Riferimenti bibliografici*

- Aa.vv. 2008. *Doppio Sì. Lavoro e maternità. Esperienze e innovazioni*, Gruppo Lavoro della Libreria delle donne di Milano.
- Ballestrero, M. Vittoria. 1998. *Corte Costituzionale e Corte di Giustizia. Supponiamo che...*, in *Lavoro e diritto*, n. 3-4.
- Ballestrero, M. Vittoria. 2009. *La conciliazione tra lavoro e famiglia. Brevi considerazioni introduttive*, in *Lavoro e diritto*, n. 2.
- Ballestrero, M. Vittoria. 2016. *La legge Carcano sulla legge delle donne e dei fanciulli*, in Passaniti, Paolo (a cura di) *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano: Franco Angeli.
- Ballestrero, M. Vittoria. 2017. *Anna Kuliscioff, il lavoro e la cittadinanza delle donne. Uno sguardo dal presente*, in *Lavoro e diritto*, n. 1.
- Burchi, Sandra e Di Martino, Teresa (a cura di). 2013. *Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro*, Guidonia (RM): Iacobelli editore.
- Burchi, Sandra. 2014. *Ripartire da casa. Lavori e reti dallo spazio domestico*, Milano: Franco Angeli.
- Calori, Chiara. 2019. *Prima creano il problema e poi trovano la soluzione*, <http://www.libreriadelledonne.it/immaginacheillavoro/prima-creano-il-problema-e-poi-trovano-la-soluzione/>
- Calvellini, Giovanni. 2016. *La volontarietà del part-time: un principio dimenticato da riscoprire?*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, n. 4;
- Calvellini, Giovanni e Tufo, Marco. 2018. *Lavoro e vita privata nel lavoro digitale: il tempo come elemento distintivo*, in *Labor*, n. 4.

- Cavarero, Adriana. 1990. *Il modello democratico nell'orizzonte della differenza sessuale*, in *Democrazia e diritto*, n. 2.
- Dagnino, Emanuele. 2017. *Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell'esperienza comparata*, in *Diritto delle relazioni industriali*, n. 3.
- Fenoglio, Anna. 2015. *Il filo rosa intessuto nel diritto del lavoro: un'analisi gender sensitive degli interventi legislativi nell'ultimo triennio*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 239/2015*, 21.
- Ferrante, Vincenzo. 2016. *A proposito del disegno di legge governativo sul contrasto alla povertà*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, n. 3.
- Gaeta, Lorenzo e Zoppoli, Lorenzo (a cura di). 1992. *Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive. Commentario alla legge 10 aprile 1991, n. 125*, Torino: Giappichelli.
- Gaeta, Lorenzo. 2018. *Appunti dal Corso di Diritto del Lavoro*, Torino: Giappichelli.
- Garofalo, M. Giovanni (a cura di). 2002. *Lavoro delle donne e azioni positive. L'esperienza giuridica italiana*, Bari: Cacucci.
- Gianformaggio, Letizia. 2005. *Eguaglianza, donne e diritto*, in Facchi, Alessandra; Faralli, Carla e Pitch, Tamar (a cura di), *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna: Il Mulino.
- Gottardi, Donata (a cura di). 2016. *La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*, Torino: Giappichelli.
- Lazzeroni, Lara. 2019. *Genere e tempi*, in *Scritti in onore di Roberto Pessi*, in corso di pubblicazione.
- Loffredo, Antonio. 2015. *Immagina che anche il lavoro maschile possa essere differente* in Santos Fernández, M. Dolores (a cura di) *Femminile e maschile nel lavoro e nel diritto*, Roma: Ediesse.
- Lucciarini, Luciana. 2019. *Doppio carico. Storie di operaie*, Catania: Villaggio Maori Edizioni.
- Masotto, Giordana; Zanuso, Lorenza e Barbieri, Pinuccia. 2014. *Cambiare il lavoro: soggettività e pratiche politiche* in *Il senso del lavoro. Pratiche e saperi di donne*, a cura del Comitato pari opportunità dell'Università deli Studi di Verona, Verona: Ombre corte.
- Masotto, Giordana. 2015. *Ancora «Immagina che il lavoro»* in Santos Fernández, M. Dolores (a cura di), *Femminile e maschile nel lavoro e nel diritto. Una narrazione differente*, Roma: Ediesse.
- Masotto, Giordana. 2018. *Il lavoro ha bisogno di femminismo, Cambio di civiltà. Punti di vista e di domanda*, Sottosopra Libreria delle donne di Milano.
- Masotto, Giordana. 2019. *La scommessa del care: lavoro, cura, lavoro di cura*, consultabile in: [http://www.libriadelledonne.it/report\\_incontri/la-scommessa-del-care-lavoro-cura-lavoro-di-cura-2/](http://www.libriadelledonne.it/report_incontri/la-scommessa-del-care-lavoro-cura-lavoro-di-cura-2/)
- McBritton, Monica. 2014. *Il lavoro che avvicina. L'esperienza Telelab (Laboratorio di telelavoro e conciliazione) e l'Università di Salento*.
- Mora Cabello de Alba, Laura. 2007. *Del malabarismo cotidiano a una nueva civilización más allá de la igualdad. La reconciliación de la vida laboral y familiar*, in *Revista de Derecho Social*, n 37.
- Muraro, Luisa. 2013. *Non si può insegnare tutto*, Brescia: La Scuola editrice.
- Muraro, Luisa. 2016. *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Circolo della Rosa, Milano, 2 marzo 2016, consultabile in: <http://www.libriadelledonne.it/il->

contratto-sessuale-i-fondamenti-nascosti-della-societa-moderna-2/

- Niccolai, Silvia. 2017. *Ikea, il diritto non è solo affare di donne*, consultabile in: <http://www.libreriadelledonne.it/immaginacheillavoro/silvia-niccolai/>
- Orlandini, Giovanni. 2015. *Riflettendo su «Immagina che il lavoro»* in Santos Fernández, M. Dolores (a cura di), *Femminile e maschile nel lavoro e nel diritto*, Roma: Ediesse.
- Pacella, Gemma. 2016. *Il linguaggio giuridico di genere: la rappresentazione sessuata dei soggetti nel diritto e nella regolamentazione lavoristica*, in *Lavoro e diritto*, n. 3;
- Pateman, Carole. 2015. *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, trad. italiana di Cinzia Biasini, introduzione di Olivia Guaraldo, Bergamo: Moretti&Vitali.
- Pavlou, Vera. 2018. *Percorso di lettura sulla dottrina femminista di diritto del lavoro*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, n. 3.
- Santos Fernández, M. Dolores. 2014. *Le madri costituenti e il lavoro femminile*, in Gaeta, Lorenzo (a cura di), *Prima di tutto il lavoro*, Roma: Ediesse.
- Santos Fernández, M. Dolores. 2015a. *Derecho, trabajo y diferencia sexual*, Albacete: Bomarzo.
- Santos Fernández, M. Dolores. 2015b. *Introduzione. Il senso del lavoro*, in Santos Fernández, M. Dolores (a cura di) *Femminile e maschile nel lavoro e nel diritto. Una narrazione differente*, Roma: Ediesse.
- Santos Fernández, M. Dolores. 2016. *Verso un nuovo patto sessuale: dalla Costituente del 1946 ad oggi*, sito Libreria delle donne di Milano, 5 gennaio, consultabile in: <http://www.libreriadelledonne.it/immaginacheillavoro/verso-un-nuovo-patto-sessuale-dalla-costituente-del-1946-a-oggi/>
- Santos Fernández, M. Dolores. 2019. *Prefazione. Quando le lavoratrici si raccontano*, in Lucciarini, Lorian, *Doppio carico. Storie di operaie*, Catania: Villaggio Maori Edizioni.
- Tinti, A. Rita. 2009. *La conciliazione e le misure di sostegno sulle azioni positive di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000*, in *Lavoro e diritto*, n. 2.
- Tonnarelli, Annalisa e Vallauri, M. Luisa. 2019. *Povertà femminile e diritto delle donne al lavoro*, in *Lavoro e diritto*, n. 1.
- Valenzano, Rosalba. 2002. *La nozione di azione positiva nel dibattito italiano*, in Garofalo, M. Giovanni (a cura di), *Lavoro delle donne e azioni positive. L'esperienza giuridica italiana*, Bari: Cacucci.
- Voza, Roberto. 2015. *Le misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 1.

Sofie della Vanth

## *L'amore matriarcale. La valorizzazione della vita di madre e donna nelle società matriarcali*

Le società matriarcali sono delle organizzazioni comunitarie che partono dalla convinzione e dalla pratica della CONNESSIONE: sia l'individuo sia la comunità si intendono come intessuti, in quanto particella minuscola ma responsabile, in un insieme molto più grande, enigmatico, meraviglioso, pieno di incanto e pieno di supporto. Questa cornice, diversa da quella patriarcale che siamo abituate/i a considerare "normale", richiede un altro linguaggio e un altro approccio di ricerca. Richiede poesia e umiltà.

Appoggiandomi agli studi matriarcali moderni<sup>39</sup> riporto qui la definizione di matriarcato che è stata elaborata in più di quarant'anni di ricerca sulle comunità matriarcali, matrifocali e matrilineari sia attuali sia storiche, che si distinguono dalla società patriarcale per l'organizzazione economica, sociale, culturale, politica e spirituale. Come riporta Tazi-Preve (2017, 151): "Intorno al 1800 circa la metà dei popoli detti in tedesco "allo stato naturale" (Naturvölker) erano matrilineari, nel *World ethnographic sample* degli anni '60 (Murdoch 1965) sono catalogati come matrilineari il 15% delle 565 società elencate, 44% patrilineari e 36% bilaterali. oggi le società egualitarie e matrilineari sono pochissime, e assediate da quelle patriarcali".

Intanto può essere utile definire tutto ciò che il matriarcato non è:

- non è il rovescio del patriarcato al femminile, come spesso viene compreso e definito;
- non è una struttura gerarchica in cui un essere vale più di un altro;
- non si basa su dominio e sottomissione;
- non sfrutta in modo distruttivo le persone, l'ambiente e la Terra;
- non prevede proprietà privata e non contempla l'accumulo, non genera povertà e/o ricchezza personale;
- non si basa sulla coppia mononucleare isolata;
- non obbedisce a un Dio geloso e maschile.

---

<sup>39</sup> Fondati da Heide Goettner-Abendroth, una delle massime ricercatrici sul matriarcato. Il suo volume *Le società matriarcali?* (Venexia 2015) raccoglie le sue ricerche degli ultimi trent'anni, l'edizione tedesca è ancora più corposa.

Il matriarcato invece si definisce in positivo tramite i seguenti elementi:

#### Economia del dono

- condivisione egualitaria dei beni: si pratica la sussistenza tramite l'economia del DONO (grandi feste in caso di momentanea accumulazione di ricchezza – per esempio un grande raccolto agricolo) per ridistribuire equamente le risorse;
- non esiste la proprietà privata: è la “matriarca” che custodisce i beni in accordo con le decisioni prese insieme e in attenzione dei bisogni di ogni elemento del clan;
- il riconoscimento di una persona all'interno della comunità si basa sulla sua capacità di condividere invece di accumulare.

#### Politica del consenso

- orizzontalità nelle decisioni politiche comunitarie: ogni persona – bambine/i, donne e uomini – ha una sua voce nella ricerca del consenso. I delegati (spesso maschi) riferiscono le scelte fatte, senza avere facoltà decisionali;
- regionalità al posto dell'organizzazione in Stati: bisogna conoscersi per agire insieme;
- il metodo decisionale è quello del consenso, in cui è valorizzata la posizione del dubbio e del dissenso: il disaccordo è accolto come utile fonte di verifica e ispirazione.

#### Cultura della Dea

- rispetto e venerazione della fonte della vita fisica e spirituale, che è la Terra, la Natura, l'eterna ciclicità delle manifestazioni materiali;
- valorizzazione delle qualità materne: la generazione della vita e la sua tutela – nutrire, proteggere, accompagnare e sostenere la vita nel suo percorso ciclico dalla nascita alla morte è considerato il fulcro della convivenza e della sopravvivenza, fonte di stabilità; “essere una buona madre” vale quale massima per entrambi i sessi.

#### Vita sociale del clan

Questo è ciò che distingue più chiaramente la posizione e il vissuto della madre e della donna nel matriarcato rispetto al patriarcato:

- organizzazione in clan con al centro la donna: iniziatrice e generatrice, fulcro spirituale, responsabile del benessere materiale e psichico del clan e di ogni suo membro, e del contatto benevolo con le manifestazioni non-materiali, le/gli antenate/i, le forze elementari;
- l'intensità dell'amore, dell'erotismo e della sessualità può essere vissuta liberamente nell'"unione in cammino" (termine per/invece di "coppia" nel linguaggio matriarcale dei Moso<sup>40</sup>) chiamato anche "matrimonio di visita" nel linguaggio antropologico: dopo l'iniziazione, intorno all'età di 13 anni, le giovani donne ricevono una stanza appartata dalla casa del clan, in cui possono ricevere gli amanti ed esplorare la loro vita erotica e amorosa; l'amato<sup>41</sup> viene in visita per la notte e all'alba torna al suo clan di appartenenza;
- responsabilità genitoriale condivisa: ogni donna è considerata madre indipendentemente dal fatto di aver procreato personalmente, e le bambine/i bambini sentono di vivere insieme con molte madri e molti padri, molte nonne e nonni, molte zie e zii;
- il fratello della madre è la figura paterna più importante per la prole del clan; il padre fisico può avere contatti con le figlie/i figli ma non ha la stessa importanza e le stesse responsabilità.

Le società matriarcali sono società egualitarie che non conoscono violenza, povertà e distruzione dell'ambiente, al cui centro è messa sia la donna, riconosciuta come portatrice della vita, sia la sacralità di qualsiasi manifestazione della vita.

Nella cultura patriarcale l'impostazione del nucleo familiare basato sulla coppia è intimamente intrecciato con la sicurezza e quindi con la sopravvivenza. Nella famiglia vi è la sicurezza economica, la reputazione sociale, l'appartenenza a un tessuto sociale, la protezione o l'incolumità fisica e psichica. Queste interdipendenze esistenziali sono spesso il motivo per cui non è facile uscire da situazioni non più soddisfacenti a livello emotivo o addirittura situazioni di violenza.

Nella pratica matriarcale invece la sicurezza è garantita dal clan, mentre il rapporto erotico/sessuale/amoroso è slegato da motivi di accettazione sociale e sopravvivenza. La relazione erotica/amorosa, con la sua qualità passionale ed emotiva mutevole non è considerata una base affidabile per costruirvi sopra delle comunità armoniose e durevoli.

---

<sup>40</sup> La società matriarcale dei Moso vive da millenni sulle sponde del lago Lugu nello Yunnan in Cina. Vedi nella bibliografia le opere di Francesca Rosati Freeman che documentano le loro modalità di vita.

<sup>41</sup> Per quanto si sa dagli studi matriarcali moderni, nei matriarcati prevale il rapporto eterosessuale. Esiste però in varie culture la possibilità per una giovane donna, così come per un uomo, di decidere di "cambiare genere": vivrà da quel momento in poi, con l'approvazione e il sostegno della comunità, la vita del genere scelto, inclusi i lavori specifici, il ruolo sociale così come le relazioni amorose, che avrà quindi con una persona del suo stesso sesso.



Il clan di appartenenza non smette mai di essere casa – accoglienza, sicurezza, abitazione, responsabilità condivisa, partecipazione economica e comunitaria, appartenenza spirituale – in una totale indipendenza dalle relazioni amorose dei suoi membri.

Nel caso di conclusione di un rapporto amoroso/erotico – molto più semplice e agevole in assenza di aspetti di sicurezza legati ad esso – la prole non subisce nessun trauma; per loro il riferimento parentale rimane stabile.

La donna quindi, nella nuova o ripetuta esperienza di dare alla luce una nuova vita, di nutrirla, sostenerla nella sua crescita e accompagnarla, è appoggiata dalla sua famiglia d'origine, composta dalle sue madri, zie e zii (che possono essere il suo riferimento paterno), nonne e nonni, sorelle e fratelli. Le nasciture e i nascituri sono considerati reincarnazioni di antenate e antenati già appartenenti al clan.

Non esistono e non si potrebbero neanche immaginare o ipotizzare:

- la gelosia: dal momento che non esiste proprietà privata e che gli aspetti relativi alla sicurezza sono garantiti, non c'è motivo per avere qualcosa in contrario a un'espansione dell'amore; la gelosia è un fenomeno abbastanza deriso nelle società matriarcali;
- la violenza: in genere nasce da una condizione di disagio; la violenza può essere definita come qualsiasi azione che qualcuno fa su un altro essere basandosi sulle proprie necessità senza negoziazione;
- la violenza contro le donne: le donne, dalle quali tutte e tutti nasciamo, sono considerate rappresentanti della sacralità della vita - impossibile nutrire sentimenti di odio rivolto alle esse o a qualsiasi altra manifestazione della vita;
- le decisioni altrui sul corpo delle donne: impensabile decidere, da maschi, sulle questioni procreative femminili; esiste nella casa del clan una stanza riservata alla nascita e alla morte, ambiti di competenza esclusivamente femminile;
- la necessità di procreazione personale con un senso di proprietà, realizzazione personale o continuità della stirpe patrilineare: ogni membro della società, in quanto appartenente a un clan, è già figura paterna o materna, sorella, fratello, madre, padre, nonna, nonno.
- la mercificazione del corpo delle donne nel senso dello scambio di sesso con denaro com'è praticato nella tratta e nella prostituzione.

A questo punto vorrei esplorare un po' di più il vissuto sentimentale ed erotico possibile per le donne nel matriarcato. Nel matriarcato l'amore è libero, lo dice chi ci vive, ad esempio le donne Moso. Chi si sente attratta o attratto da qualcuno comunica il suo interesse per l'altra persona

flirtando. Sono soprattutto le donne a scegliere con chi condividere la propria sensualità e sessualità. Le donne di una certa età sono molto stimate per la loro esperienza e rilassatezza. Caliamoci così nel momento dell'avvenimento, così come può essere vissuto da parte della donna, in modo da "assaggiare" un'altra organizzazione culturale:

*Provo un'attrazione, qualcuna/o mi piace. Fa parte della mia cultura esprimere tranquillamente la mia sensualità e mettere in atto la mia "danza di Venere" fatta di sguardi, gesti, parole, approcci, seduzione.*

*Non ho bisogno di nascondermi. In questo gioco della vita non esiste vergogna, né per la mia sensualità né per il mio corpo. Fin da piccola vivo la mia fisicità in modo molto naturale e vedo nelle mie madri e zie la sensuale fierezza dell'essere donna, portatrice di vita, consapevole del ruolo centrale che incarnano per la sopravvivenza e il benessere del clan.*

*Invito il mio prediletto (o la mia prediletta) nel mio talamo, in una stanza appartata della grande casa del clan, allestita proprio per lasciare che ognuna abbia la sua privacy e il suo spazio intimo per vivere ed esprimere la propria sessualità.*

*Dopo un corteggiamento, che forse ha avuto luogo durante una delle tante feste create per divertirsi ma anche per favorire gli incontri, la persona che ha passato la notte nella mia stanza si alza con il sorgere del sole (spesso cantando della grazia vissuta) per tornare subito al suo clan di appartenenza e svolgere le sue mansioni quotidiane, fra cui la cura della prole della sorella.*

*Io invece - da donna, forse madre, sorella, nonna, sicuramente figlia - mi alzo per salutare le/i figlie/i del clan (che possono essere mie/i ma anche no) e iniziare la giornata condividendo con le altre la responsabilità per il benessere collettivo.*

Non sono, da donna, economicamente dipendente da un uomo o a lui subordinata.

Non devo per nessun motivo nascondere emozioni, vergognarmi per una sensualità vivace, fingere fedeltà laddove desidero sperimentare la diversità e l'energia vitale del sentimento erotico.

Non sono considerata puttana se non rimango con una persona per tutta la mia vita. Coltivare incontri mutevoli non è considerato deplorabile, anzi è apprezzato in quanto preziosa occasione di apprendimento relazionale.

Ho piena sovranità sulla mia vita sentimentale e sessuale, sono cresciuta con insegnamenti che mi permettono di sentire bene cosa voglio e cosa non voglio. Sono io a decidere con chi stare, quando e per quanto. Posso finire un rapporto in ogni momento senza mettermi per questo in una situazione

di precarietà, pericolo o insicurezza economica, senza subire persecuzioni né incorrere in un rischio per la mia vita (stalking / violenza di genere / femminicidio) e senza suscitare il rancore della persona lasciata e/o del suo clan.

Non esiste la gelosia. Esiste invece un senso di sicurezza ancorato nella vita quotidiana del mio clan di appartenenza – non ho nessun motivo per non godere della felicità altrui.

Sono soddisfatti i miei bisogni fondamentali di essere riconosciuta, di essere vista, di essere protetta, di avere un tetto sulla testa e le risorse per nutrirmi, di essere abbracciata da una comunità e radicata in una visione spirituale condivisa.

Non esiste, nella mia cultura, una svalutazione del mio essere donna, anzi. La divinità più potente, più venerata nella sua qualità di rigeneratrice, nella ciclicità naturale dell'essere, e onnipresente in tutti gli aspetti della mia cultura è femminile. Sono considerata una sua rappresentazione e come tale elargisco la mia/sua inesauribile energia vitale nell'attrazione fisica e nel vivere e condividere la mia sessualità.

Anche l'antropologa Peggy Reeves describe così i Minangkabau di Sumatra, nella sintesi di Luciana Percovich (2009, 204):

Seguendo l'*adat*, ossia la tradizione, la via indicata e codificata dalle antenate/i, questo popolo è oggi una società ugualitaria tra donne e uomini, libera dallo spettro dello stupro, dell'aborto, dei figli "illegittimi", della depressione *post partum*, degli infanticidi o dell'impossibilità di diventare madri (tutti splendidi doni del nostro presente "governato" dal patriarcato), come per lunghi millenni lo sono state le società matrifocali del passato remoto.

Paragonando le condizioni di donna, madre e compagna nelle società matriarcali alla situazione attuale nel patriarcato si evidenzia che:

- nessuno può prendere decisioni sul mio essere e sulla mia vita in nessuno dei suoi ambiti, senza il mio consenso;
- la maternità non è vissuta in isolamento e sotto minaccia di violenza – anche quella che consiste nel non poter prendere decisioni, nell'essere sottoposta ai dettami dello Stato in modo paternalistico, la violenza nell'immaginario che riguarda l'assegnazione di ruoli rigidi, la violenza del considerare le donne esseri inferiori al servizio dei bisogni maschili – violenza generata da un'instabilità di base condivisa nel patriarcato, da uno stato di distacco dalla fonte della vita e dall'abbondanza naturale ed effettiva della Terra Madre che ci ospita.

L'inizio di un possibile ribaltamento fondamentale politico, economico e socio-culturale in cui non sarebbe più necessario doverci occupare di violenza continua verso le donne può nascere solo da noi donne, dal nostro lavoro interiore prima ancora che dall'espressione esteriore, e da un ritrovamento della solidarietà fra donne nella RICONNESSIONE al nostro profondo sapere di custodi dei segreti della vita e della morte.

### *Riferimenti bibliografici*

- Bachofen, J.J. 1988. *Il matriarcato. Ricerca sulla ginocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, 2 voll. Torino: Einaudi (edizione originale 1861). Eisler, Riane. 2011. *Il calice e la spada*. Udine: Forum Edizioni.
- Eisler, Riane. 2012. *Il piacere è sacro*. Udine: Forum Edizioni.
- Federici, Silvia. 2015. *Il Calibano e la Strega*. Milano: Mimesis.
- Gimbutas Marija. 2005. *Le dee viventi*. Rimini: Hermes.
- Gimbutas Marija. 2008. *Il linguaggio della dea*. Roma: Venexia.
- Gimbutas Marija. 2012. *La civiltà della dea*. Tarquinia: Stampa Alternativa.
- Göttner-Abendroth, Heide. 2013. *Le società matriarcali. Studi sulle culture indigene del mondo*. Roma: Venexia;
- Göttner-Abendroth, Heide. 2018. *Società di Pace*. Roma: Lit Edizioni Srl.
- Mathews, Freya. 2018. *Per amore della materia. Un panpsichismo contemporaneo*. Roma: Magi Edizioni.
- Percovich, Luciana. 2007. *Oscure madri splendenti*. Roma: Venexia.
- Percovich, Luciana. 2009. *Colei che dà la vita, colei che dà la forma*. Roma: Venexia.
- Reeves, Peggy. 2002. *Women at the center. Life in a modern matriarchy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Rosati Freeman, Francesca. 2010. *Benvenuti nel paese delle donne*: Menfi: XL Edizioni;
- Rosati Freeman, Francesca. 2014. *Nu Guo – Nel Nome della Madre*.  
Video: <http://www.francescarosatifreeman.com/ita/video.html>.
- Tazi-Preve, Mariam Irene. 2017. *Das Versagen der Kleinfamilie: Kapitalismus, Liebe und der Staat*. Opladen-Berlin-Toronto: Barbara Budrich.
- Santamato, Mirella. 2016. *Quando Troia era solo una città*. Torino: Uno Editori.
- Vaughan, Genevieve. 2005. *Per-donare*. Milano: Meltemi.

Mariachiara Feresin e Patrizia Romito

### *Violenza dopo la separazione, bigenitorialità e mediazione familiare*

Tutti gli Stati dell'Unione Europea riconoscono il diritto dei bambini ad avere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. Pertanto, in caso di separazione o divorzio, il tribunale deve tenere in considerazione, nelle decisioni sull'affidamento dei figli, il miglior interesse del bambino. In Italia negli ultimi dieci anni c'è stata un'inversione di tendenza, sia nelle separazioni che nei divorzi. Infatti, se fino al 2005, l'affido esclusivo dei figli alla madre era la tipologia predominante, con l'entrata in vigore della Legge 54/2006, è stato introdotto come norma l'istituto dell'affido condiviso tra entrambi i genitori. L'affido condiviso viene così designato come modello principale da utilizzare nei casi di separazione e affido dei figli, e la mediazione familiare viene suggerita come strumento da utilizzare al fine di raggiungere un accordo tra i genitori, con particolare riferimento alla tutela degli interessi dei bambini. Il "miglior interesse dei bambini" è così espresso in termini di affido condiviso e diritto alla bigenitorialità.

Questa legge è stata riformata con l'introduzione della legge 219/2012 e del decreto legislativo n. 154/2013. Il principio di bigenitorialità è stato riaffermato ma in modo più complesso. Si parla infatti di "valutazione prioritaria" dell'affidamento a entrambi i genitori, prevedendo però l'affidamento esclusivo a uno solo nei casi in cui l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore.

In un contesto di violenza domestica, l'applicabilità del concetto di bigenitorialità e della mediazione familiare è a dir poco controversa, nonché oggetto di discussione.

#### *La violenza dopo la separazione contro le donne e i bambini.*

La violenza contro le donne è ancora un problema ampiamente diffuso: in Europa, una donna su tre ha subito durante la vita una qualche forma di violenza, perlopiù agita da partner o ex partner (FRA 2014). Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa. In queste fasi aumenta il rischio di escalation della violenza e la possibilità di un esito letale: omicidio della madre, omicidi plurimi, omicidio-suicidio (CISMAI 2017).

Sebbene la violenza sia un fattore cruciale per molte donne nella decisione di porre fine alla relazione (Kurz 1996), la separazione non sempre interrompe la violenza e le donne che hanno figli con il partner violento hanno un rischio maggiore di esperire violenza dopo la separazione (Campbell et al. 2003; Hardesty e Chung 2006). Numerose ricerche hanno dimostrato che violenza

fisica, molestie e stalking spesso continuano e aumentano dopo la separazione e molto spesso coinvolgono anche i figli (Jaffe et al 2003; Rivera et al. 2012; Bailey 2013). In uno studio pionieristico di Radford (1997), 53 donne che si erano separate da un partner violento sono state seguite per alcuni anni: 50 tra loro avevano subito aggressioni gravi e ripetute, spesso in occasione degli incontri con l'ex partner per "scambiarsi" i bambini; una di loro era stata uccisa e un bambino su due aveva subito aggressioni fisiche o abusi sessuali dal padre durante le visite. Uccisioni di donne e bambini, in presenza di una storia di violenza domestica, si verificano spesso dopo la separazione (Hotton 2001), anche durante le visite padre-figlio (Saunders 2004).

Inoltre, molti partner violenti sembrano utilizzare il sistema legale e giudiziario per mantenere i contatti con la ex partner e continuare ad esercitare violenza (Bancroft e Silverman 2004; Slote et al. 2005; Hardesty e Ganong 2006).

Gli effetti a lungo termine della violenza domestica vengono ignorati quando i professionisti suppongono che la violenza termini con la separazione e che quindi non dovrebbe avere alcun effetto sulle decisioni relative all'affidamento (Haselschwerdt et al. 2011).

### *Mediazione familiare e violenza domestica*

La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio e viene utilizzata soprattutto in presenza di figli/e (Casas Vila 2017). Quindi, quando i genitori non riescono a risolvere autonomamente le controversie legate all'affidamento, il tribunale potrebbe richiedere la mediazione familiare per aiutare i genitori a risolvere i conflitti e a raggiungere accordi di cooperazione volti a garantire i diritti e il benessere dei figli/e (Casas Vila 2017).

In Italia, la mediazione familiare deriva dal modello sistemico ed è resa, in pratica, obbligatoria nei casi di affidamento condiviso come passo preliminare da svolgere nel processo di separazione presso il consultorio familiare. Gli esiti della mediazione vengono considerati preparatori alla "miglior" soluzione legale in relazione ai figli. L'obiettivo della mediazione familiare è far concentrare i due ex-coniugi sul loro ruolo genitoriale, separandolo da quello avuto nella coppia.

L'utilizzo della mediazione familiare è possibile nelle situazioni in cui sia rispettato il principio di uguaglianza tra le parti. Il rispetto di tale principio implica che la mediazione familiare non possa essere utilizzata nelle situazioni di violenza domestica (es. Rivera et al. 2012). Infatti, come riporta Rioseco (1999), il ricorso alla mediazione familiare in situazioni di violenza domestica, lede i diritti umani delle donne. Obbligare le vittime a stare in presenza del loro abusante e discutere con lui può essere pericoloso e i pattern di potere e controllo messi in atto dall'uomo violento potrebbero continuare durante gli incontri di mediazione, portando le donne vittime di violenza ad essere meno

capaci di prendere decisioni volte alla protezione e alla sicurezza loro e dei figli, e anche di negoziare accordi economici e sull'affidamento (Imbrogno e Imbrogno 2000; Johnson et al. 2005; Rivera et al. 2012).

Per prevenire queste situazioni, nel 2010 le Nazioni Unite hanno raccomandato che “la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria”. Inoltre la “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, nota come Convenzione di Istanbul, primo strumento europeo legalmente vincolante per la protezione di donne e bambini dalla violenza, in quanto ratificata dall'Italia nel 2014, dichiara all'Articolo 48:

1. Le Parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Inoltre stabilisce nell'Articolo 31 “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”:

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Ciononostante, spesso i professionisti falliscono nell'individuare la violenza del partner (es. Saunders et al. 2015, Feresin et al. 2018). Ricerche internazionali hanno messo in evidenza come sia pratica comune e diffusa quella di non considerare la violenza domestica come un elemento chiave da considerare quando i tribunali si apprestano a valutare le competenze genitoriali in fase di affidamento (es. Dunford Jackson 2014). Una ricerca negli USA mostra addirittura come le madri che sollevano la questione della violenza subita ricevano decisioni meno favorevoli sull'affidamento dei figli e abbiano meno probabilità di ottenere l'affido esclusivo (Silberg et al. 2013).

Gli uomini autori delle violenze invece sono spesso visti in modo più favorevole rispetto alle donne vittime della loro violenza; questi uomini possono infatti apparire più adatti e manipolare i mediatori esprimendo il desiderio di affidamento condiviso (es. Harrison 2008). I padri accusati di

aver agito violenza domestica, infatti, hanno la stessa probabilità dei padri non violenti di ottenere la custodia dei figli/e (Kernic et al. 2005; Pranzo 2013; Saccuzzo e Johnson 2014).

La mediazione, l'affido condiviso e la bigenitorialità "collaborativa" dopo il divorzio sono irrealistici e pericolosi in presenza di una storia di violenza domestica (es. Hardesty 2002; Johnson et al. 2005).

Ciononostante, prove empiriche dimostrano gravi limitazioni e mancanze nella valutazione sia della violenza che degli abusi sui bambini nella mediazione familiare applicata ai casi di affidamento dei figli e che la maggioranza dei mediatori preferisce ricorrere all'affido condiviso, anche in queste situazioni (Beck e Raghavan 2010; Silberg et al. 2013).

### *Metodologia della ricerca*

Questo è in Italia il primo studio, condotto con metodo qualitativo-esplorativo<sup>42</sup>, che investighi la gestione dei casi di affidamento in presenza di violenza del partner. Essendo una ricerca qualitativa, i risultati non possono essere generalizzati. Scopo della ricerca qualitativa è esplorare l'attuazione (o meno) del principio di bigenitorialità e il ruolo della mediazione familiare nella gestione dell'affido dei figli in situazioni di violenza dopo la separazione, analizzando le esperienze, conoscenze e significati di differenti attori sociali, quali avvocati/e, assistenti sociali e donne separate con figli, vittime di violenza da parte del partner. Il contesto geografico di questo studio è l'Italia, dove la pratica della mediazione familiare è regolamentata, dal 2014, dalla Convenzione di Istanbul.

I dati sono stati raccolti attraverso interviste faccia a faccia semi-strutturate, condotte utilizzando l'approccio della "long interview" (Kauffman 2009). Sono state registrate, trascritte parola per parola, anonimizzate e analizzate qualitativamente. Il campione è stato costruito attraverso un "campionamento a valanga", che ha visto partecipi 5 avvocati/e, 15 assistenti sociali e 15 donne separate con figli/e, vittime di violenza del partner. Abbiamo scelto di non intervistare i padri separati coinvolti in situazioni di conflitto per l'affido dei figli e questa scelta è dovuta al fatto che la Convenzione di Istanbul stabilisce chiaramente che la violenza domestica è una "violenza di genere", agita in misura fortemente maggioritaria dagli uomini sulle donne in un contesto di discriminazione più generale. Così come i documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare le più recenti Linee Guida (WHO 2013; De Girolamo e Romito 2014), la Convenzione afferma la necessità di adottare, negli interventi e nella ricerca sulla violenza domestica, un approccio di genere. In una situazione come quella relativa all'affido dei figli in un contesto di

---

<sup>42</sup> Per un approfondimento metodologico si veda Denzin e Lincoln 2005.



violenza, è quindi legittimo basarsi in maniera prioritaria sulla narrazione della donna, arricchita e validata da documenti oggettivi.

Il criterio di selezione per i professionisti era aver precedentemente trattato casi di affidamento dei figli, mentre per le donne aver esperito violenza domestica, aver almeno un figlio minorenni con l'autore della violenza e non avere più una relazione intima con l'ex partner violento. Tutte le donne sono state coinvolte nello studio attraverso due Centri antiviolenza. La ricerca di intervistati è stata condotta in diverse regioni del nord Italia in modo da aumentare la validità dei dati e dei risultati.

Le interviste agli avvocati/e hanno affrontato i seguenti temi: procedure legali nei casi di affido dei figli in situazioni di violenza domestica; mediazione; Convenzione di Istanbul e sua applicazione. Quelle alle assistenti sociali invece si sono focalizzate su: affido dei figli e violenza domestica: ruolo dei Servizi sociali; pratiche di mediazione; Convenzione di Istanbul. Infine, le interviste alle donne si sono concentrate su: storia di violenza domestica e questioni legate all'affido dei figli; procedimenti legali: azioni del tribunale, assistenti sociali e mediatori; mediazione: esperienza ed esiti.

La partecipazione alla ricerca è stata volontaria. Anonimato, riservatezza e consenso informato sono stati garantiti. Lo studio ha seguito le norme etiche delineate dal rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 2001) e dall'Associazione Italiana di Psicologia per la ricerca in Psicologia. La ricerca è stata approvata dal Comitato Etico dell'Università degli Studi di Trieste.

### *Descrizione del campione*

I 5 avvocati/e intervistati/e (4 donne e 1 uomo) avevano tra i 39 e i 59 anni (media=47,4). Praticavano dai 3 ai 25 anni (media=12,4).

Le 15 assistenti sociali (14 donne) avevano un'età compresa tra i 30 e i 60 anni (media=40). Lavoravano presso un Servizio sociale, con esperienza dai 4 ai 34 anni (media =14).

Le 13 donne (11 italiane) avevano tra i 28 e i 57 anni (media =41,8). Le due straniere provenivano dall'est Europa. Complessivamente il livello d'istruzione era medio-alto e tutte erano occupate. Quattro donne avevano un figlio/a, sette donne due figli/e, una donna tre figli/e e una donna cinque figli/e. I figli/e avevano tra 1 e 28 anni al momento dell'intervista. Tutte le donne intervistate avevano subito violenza psicologica, 11 violenza fisica e 6 violenza sessuale da parte dell'ex-partner.

I figli avevano assistito agli episodi di violenza e spesso erano stati direttamente abusati. Tutte queste donne hanno subito violenza anche dopo la separazione.

### *L'occultamento della violenza del partner: eufemizzazione e separazione*

Malgrado i pattern di potere e controllo agiti dal partner violento durante la relazione continuino nel dopo la separazione, i risultati mostrano che la violenza viene occultata durante il processo di affidamento. L'occultamento della violenza avviene attraverso due tecniche principali:

- 1) l'eufemizzazione;
- 2) la separazione.

La tecnica dell'eufemizzazione consiste nell'etichettare un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, tale da offuscarne la gravità o la responsabilità di chi l'ha compiuto (Bandura 1996; Romito 2005).

Un' applicazione di questa tecnica si ha quando la *violenza*, caratterizzata da un'asimmetria di potere, viene etichettata come *conflitto*, caratterizzato invece da una simmetria di potere.

Dalle interviste alle assistenti sociali emerge un'incapacità di rilevare la violenza domestica, che viene puntualmente chiamata conflitto. Per esempio, nella seguente citazione, l'assistente sociale (AS) chiama "situazione conflittuale", un caso in cui la donna con i due bambini/e ha cercato protezione in una casa protetta dopo anni di violenze:

La signora chiede la separazione e lui voleva separarsi (...) C'è poi stato un episodio forte e lei ha deciso di andare fuori casa con i figli (...) Ora lui, che non accetta assolutamente la separazione, cerca di attirare a sé la signora, tirando verso di sé i figli, quindi un po' li strumentalizza... quello che un po' succede, forse, quasi in tutte le situazioni conflittuali (AS14).

Anche le situazioni in cui la violenza è fisica ed evidente, non vengono etichettate come violenza.

In una situazione altamente conflittuale... lei le prendeva di "santa ragione" (AS15).

Nessun assistente sociale sembra aver posto attenzione alla distinzione tra conflitto e violenza. Il fatto che la violenza e le sue conseguenze non siano riconosciute permette di rendere la mediazione in questi casi accettabile.

Nella seguente citazione, una donna ha riportato che l'ex partner ha continuato a commettere violenza contro di lei durante gli incontri di mediazione:

Lui in mediazione si permette di fare quello che vuole, mi ha già detto che sono la persona più viscida, più falsa, più schifosa e più meschina, che non riesce a guardarmi in faccia da quanto brutta e antipatica sono, che ho detto solo falsità, che io devo i bambini e che lui non è un violento, grida, urla anche durante la mediazione tanto che sono costretta a zittirlo, cioè,

se fosse per loro (mediatrici), loro hanno già detto due volte “questa mediazione non è fattibile”, perché siamo sempre troppo conflittuali (Donna1).

Se i professionisti non hanno sempre in mente la distinzione che intercorre tra conflitto e violenza, l’etichetta “conflitto” viene utilizzata senza indagare la presenza di violenza, e così mediazione e affido condiviso vengono raccomandati anche nei casi di violenza.

La violenza domestica è ignorata anche attraverso la tattica della separazione, con la quale i coniugi (o ex) vengono presentati come persone distinte in quanto maltrattante e maltrattata e in quanto genitori. Le violenze perpetrate dagli ex partner contro le donne e i figli nel periodo della convivenza vengono ignorate, in quanto, come asserito dalle assistenti sociali citate qui sotto, non riguardano la condizione presente di genitorialità:

La signora ha paura di lui, lui è arrabbiato per le denunce, lui ritiene di essere stato imbrogliato, lei ritiene che lui sia un violento, in tutto questo c’è il bambino! E qui, cosa succede? La solita situazione da separazione dove tu devi saper separare, proprio tu nella tua testa di operatore, qualunque operatore tu sia, la situazione coniugale da quella genitoriale. E qui tutta la mediazione che è stata fatta! (...) Perché la mediazione funziona sul proprio funzionamento, come coppia potete anche far schifo, ma non ci interessa, sono cose vostre, ma come genitori potete essere meravigliosi! (AS8).

Bisogna però appunto tralasciare tutte ’ste cose di vissuto, rispetto alla relazione col partner, e... e... focalizzarsi sulla genitorialità (AS4).

Separando la dimensione di coppia da quella genitoriale, la storia di violenza viene ritenuta irrilevante e scompare. Scomparendo la violenza, la mediazione familiare e la bigenitorialità vengono ritenute legittime e necessarie anche in questi casi.

#### *La mediazione al servizio dei padri violenti*

Non solo la violenza è occultata durante il processo di mediazione e le donne rischiano di subire violenze durante questi incontri, ma la sola menzione della passata o presente violenza può mettere le donne in una posizione di svantaggio circa l’affidamento dei figli, perché portano le operatrici a credere che lei si sia inventata tutto o voglia vendicarsi. Per queste ragioni, alcuni avvocati/e, paradossalmente, suggeriscono alle loro clienti di omettere la loro storia di violenza.

La mediazione ha causato danni a me perché questa dottoressa intanto è pericolosa. La mia avvocata mi aveva detto di star attenta, di non parlare mai male del padre, di non raccontare

niente di quello che ho subito, di non raccontare niente perché è meglio di no. Quindi io andavo là con il magone (Donna2).

Ma che cosa accade invece ai padri violenti? I nostri risultati suggeriscono che loro non subiscono effetti negativi. Il ruolo del padre è visto da molti professionisti come fondamentale e intoccabile, anche se egli è violento nei confronti dei suoi figli. Questo è in accordo con alcune teorie che supportano “l’approccio del padre sufficientemente buono (“the good enough father approach”) (fra i vari, Recalcati 2011), in cui la presenza del padre è considerata essenziale per lo sviluppo del bambino, anche se violento (per una critica si veda Radford e Hester 2006).

Questa tendenza è presente anche nel discorso delle assistenti sociali, in cui è centrale la tutela e difesa dei padri:

La mediazione è uno strumento ottimo per lavorare sulla genitorialità e salvaguardare la figura del padre (AS8).

Si assiste così ad uno scivolamento: dal miglior interesse del bambino al miglior interesse dei padri.

*La Convenzione di Istanbul, questa sconosciuta*

Dal 2014, in Italia, il contesto legale per la pratica della mediazione familiare è la Convenzione di Istanbul. Tuttavia, le interviste presentano un quadro in cui la Convenzione è molto, troppo spesso non conosciuta e non applicata.

La Convenzione di Istanbul è scarsamente conosciuta... molto sbandierata e scarsamente applicata (Avvocat5).

Io non ho mai sentito un magistrato menzionare la Convenzione di Istanbul, ok? Mai! (Avvocat4).

Le assistenti sociali non hanno mai menzionato la Convenzione di Istanbul e le loro pratiche sono molto distanti da essa, tanto da ritenere che:

Tutti i casi dovrebbero fare il passaggio con la mediazione (AS2).

La mediazione viene così considerata una regola da applicare sempre e comunque, soprattutto nei casi di conflittualità elevata, senza però verificare la presenza di violenza, condizione nella quale la mediazione è vietata.

In un solo caso, un'assistente sociale ha detto che la mediazione deve essere applicata solo in certe condizioni e mai in casi di violenza domestica:

La mediazione è un tema a me caro, che mi appassionava e, poi, ho dovuto imbattermi nella dura realtà. Nel senso che la mediazione familiare, secondo me, è uno strumento fantastico, perché è nell'ottica di tirar fuori le risorse che ci sono... (...) però, la mediazione, per essere mediazione pura e perché possa essere fatta necessita di determinate caratteristiche e, *in primis*, delle risorse genitoriali che, purtroppo, i genitori non sempre hanno. Quindi, per esempio, dove c'è il disagio psichiatrico, dove c'è un limite cognitivo, in situazioni di abuso sessuale, di violenza o di maltrattamento, queste sono tutte condizioni in cui le coppie, si dice, non sono mediabili. Nel senso che c'è, diciamo un dislivello di, tra virgolette, di potere all'interno della coppia! (AS13).

#### *Le conseguenze su donne e bambini/e*

I risultati evidenziano che l'occultamento della violenza passata, la perpetrazione di violenza e intimidazioni durante la mediazione, rendono le vittime meno capaci, rispetto agli autori delle violenze, di negoziare accordi di affidamento sicuri:

Lui ha detto "voglio che i bambini dormano da me", l'educatrice ha detto che per lei andava bene, che aveva tutte le carte in regola e quindi l'assistente sociale ha deciso così. E al giudice ovviamente andava bene, se l'hanno detto i Servizi... E i bambini la vivono male, stanno male... male... non ci vogliono andare (Donna4).

Sembra che i mediatori siano più propensi a credere che le madri alienino i loro figli e che l'affido esclusivo possa esser concesso ai padri:

L'assistente sociale mi ha detto "signora lei soffre di sindrome di alienazione parentale". Ho detto "scusi, io sono una stupida, ma questa sindrome di alienazione parentale lei sa che è stata pensata da uno psicologo che si è inventato 'sta cosa perché violentava e molestava i bambini e siccome i bambini raccontavano alle mamme si è inventato 'sta cosa?" così! Quando le ho detto sta cosa, lei ha detto probabilmente non riesco a pigliarla per il naso questa e mi ha detto "stia attenta che questa cosa qui esiste e io gliela certifico". Io mi sono messa a piangere, ho detto, chissà adesso cosa succede (...) Alla fine non l'ha scritta così, nella relazione finale, ma l'ha messa giù che tipo la mamma manipola la figlia (...) queste persone dovrebbero fare il bene della famiglia invece fanno disastri, psicologicamente a me mi ha annullato, per fortuna che ho un carattere... credo di averlo un po' forte, quindi ho reagito e lottato ma se mi fermavo lì era veramente la fine (Donna6).

Inoltre, la mediazione non è una pratica che tutela la sicurezza delle vittime, anzi, le mette dinuovo in una condizione di pericolo. In questo caso, gli incontri di mediazione sono stati fatti durante il

periodo in cui donna e figli/e erano in casa protetta, era stato emesso un ordine di allontanamento e le visite padre-figli avvenivano in condizioni “protette”:

Su suggerimento del tribunale io e il mio ex marito dovevamo andare da una psicologa per metterci d'accordo... mediazione per i figli (...) Nel periodo delle visite protette e di allontanamento abbiamo iniziato la mediazione (Donna 13).

In questo caso, dopo un incontro di mediazione, l'ex marito ha aggredito la signora che ha deciso di interrompere la mediazione.

Alla fine di uno di questi incontri di mediazione io andavo a recuperare la mia macchina in parcheggio e questo inveiva contro di me e mi lanciava oggetti! Ho detto “io non vengo più qua”. Prima perché devo ripercorrere tutte le schifezze che mi ha fatto vivere questo mostro e poi perché lui è pericoloso, cioè voi mi rimettete di nuovo in una situazione di pericolo (Donna13).

Infine, spesso le relazioni finali di professionisti sono incomplete e nascondono episodi importanti che potrebbero essere cruciali per le decisioni finali del giudice.

Lui è riuscito anche a inveire contro di me davanti a queste psicologhe mediatrici che però anche queste non sono riuscite a riportare nel... nei verbali che poi facevano come andavano le cose in questi incontri... perché ho capito che devi stare in mezzo ma devi dire al giudice che questo è pazzo, che scaturisce, si alza in piedi, urla e da dei deficienti a voi che lavorate, a me, e non lo scrivi? E allora cosa capiranno mai i giudici? (Donna7).

Come conseguenze di tutto ciò, dopo gli incontri di mediazione le donne esperiscono un senso di impotenza, incapacità, sfinimento e disagio psicologico.

I risultati di questo studio mostrano una diffusa applicazione delle tattiche di occultamento della violenza del partner durante il processo di affidamento dei figli.

I Servizi sociali e legali spesso non prendono in considerazione i fattori che sono rilevanti per il miglior interesse dei bambini, come la Child Convention on the Rights of Children (1990) obbligherebbe a fare. Inoltre, è chiaro che la violenza domestica non è valutata né presa in considerazione nei casi di affido post separazione. Politiche e procedure dovrebbero riflettere la complessità di questi casi, ritenere gli autori delle violenze responsabili e sostenere le vittime.

## Riferimenti bibliografici

- Associazione Italiana di Psicologia. 2015. *Codice Etico per la Ricerca in Psicologia*. Disponibile in: <https://www.aipass.org/node/11560>.
- Araji, Sharon K. e Bosek, Rebecca L.. 2010. “Domestic violence, contested child custody, and the courts: Findings from five studies” in *Domestic violence, abuse, and child custody: Legal strategies and policy issues*, a cura di Mo Therese Hannah e Barry Goldstein. Kingston: Civic Research Press.
- Bailey, Allen M.. 2013. “*Prioritizing Child Safety as the Prime Best-Interest Factor*.” *Family Law Quarterly*, 47(1): 35-64.
- Bancroft, Lundy e Silverman, Jay G.. 2004. “Assessing abusers’ risk to children” in *Protecting children from domestic violence*, a cura di Peter Jaffe, Linda Baker e Alison Cunningham. New York: Guilford.
- Bandura, Albert, Barabranelli, Claudio, Carpara, Gian Vittorio e Pastorelli, Concetta. 1996. “*Mechanisms of moral engagement in the exercise of moral agency*.” *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(2): 364–374.
- Beck, Connie A. e Raghavan, Chitra. 2010. “*Intimate partner abuse screening in custody mediation: the importance of assessing coercive control*.” *Family Court Review*, 48: 555–565.
- Campbell, Jacquelyn C., Webster, Daniel, Koziol-McLain, Jane, Block, Caroline, Campbell, Doris e Curry, Mary Ann. 2003. “*Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study*.” *American Journal of Public Health*, 93: 1089–1097.
- Casas Vila, Gloria. 2017. “Mediazione familiare e violenza domestica: prospettive internazionali”, in *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, a cura di Patrizia Romito, Natalina Folla e Mauro Melato. Roma: Carrocci Faber.
- Child Convention on the Rights of Children. 1990. Disponibile in: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
- CISMAI. 2017. *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*. Disponibile in: <https://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/>
- Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 2011. Disponibile in: <http://www.coe.int/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention.pdf>
- De Girolamo, Giovanni e Romito, Patrizia. 2014. *Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne. Orientamenti e linee guida dell'OMS*. Roma: Fioriti Editore.
- Denzin, Norman K. e Lincoln, Yvonna S.. 2005. *The SAGE handbook of qualitative research*, 3rd edn. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
- Dunford-Jackson Billie Lee. 2004. “The role of family courts in domestic violence: The US experience”, in *Protecting children from domestic violence*, a cura di Peter Jaffe, Linda Baker e Alison Cunningham. New York: Guilford.

- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). 2014. *Violence against women : An EU-wide survey*. Publications Office of the European Union.
- Feresin, Mariachiara, Folla, Natalina, Lapierre, Simon e Romito, Patrizia. 2018. “*Family Mediation in Child Custody Cases and the Concealment of Domestic Violence*”. *Affilia*, 33(4), 509-525.
- Hardesty, Jennifer L. 2002. “*Separation assault in the context of postdivorce parenting: An integrative review of the literature.*” *Violence Against Women*, 8: 593–621.
- Hardesty, Jennifer L. e Chung, Grace H. 2006. “*Intimate Partner Violence, Parental Divorce, and Child Custody: Directions for Intervention and Future Research.*” *Family Relations*, 55: 200-210.
- Hardesty, Jennifer L. e Ganong, Lawrence H. 2006. “*How women make custody decisions and manage co-parenting with abusive former husbands.*” *Journal of Social and Personal Relationships*, 23(4): 543-563.
- Harrison, Christine. 2008. “*Implacably Hostile or Appropriately Protective? Women Managing Child Contact in the Context of Domestic Violence.*” *Violence Against Women*, 14(4): 381-405.
- Haselschwerdt, Megan L., Hardesty, Jennifer L. e Hans, Jason D. 2010. “*Custody Evaluators’ Beliefs About Domestic Violence Allegations During Divorce: Feminist and Family Violence Perspectives.*” *Journal of Interpersonal Violence*, 26: 1694–1791.
- Hotton, Tina. 2001. “*Spousal violence after marital separation.*” *Juristat*, 21(7): 1-19.
- Imbrogno, Andre e Imbrogno, Salvatore. 2000. “*Mediation in court cases of domestic violence.*” *Families in Society*, 81(4): 392–401.
- Jaffe, Peter G., Lemon, Nancy K.D. e Poisson, Samantha E. 2003. *Child custody and domestic violence: A call for safety and accountability*. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
- Johnson, Nancy, Saccuzzo, Dennis e Koen, Wendy. 2005 “*Child Custody Mediation in Cases of Domestic Violence: Empirical Evidence of a Failure to Protect.*” *Violence Against Women*, 11: 1022-1053.
- Kauffman, Jean Claude. 2009. *L'intervista*. Bologna: Il Mulino.
- Kernic, Mary A., Monary-Ernsdorff, Daphne J., Koepsell, Jennifer K. e Holt, Victoria L. 2005. “*Children in the crossfire: Child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence.*” *Violence Against Women*, 11(8): 991–1021.
- Kurz, Demie. 1996. “*Separation, divorce, and woman abuse*” *Violence Against Women*, 2(1): 63–81.
- Pranzo, Diane. 2013. *Child custody and visitation disputes in Sweden and the United States: A study of love, justice, and knowledge*. Plymouth: Lexington Books.
- Radford, Lorraine, Hester, Marianne, Humphries, Julie e Woodfield Kandy-Sue. 1997. “*For the shake of the children: the law, domestic violence and child contact in England.*” *Women's Studies International Forum*, 20(4): 471-482.



- Radford, Lorraine e Hester, Marianne. 2006. *Mothering through domestic violence*. London: Jessica Kingsley Publications.
- Recalcati, Massimo. 2011. *Cosa resta del padre: la paternità nell'epoca ipermoderna*, Milano: Cortina.
- Rioseco, Ortega L. 1999. "Mediación en casos de violencia doméstica", in Género y Derecho, a cura di Alda Facio e Lorena Fries. Santiago: CIMA y LOM Ediciones.
- Rivera, Echo A., Sullivan, Cris M. e Zeoli, April M. 2012. "Secondary victimization of abused mothers by family court mediators." *Feminist Criminology*, 7(3): 234-252.
- Rivera, Echo A., Zeoli, April M. e Sullivan, Cris M. 2012. "Abused mothers' safety concerns and court mediators' custody recommendations." *Journal of family violence*, 27(4): 321-332.
- Romito, Patrizia. 2005. *Un silenzio assordante: la violenza occultata su donne e minori*. Milano: FrancoAngeli.
- Saccuzzo, Dennis P. e Johnson, Nancy E. 2014. "Child Custody Mediation's Failure to Protect: Why Should the Criminal Justice System Care?" *National Institute of Justice Journal*, 251:21-23.
- Saunders, Daniel G., Faller, Kathleen C. e Tolman Richard M. 2015. "Beliefs and Recommendations Regarding Child Custody and Visitation in Cases Involving Domestic Violence: A Comparison of Professionals in Different Roles." *Violence Against Women*, 22(6):722-744.
- Saunders, Hilary. 2004. *Twenty-nine child homicides*. Bristol: Women's Aid Federation of England.
- Silberg, Joanna, Dallam, Stephanie e Samson, Elizabeth. 2013. "Crisis in Family Court: Lessons From Turned Around Cases. Final Report submitted to the Office of Violence Against Women. Department of Justice, US.
- Slote, Kim, Cuthbert, Carrie, Mesh, Cynthia J., Driggers, Monica G., Bancroft, Ludy e Silverman, Jay G. 2005. "Battered mothers speak out: Participatory human rights documentation as a model for research and activism in the United States." *Violence Against Women* 11:1367-1395.
- WHO. 2001. *Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women*. Disponibile in: [www.who.int/gender/violence/womenfirstseng.pdf](http://www.who.int/gender/violence/womenfirstseng.pdf)
- WHO. 2013. *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women. WHO clinical and policy guidelines*. Disponibile in: [www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/)

*Usare i figli per colpire le madri*

*La violenza del partner dopo la separazione*

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Consiglio d'Europa 2011), ha definito la violenza contro le donne “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne. Vi sono compresi tutti gli atti di violenza fondati sul genere<sup>43</sup> che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata (art. 3).

L'Organizzazione mondiale della sanità ha rilevato che le donne sono più a rischio di subire violenza da parte del partner che da qualsiasi altra persona (Garcia-Moreno et al. 2005). In Italia il 19% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali per mano del partner o ex partner, il 38% ha subito violenza psicologica e il 9% ha subito stalking. (FRA 2014). Infine, il 62,7% degli stupri è stato commesso da un partner o ex partner (ISTAT 2015).

Contrariamente alle speranze delle donne e alle aspettative sociali, la violenza del partner contro le donne spesso continua dopo la separazione, e soprattutto se ci sono figli minori. I dati di ricerca (es. Kelly, Sharp, Klein 2014; Humphreys e Thiara 2003) mostrano che la violenza continua e può anche aggravarsi dopo la separazione. Ricerche basate su interviste alle donne hanno mostrato come la violenza-post separazione sia parte di un continuum di violenze e possa essere compresa come volontà dell'uomo violento di continuare a esercitare controllo su donna e figli (Humphreys e Thiara 2003).

Studi sulla popolazione generale hanno mostrato che:

- in Francia, tra le donne che nell'ultimo anno hanno avuto qualche incontro con l'ex partner, il 17% ha subito violenze da lui; tra quelle che hanno figli, il 90% ha subito violenze (Jaspard 2003);
- in Canada, tra le donne che nei cinque anni precedenti hanno avuto qualche rapporto con l'ex, il 39% subisce violenze gravi da parte di costui; se ci sono figli, essi assistono alle violenze in due casi su tre (Hotton 2001).

---

<sup>43</sup> L'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato (Art. 3 d).

In Italia invece non esistono dati nazionali affidabili, tuttavia, in una ricerca con un campione di 124 donne utenti di un Centro antiviolenza (CAV) in Italia è stato rilevato che, 3-5 anni dopo il contatto con il CAV, il 40% delle donne doveva forzatamente avere contatti con il partner legati a procedimenti giudiziari o alle visite dei figli; più di un terzo delle donne aveva paura del partner e più della metà del campione continuava a subire violenze (Pomicino, Beltramini, Romito 2018).

Inoltre in uno studio recente sui fattori associati all'uscita dalla violenza, è stato rilevato che il principale fattore predittivo di decremento e anche di cessazione della violenza del partner per le donne che ne erano vittima era il non avere avuto figli insieme a lui (Bastiani 2018).

Infine, la ricerca di EURES e ANSA (2012) riporta che in Italia circa due terzi dei femminicidi avvengono entro tre mesi dalla fine di una relazione con un uomo violento.

I bambini sono sempre direttamente o indirettamente coinvolti nelle violenze "domestiche" del partner. Infatti, tra il 40 e il 60% dei mariti violenti è violento con i bambini (Unicef 2006; WHO 2010). Inoltre, due terzi degli episodi di violenza sulle donne da parte del partner sono avvenuti in presenza di figli minorenni (ISTAT 2015; FRA 2014).

Il coinvolgimento dei bambini/e nella violenza domestica può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa. Queste ultime due fasi sono particolarmente a rischio per i bambini/e che possono essere utilizzati dal padre violento come strumento per reiterare i maltrattamenti sulla madre e per continuare a controllarla (CISMAI 2017).

Diversi studi hanno dimostrato che i figli rappresentano un ostacolo oggettivo all'uscita dalla violenza (Montero et al. 2015; Pomicino et al. 2018; Bastiani 2018). Il contesto giuridico e culturale, incentrato sull'affido condiviso, la bigenitorialità e la credenza sulla necessità della presenza del padre biologico, dà all'uomo violento la possibilità di continuare a interferire nella vita della donna e dei figli.

Sebbene l'impatto che la violenza domestica ha sui bambini/e sia ben noto, nessuno studio in Italia ha prima d'ora indagato sistematicamente ruolo e utilizzo dei bambini nella violenza dopo la separazione.

Un campione di donne che hanno frequentato cinque Centri antiviolenza (CAV) è stato intervistato con un questionario autosomministrato (N= 151) e 18 mesi dopo con un questionario telefonico (N= 91). Le domande attraverso le quali sono state raccolte le informazioni sono i seguenti:

- Questionario 1: tipologia/e di violenza del partner subita; durata della violenza; violenza in gravidanza; violenza e abuso dei bambini; paure legate al comportamento del partner/ex violento sui figli; caratteristiche sociodemografiche delle donne.

- Questionario 2: tipologia/e di violenza subita e abuso dei bambini; andamento della violenza nel tempo (diminuita, costante, aumentata); comportamenti del padre durante i contatti padre-figli.

Nella parte qualitativa, interviste approfondite, registrate, trascritte parola per parola e anonimizzate, sono state condotte con un campione più piccolo di donne (N= 13) che frequentavano gli stessi CAV.

### *Caratteristiche del campione*

Alla parte quantitativa hanno partecipato 151 donne vittime di violenza del partner, e 91 di queste anche alla seconda fase. Le 60 donne “perse” nella seconda parte della ricerca erano più spesso sposate e avevano più spesso esperito alti livelli di violenza fisica nella prima fase della ricerca rispetto alle altre rispondenti. Complessivamente le donne erano italiane, con un livello d’istruzione medio-alto ed erano occupate. Solo il 15% non aveva figli.

Per quanto riguarda la parte qualitativa, quindici donne separate con figli e una storia di violenza domestica ci hanno contattate per prender parte allo studio. Tredici di queste sono state intervistate; due donne, dopo aver accettato di partecipare, hanno rinunciato in quanto sono state messe in protezione in un'altra città a causa dell’escalation dei comportamenti violenti dell’ex partner.

### *Violenze del partner sulle donne e sui bambini*

I risultati hanno congiuntamente dimostrato che le donne hanno sperimentato alti livelli di violenza dal partner e che i bambini/e sono stati profondamente coinvolti. In particolare, il 44% delle donne aveva subito violenze per più di 10 anni. Nell’ultimo anno, il 71% delle donne era stata umiliata pubblicamente, il 39% era stata schiaffeggiata, il 21% aveva subito rapporti sessuali con violenza (il 38% per più di 5 volte nell’ultimo anno), il 55% stalking.

Tutte le donne dello studio qualitativo avevano subito violenza psicologica, 11 su 13 violenza fisica e 6 anche violenza sessuale.

Circa le violenze del partner/padre sui figli, il 46% delle donne aveva subito violenza durante la gravidanza, nel 78% dei casi i figli avevano assistito alle violenze del padre sulla madre e il 33% dei bambini aveva subito violenza dal padre (da notare però che un quarto delle donne non aveva risposto a questa domanda).

Infine, nell’ultimo anno, fra le donne con figli minori, il 25% aveva dichiarato che il partner aveva fatto male ai figli, il 54% riceveva minacce da parte del partner di toglierle i figli e il 66% temeva di perdere i figli.

In linea con i dati quantitativi, le interviste alle donne hanno mostrato che tutti i figli avevano assistito alla violenza del padre sulla madre e 11 donne hanno riferito che i figli erano anche stati maltrattati dal padre violento.

### *Visite padre-figli*

Quando le donne e i bambini/e non vivevano più con l'ex partner violento, minacce, violenze e comportamenti di controllo si sono verificati durante i contatti padre-bambino/a: il 79% delle donne nello studio longitudinale e tutte le donne nello studio qualitativo hanno riportato di aver subito almeno uno di questi comportamenti.

	<b>STUDIO LONGITUDINALE</b>		<b>STUDIO QUALITATIVO</b>
	Follow-up (N = 39)*		(N = 13)
<i>Durante l'ultimo anno</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>
Ti ha minacciata/abusata durante le visite con i figli (psicologicamente o fisicamente)	18	46.2	13
Non è venuto alle visite e / o ha cambiato i piani all'ultimo minuto	17	43.6	13
Dopo la visita ha rinviato i tuoi figli a casa più tardi di quanto concordato	15	38.5	13
Ha minacciato o abusato dei tuoi figli	9	23.1	11
Ti ha consegnato i bambini senza tutti i loro beni / vestiti e rifiutando di restituirli	4	10.3	7
Ha cercato di ottenere informazioni su di te attraverso i tuoi figli	17	43.6	13
Ha passato messaggi offensivi / minacciosi attraverso i tuoi figli	8	21.1	12
Ha cercato di mettere i bambini contro di te	17	44.7	13
Ha esacerbato o ignorato le condizioni dei bambini	15	39.5	3
<i>Indicatore sintetico</i>			
Almeno uno dei comportamenti paterni problematici	30	78.9	13

\*donne intervistate nella seconda fase, separate e con figli che vedevano il padre durante le visite

### *Strategie degli ex-partner violenti e coinvolgimento dei figli*

Lo studio qualitativo ha permesso di scoprire alcune strategie specifiche che gli uomini-padri violenti hanno messo in campo per continuare a controllare le donne dopo la separazione. Far sentire la donna e madre colpevole, minacciarla di toglierle i figli, denigrarla di fronte ai figli, impoverire donna e figli, impedirle di vivere una vita normale e cercare di distruggere il legame madre-figlio sono gli elementi chiave utilizzati dagli uomini violenti, artefici di un progetto coerente e complesso volto a mantenere il controllo sull'ex-partner.

### *Colpevolizzare la donna... che si autocolpevolizza*

Dopo la separazione, gli uomini violenti cercano di far sentire le donne colpevoli della distruzione della famiglia e di privare i figli del padre:

La buttava sempre sui sensi di colpa che io dovevo avere, perché io mi comportavo male, non volevo bene alla bambina perché la privavo del padre... (Donna 1).

Di conseguenza, alcune donne finiscono per sentirsi responsabili per non aver dato ai figli una famiglia unita:

Per me era impensabile aver distrutto la mia famiglia, mi sentivo in parte responsabile, anch'io responsabile di questo, di non dare ai miei figli una famiglia unita che era quello che io sempre avevo desiderato... (Donna 5).

### *Minacciare di togliere i figli*

Gli uomini violenti sembrano paralizzare le madri attraverso le minacce. La più diffusa e potente è quella di togliere i figli alla donna se avesse persistito nella decisione di separarsi.

Mia figlia sempre subiva, vedeva, piangeva e io ero tanto, in quel periodo ero nervosa perché avevo paura, perché lui mi diceva sempre "se vai via di casa, non hai un lavoro, il giudice mi darà a me la bimba" e io con quella che l'abbia lui continuavo a restare lì... (Donna 11).

Più le donne si dimostravano ferme nella loro decisione di separazione, più queste minacce si intensificavano, culminando in minacce di morte.

Lui mi massacrava da ogni punto di vista, anche lì ovviamente minacciandomi che mi avrebbe portato via i bambini (...) poi mi diceva "bene, se mi lasci, io pago qualcuno e

domani ti trovi sotto una macchina, perché io con questi (*si riferisce ai soldi*) posso tutto!”  
(Donna 5).

### *Impoverire donna e figli*

Danneggiare finanziariamente le madri è stata una strategia largamente impiegata dagli uomini violenti e volta a evidenziare la loro onnipotenza, come riportato nella seguente citazione:

Il suo scopo principale nella sua testa era che io facessi la vita da morta di fame, me lo diceva. Tutto quello che avevo avuto finora dovevo scordarmelo per tornare a faticare in sostanza, proprio a, ma soprattutto i bambini, che erano anche suoi ma non gli importava, l'importante era colpire me e i bambini erano il mezzo e lo sono tuttora (Donna 12).

### *Impedire di vivere una vita normale*

Gli uomini violenti hanno inoltre scelto di rendere la vita delle donne un inferno, impedendo a donne e bambini di organizzare e gestire la loro vita quotidiana.

Lui mi cambiava sempre gli orari (*delle visite ai figli*), i giorni. Dopo non veniva, diceva che stava male, tutto così... (Donna 2).

Poi mi diceva “sono imprenditore non posso stabilire un giorno per dedicare ai figli, ti dico quando posso” e così me lo diceva il giorno stesso, o il giorno prima, dopo il giorno stesso mi diceva oggi no, domani, ma la bimba aveva attività, io i miei impegni, mi organizzavo e mi gestivo e invece... poi assecondavo tutto (Donna 8).

### *Denigrare le madri di fronte ai figli*

Questa strategia consiste nello "sporcare" la figura della madre, denigrarla, come descritto nella seguente citazione:

I bambini si sentivano urlare “vostra madre è una puttana, adesso che è separata pensa di fare quello che vuole, va a letto con tutti”, oppure “guarda, va in giro a ubriacarsi con la sua amica”, (Donna 4).

### *Distruggere il legame madre-figlio/a*

Gli uomini violenti cercano di corrompere i figli, tentando di isolare e alienare le madri:

Dopo la separazione si è proprio organizzato ed ha iniziato a farmi terra bruciata... a telefonare di continuo ai figli mentre stavano con me (...) questo scavalcarmi, questa volontà di... di depennarmi, no? io mi sono sempre sentita come la mucca che ha fatto i vitelli e adesso... ti diamo il benserivito, non ci servi più, lui vuol far apparire questo, che non servo (Donna 7).

Il controllo delle madri è effettuato anche attraverso l'attacco volto alla distruzione della relazione madre-figlio. Alcuni bambini arrivano ad assecondare la volontà del padre come nella seguente citazione, in cui soddisfano le richieste paterne per evitare di sentir parlare male della madre.

Costringeva i bambini a scrivere delle lettere con delle cose che dettava lui, contro di me, da poter "ti farò leggere cosa scrivono i bambini, cosa veramente pensano", e i bambini mi confessavano appunto che gli faceva scrivere queste cose e loro stessi mi dicevano "mamma sai, ad un certo punto papà insisteva tanto che gli dicevo "va bene, penso anch'io così" e io gli davo ragione solo perché non volevo più sentire, non ce la facevo più a sentire,, (Donna 8).

Come risultato della "corruzione dei bambini" da parte dei padri violenti, alcuni bambini finiscono per imitare i comportamenti del padre nei confronti della madre.

Mio figlio alle volte è arrabbiato con me (...) ad un certo punto non... non aveva più rispetto nei miei confronti, mi trattava da stupida come faceva lui, no? ehm... ero stupida, diceva sempre al nonno, al papà, "ti voglio più bene della mamma" e perché? Perché "papà mi ha preso [*comprato*] questo, papà mi ha preso quello, nonno mi ha portato là, nonno mi ha portato qua", si ma io con che soldi? (...) poi mi rispondeva male, mi... era come un odio ma quello non era l'odio di mio figlio, era l'odio del suo papà nei miei confronti, che secondo me non è giusto che il papà dica al figlio "tua mamma così, così", no? come puoi spiegare a un figlio questo? È molto difficile. Per cui ho cercato "amore ti ricordi, cosa succedeva?" e tutto il resto... ricordare una cosa brutta a un figlio fa male (Donna 13).

### *Conclusioni*

I risultati di questo studio hanno fornito una comprensione più profonda dei meccanismi del controllo e della violenza dopo la separazione e di come i partner/padri violenti utilizzino i bambini/e per raggiungere i loro obiettivi. È emerso come, all'interno della violenza dopo la separazione, i figli/e siano strumento che i padri utilizzano per mantenere potere e controllo sulle ex partner. Le strategie dei padri violenti sono articolate e coerenti nella volontà di impedire alle donne di vivere libere.

È necessaria attenzione e formazione dei professionisti dei settori sociale e della giustizia che si occupano di questi problemi, antepoendo alla bigenitorialità a tutti i costi, la protezione e sicurezza dei bambini e delle loro madri, vittime di violenza.

### *Riferimenti bibliografici*

Associazione Italiana di Psicologia. 2015. *Codice Etico per la Ricerca in Psicologia*. Disponibile in: <https://www.aipass.org/node/11560>.

Babbie, Earl. 2010. *Ricerca sociale*. Roma: Apogeo.



- Bastiani, Federica. 2018. *The predictors of escaping violence: a two years' follow-up of women who sought help at an anti-violence center*. Dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive, indirizzo in Psicologia. Università degli Studi di Trieste.
- CISMAI. 2017. *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*. Disponibile in: <https://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/>
- Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 2011. Disponibile in: <http://www.coe.int/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention.pdf>
- Eures, Ansa. 2012. *Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio. Indagine istituzionale*. Disponibile in: [http://www.eures.it/uploads/doc\\_1385637179.pdf](http://www.eures.it/uploads/doc_1385637179.pdf).
- European Union Agency for Fundamental Rights. 2014. *Violence against women: An EU-wide survey*. Publications Office of the European Union.
- Garcia-Moreno, Claudia, Jansen, Henrica, Ellsberg, Mary, Heise, Lori e Watts, Charlotte. 2005. *WHO Multi-country study on women's health and domestic violence against women*. Disponibile in: [http://www.who.int/gender/violence/who\\_multicountry\\_study/en/index.html](http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/index.html)
- Hotton, Tina. 2001. "Spousal violence after marital separation." *Juristat*, 21(7): 1-19.
- Humphreys, Chaty e Thiara, Ravi K. 2003. "Neither justice nor protection: women's experiences of post-separation violence." *Journal of Social Welfare and Family Law*, 25(3): 195-214.
- ISTAT. 2015-2016. *Matrimoni, separazioni e divorzi*, Roma: Istat. Disponibile in: <http://www.istat.it/dati/catalogo/>.
- Jaspard, Maryse. 2003. *Les violences envers les femmes en France, Recherche ENVEFF*. Paris: La documentation française.
- Kauffman, Jean Claude. 2009. *L'intervista*. Bologna: Il Mulino.
- Montero, Isabel, Martin-Baena, David, Escribà-Aguir, Vincenza, Vives-Cases, Carmen e Ruiz-Pérez, Teresa. 2015. "Factors Associated with the Cessation of Intimate Partner Violence in Women Attending Primary Care in Spain." *Journal of Family Violence*, 30(4): 453-460.
- Pomicino, Laura, Beltramini, Lucia e Romito, Patrizia. 2018. "Freeing oneself from intimate partner violence: a follow up of women who contacted an anti-violence centre in Italy." *Violence Against Women*, 25(8): 925-944.
- UNICEF. 2006. *Behind Closed Doors the Impact of Domestic Violence on Children*. Disponibile in: <https://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf>
- WHO. 2001. *Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women*. Disponibile in: [www.who.int/gender/violence/womenfirstseng.pdf](http://www.who.int/gender/violence/womenfirstseng.pdf).
- WHO. 2010. *Preventing intimate partner violence and sexual violence against women*. Geneva: World Health Organization. Disponibile in: [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007\\_eng.pdf;jsessionid=F75F46E11DC8E50BA44EF835983450BE?sequence=1](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf;jsessionid=F75F46E11DC8E50BA44EF835983450BE?sequence=1).

Daniela Danna

## *Il buon padre che picchia la madre e l'affido condiviso*

La legge sull'affido condiviso (54/2006) ha dato molti più poteri ai padri in sede di separazione. Questo istituto giuridico non è peraltro una novità: l'affidamento congiunto era già possibile prima del 2006, anche se poco praticato dal momento che necessita di un'intesa difficilmente riscontrabile tra ex coniugi: a farvi ricorso erano per lo più coppie di cultura superiore alla media. Ora che l'affido condiviso è stato elevato a norma, con responsabilità paritarie nei confronti della prole, il modello del buon matrimonio viene applicato al 90% delle coppie con prole che non esistono più, e persino a quelle che non si sono mai sposate (legge 219/2012 sull'equiparazione dei diritti figli naturali a quelli nati nel matrimonio approvata dal governo Monti). E cosa succede a quella in cui l'uomo ha maltrattato la donna?

Il caso della violenza paterna in famiglia è un caso estremo, ma utile per capire che cos'è per le strutture del potere, cioè legislatori, magistrati, esperti da loro consultati per le CTU (Consulenze Tecniche di Ufficio), essere un buon padre. Il "bisogno della figura paterna" mette i padri concreti al riparo da qualunque interferenza nei loro contatti con la prole? Nel nostro paese è imprescindibile il padre-Dio, così come si vuole sia imprescindibile il Dio-padre?

Il principio di bigenitorialità, introdotto con la legge 54 del 2006 dal governo Berlusconi III, è stato effettivamente applicato anche nei casi di violenza domestica. Ilaria Boiano scriveva nel 2015 che: "prevaleva e prevale ancora l'assunto in base al quale un 'partner violento' rimane comunque un 'buon padre'"<sup>44</sup>, e quindi può mantenere la responsabilità genitoriale sui figli che hanno assistito alle sue violenze<sup>45</sup>. Solo se i figli erano stati bersaglio diretto della violenza paterna l'affido condiviso veniva evitato. La violenza contro la madre, sempre "assistita" dai figli, non squalificava il padre dall'affido condiviso.

Nel 2017 il rapporto della Commissione del Senato sul femminicidio ha descritto così il problema:

Un'ulteriore questione che pare totalmente omessa nei protocolli è quella afferente al coordinamento (o meglio, al mancato coordinamento) tra competenze civili e penali: non di

---

<sup>44</sup>Boiano, Ilaria: *Femminismo e processo penale: come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne*. Roma: Ediesse e CRS, 2015, p. 282.

<sup>45</sup> Questa la definizione della violenza assistita per il CISMAI (Coordinamento italiano servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia): "l'esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti".

rado gli elementi acquisiti in sede penale (inquirente o giudicante) sono o sconosciuti o ignorati dai giudici civili che si occupano delle separazioni (e viceversa); e così accade che a fronte di misure tutelanti nel contesto penale, non di rado siano adottati provvedimenti di affido condiviso dei minori in sede civile, normalmente a seguito di plurimi e interminabili incontri con i Consulenti tecnici d'ufficio (CTU) che dispongono incontri tra le parti (congiunti e poi separati e poi ancora congiunti), che nella sostanza vanificano quasi completamente le misure tutelanti, senza tener conto del fatto che si traducono 'in un'esperienza traumatica nel corso della quale le donne sono costrette a incontrare l'uomo maltrattante e a rivivere le prepotenze e le denigrazioni, esposte alla vittimizzazione secondaria anche dagli operatori coinvolti', che spesso sminuiscono il punto di vista e le richieste avanzate dalle donne<sup>46</sup>.

Le donne che sono state seguite da uno dei 281 centri antiviolenza italiani nel 2017 sono state oltre 43.000, secondo l'ultimo dato disponibile raccolto dall'Istat, che dice anche che nel 2014 solo il 3,4% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale agita dal partner si è rivolta a un centro antiviolenza. Le donne che si sono rivolte per la prima volta a un centro per un aiuto nella separazione sono state 18.834, di cui 13.565 con figli minori. Le separazioni in Italia sono circa 90.000 all'anno, di cui circa la metà con figli minori. Se quindi usiamo il dato dei centri antiviolenza, più di un terzo delle separazioni con figli avviene da un uomo violento. Non sono dati esattamente sovrapponibili, ma l'approssimazione può dare un'idea di massima perché molte vittime di violenza da parte del partner non sono sposate (cosa che renderebbe il dato sulla violenza nelle coppie che si separano sovrastimato), ma dall'altra parte molti territori sono privi di centri antiviolenza, a cui non tutte le donne vittime di violenza domestica si rivolgono (il dato è qui viceversa sottostimato)<sup>47</sup>.

Non essendoci statistiche relative al tema dell'affido condiviso ai padri violenti, per capire meglio la situazione ho incontrato nel corso dell'ultimo anno alcune avvocate nelle città di Catania, Milano, Roma, nonché operatrici di centri antiviolenza a Trento e a Salerno (dove in verità ho avuto solo il tempo di una breve visita), e ho posto loro alcune domande.

L'avvocata Teresa Manente mi racconta: "La situazione attuale è disperata e lo sarà sempre di più se dovesse passare il DDL Pillon [che ora sembra accantonato]. Siamo in piena restaurazione. C'è una tutela della bigenitorialità a tutti i costi, ma finta. Dietro questa falsa tutela della bigenitorialità

---

<sup>46</sup> Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. *Relazione finale*, 2018, pp. 123-124 (<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066658.pdf>). Tra virgolette parole riportate dall'audizione dell'avvocata Teresa Manente.

<sup>47</sup> Nell'indagine 2020 sui centri antiviolenza l'Istat chiederà la suddivisione tra donne sposate e non che si sono rivolte ai centri nel corso dell'anno corrente.

nell'interesse del minore, in realtà si vuole salvaguardare la figura del padre, anche se violento, allo scopo di ripristinare le regole tradizionali. A cominciare dalla famiglia, che deve essere fatta da madre e padre, e deve essere necessariamente unita. Quindi ci sono ostacoli sempre più grandi alle separazioni, e il DDL Pillon la renderebbe inattuabile: solo i ricchi possono avere due case nella stessa zona. Così si riproduce la falsità che esisteva prima del '75, quando il matrimonio era dichiarato indissolubile.

È chiaro che non possono abrogare la legge sul divorzio e sulla separazione, come non possono abrogare la legge sull'aborto, perché ci sarebbe una rivoluzione. Fanno allora altre leggi che le svuotano.

I mariti violenti vengono condannati, ma la situazione dev'essere grave. Quando la violenza è solo psicologica è raro ottenere la condanna. Occorre sempre la violenza fisica e la sua reiterazione. Parlo di condanne per maltrattamenti su di lei, non sui figli. La tutela del minore è diversa dalla tutela della donna, su quella c'è una maggiore sensibilità.

Sono trent'anni che vado dicendo che un uomo violento con la partner è un cattivo padre, ma non è ancora una cosa che va da sé, non passa nelle aule di tribunale. Io lo affermo con grande convinzione perché faccio questo lavoro da trent'anni e lo vedo.

Il riconoscimento della gravità della condotta del padre che picchia la propria partner davanti ai figli non comporta in automatico una limitazione della responsabilità genitoriale. Anzi, è difficile che ci sia anche solo una sospensione immediata. La otteniamo nei casi molto gravi, in cui la donna si è rifugiata in un centro antiviolenza. Ma quante donne si possono rifugiare in un centro? Noi abbiamo sei stanze in un centro, in un altro ne abbiamo otto e così sono tredici donne con i bambini, ma a Roma che ci facciamo? Invece tutte le donne che denunciano il marito dovrebbero scappare di casa, perché è scientificamente provato che quando la donna si ribella, l'uomo aumenta la violenza, e infatti uccide quando lei decide di chiudere la relazione.

Nell'ultimo caso che ho seguito c'è stata da poco la sentenza di primo grado a trent'anni di carcere per l'assassinio di una donna che il giorno prima era andata dall'avvocata civilista e non voleva denunciare, nonostante fosse vittima di maltrattamenti. L'avvocata le aveva detto: 'Non vuole denunciare, però io devo mandare la lettera a suo marito'. Il marito conviveva con lei, quindi la donna ha detto all'avvocata: 'Va bene, mi ci faccia parlare prima, poi lei può inviare la lettera'. La sera stessa la donna parla con il marito: 'Guarda io non voglio più continuare, ti arriverà la lettera', e lui la ammazza in camera da letto, con i figli in camera loro che sentono urlare la madre. Poi sentono il padre che li chiama, perché aveva chiuso a chiave la camera per evitare che lei scappasse, e dopo averla pugnalata cade sotto il peso di lei e non riesce più ad aprire la porta. Quindi chiama i figli per farsi aprire. I figli vanno a chiamare i vicini, arriva la polizia e trova lui con la donna uccisa

a pugnalate. Quella sera stessa. E lui non è decaduto automaticamente dalla potestà genitoriale, è decaduto poi perché condannato all'ergastolo. Il Tribunale per i minorenni a seguito della sentenza ha dichiarato la decadenza della potestà genitoriale. Ma bisogna arrivare all'omicidio.

Le istituzioni dovrebbero dare un segnale stabilendo le condizioni perché lui ritorni ad essere una figura genitoriale. Se invece non glielo danno, non sospendono le visite, non gli fanno perdere la responsabilità genitoriale, lui reitererà quella condotta sentendosi legittimato. Perché il problema della violenza maschile è il fatto che parte da un narcisismo forte, che viene leso dalla separazione, e dunque c'è questa necessità di ripristinare il potere che avevano. E arrivano persino a progettare gli omicidi. I femminicidi sono questo: sono morti annunciate, perché sono morti di vittime di maltrattamenti che decidono di separarsi. La prassi di solito è che le donne prima decidono di separarsi, e poi denunciano, perché lui continua a perseguitarle.

Se tu sospendi le visite ai figli, o se fai visite protette, quantomeno metti l'uomo che non ha patologie psichiatriche nella condizione di capire che ha sbagliato, che deve imparare a fare il genitore e quindi recuperare, anzi deve iniziare ad essere un genitore”.

*Come può recuperare?*

“Non lo so. Ma ha sbagliato, e quindi può vedere i figli solo alle visite protette. Le visite dovrebbero avere un protocollo ed essere seguite da persone competenti, ma lo Stato non investe su questo. Invece di emanare leggi repressive che non servono a nulla dovrebbe finanziare i luoghi in cui fare le visite protette, che siano accoglienti, carini per i bambini. E formare personale adeguato, invece di continuare a emanare leggi o il codice rosso o nuove fattispecie di reato, quando il problema è che quando una donna denuncia non riceve un'adeguata tutela.

Noi non abbiamo un luogo adeguato a Roma dove si fanno le visite protette. È spaventoso. Si fanno nelle sedi degli assistenti sociali, che le fanno quando vogliono, con persone non formate, e i bambini non ci vogliono andare. Gli assistenti sociali non sono formati. Il problema è che la formazione di questi servizi è a tutela della famiglia, ma qui la famiglia non c'è. Noi non dobbiamo recuperarla, perché è stata devastata da un comportamento di potere, di non rispetto. Noi dobbiamo invece recuperare l'incolumità e la serenità dei bambini e la libertà delle donne”.

All'avvocata Maria Angela Chisari del centro anti violenza Thamaia chiedo se a Catania ci sono stati casi di affidamento dei figli a uomini che sono stati condannati per maltrattamenti in famiglia: “Il tribunale a Catania fa l'affido condiviso quasi sempre, anche quando ci sono condanne. Quando ci sono querele per maltrattamenti lo fa sicuramente. Io come avvocatessa del centro anti violenza chiedo sempre l'affido esclusivo, motivandolo appunto con il fatto che nei casi di violenza non ci sono i presupposti per l'affido condiviso, che determinerebbe un continuo incontrarsi tra le parti, un dover discutere su tutte le questioni che riguardano il bambino. Devo dire che qualche giudice mi ha

dato ragione, però quando ha disposto l'affido esclusivo c'erano stati dei provvedimenti cautelari nei confronti di lui, che hanno riconosciuto indizi di colpevolezza, o lui aveva qualche precedente per altri reati, oppure ha avuto delle condanne. Oppure viene dato alla ex mogli di quelli che non compaiono in tribunale”.

*I padri continuano a vedere i bambini o se ne disinteressano?*

“Alcuni continuano a vederli perché hanno interesse più che altro a nuocere a lei, quindi a servirsi del bambino per avere notizie sulla madre, sapere cosa fa, controllarla o per servirsene nel processo penale, perché dire nel processo per maltrattamenti che lui ha un bel rapporto con il bambino gli vale in qualche modo. Certo, ho maltrattato, però sono un buon padre, gli faccio i regali, lo porto in vacanza... quindi i più furbi lo fanno sempre. Altre volte non lo fanno, li vedono sporadicamente. Però nella maggioranza dei casi continuano in qualche modo a vederli. Poi dal lato del bambino si innesca anche un meccanismo per cui il bambino stesso lo vuole vedere, perché il padre è quello che gli porta i giochi e lo fa divertire”.

*Immagino ci sia una fase di incontri protetti.*

“Non sempre. Infatti ci siamo trovate con provvedimenti di allontanamento, quindi disposti dal giudice penale in sede cautelare, che però non prevedono nulla riguardo al bambino. Quindi c'è questa madre che deve farglielo vedere, addirittura nelle more della prima udienza presidenziale, perché in quel momento hanno tutti e due gli stessi diritti. C'è un provvedimento che protegge lei ma non il bambino. E poi come glielo fa vedere? Laddove ci sono famiglie collaborative da parte di lei e di lui riusciamo a farglielo vedere con la nonna, con la zia eccetera. Altre volte, la maggioranza, o non glielo facciamo vedere, quindi lui fa istanze, oppure facciamo noi un'istanza al Pubblico ministero, che spesso si è dimenticato che c'è il bambino, in modo da estendere l'allontanamento anche al bambino, soprattutto quando sono molto piccoli, perché il bambino di sei mesi o di un anno deve essere consegnato dalla madre, non c'è alternativa: gli deve dare i pannolini, il cibo e tutto.

Ho un caso in cui lei è stata condannata per lesioni perché si era difesa, aveva preso il ferro da stiro e glielo aveva lanciato, e lui l'ha denunciata (l'appello è pendente). Erano vere le lesioni, ma il problema è che non è stata valutata la legittima difesa. Tant'è che poi lei in quella stessa occasione fece la controquerela, c'è un procedimento per maltrattamenti in corso. Già abbiamo la condanna di lei per la singola lesione, invece il processo per i maltrattamenti di lui è ancora in corso.

Lei aveva una figlia con quest'uomo, e la bambina assolutamente non vuole vedere il padre. Lei l'ha detto fin dal primo giorno in cui la signora si è separata da lui. La bambina a sette-otto anni ha detto: 'Io mio padre non lo voglio vedere'. Lei aveva assistito a molti episodi violenti, è stata citata nelle querele eccetera. Lui è un professionista, ha fatto di tutto per vederla, ha iniziato il

procedimento davanti al Tribunale dei minori, che ha imposto incontri protetti, dove la bambina andava ma aveva sempre mal di pancia, e per tanto tempo è stata zitta. Gli assistenti sociali dopo un po' hanno interrotto, ma poi è arrivata un'altra assistente sociale che invece la costringeva ad andare. E li hanno fatto la consulenza [CTU, Consulenza Tecnica di Ufficio con esperti: psicologi, assistenti sociali etc]. Devo dire che la consulenza ha dato ragione a lui, nel senso che la bambina è un po' influenzata dalla madre, secondo me perché questa donna ha una personalità tale... Però ora ha quindici, sedici anni, e ancora all'ultima udienza ha detto al giudice che il padre non lo voleva vedere perché aveva fatto del male alla mamma. Tant'è che il giudice poi, nonostante la consulenza, ne ha preso atto e ha detto: 'Non la possiamo convincere a 15 anni a vedere il padre'.

Lui, in questo caso come in molti altri, si presenta molto bene, è sempre molto elegante, ben sistemato. Piange perché non vede la bambina, mentre invece la signora non ha fatto mai un giorno di pianto. Davanti agli assistenti sociali o al giudice lei ha sempre parlato con una forza, una dignità che spiazza, soprattutto quando viene dalle donne. Qualcuno l'ha anche scritto in qualche relazione, scrivevano: 'La signora non piange', come se fosse strano che non incarnasse lo stereotipo della vittima di violenza".

*Quanto sono andati avanti questi provvedimenti?*

"Per tantissimi anni, perché il Tribunale dei minorenni tende sempre a prevedere quantomeno degli incontri protetti per salvare il rapporto con il padre, anche laddove non c'è. Perché poi questa ragazza, fin da bambina, di rapporto con suo padre non ne aveva nessuno. Lei lo diceva sempre: 'Mica io ho mai raccontato qualcosa a mio papà, né mio papà è uscito con me, né siamo andati al cinema... Non abbiamo fatto mai niente assieme, quindi io perché lo devo vedere?'. Lei ha sempre motivato il suo diniego.

Ma solitamente le donne stesse accettano che i padri abbiano voce in capitolo: 'È il padre', e i bimbi vogliono vederli perché lui è il gioco: li viziano, li portano in giro..."

*Gli avvocati dell'altra parte usano la PAS<sup>48</sup> (sindrome di alienazione parentale, inventata per dare alle madri la colpa del rifiuto di vedere il padre da parte dei figli)?*

"Sì, certo, si sta diffondendo molto. Questo discorso dei diritti dell'uomo, del papà, in questo periodo è uscito molto sui media e sui giornali, e anche nelle aule. È vero poi che sui grandi numeri a Catania, che appunto è un grosso tribunale, ci sono delle situazioni in cui molte donne hanno

---

<sup>48</sup> Vedi ad esempio Flavia Landolfi: "Decreto choc del Tribunale dei minori, in nome della Pas", *Il Sole 24ore* 12.10.2019, <https://allevoop.ilsole24ore.com/2019/10/12/le-tolgono-in-figlio-in-nome-dellalienazione-parentale-il-decreto-choc-del-tribunale-dei-minori/>. Ci sono comunque anche notizie positive, come la sentenza del 23.2.2018 del Tribunale di Lucca, "che ha sospeso il provvedimento di allontanamento di un bambino dalla madre in esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Tribunale, che aveva giudicato la madre affetta appunto da PAS, e dunque causa dell'avversione del bambino per il padre" (<https://www.direcontrolaviolenza.it/mobilizzazione-contro-pas-seccesso-a-lucca/>). Sulla PAS vedi nota 10 *Per un'etica delle relazioni*, in questo volume.

effettivamente escluso il padre. I giudici cominciano ad affidarsi a noi per scoprire gli abusi nelle denunce contro i padri per violenza.

I giudici accolgono la PAS, che di solito non è usata dagli avvocati della parte avversa, ma dai CTU che non vogliono vedere la violenza. Non interessa: loro parlano di conflitto e non di violenza domestica. Ho avuto il caso in cui una CTU ha parlato di ‘violenza situazionale’. Cioè non c’era l’obiettivo di esercitare il potere, era situazionale alla provocazione della donna (che si difendeva). Non è possibile che le donne che si vogliono separare debbano passare per i CTU e per la valutazione della loro capacità genitoriale. Immagina una donna che esce da una situazione di violenza e che quindi già ha vissuto anni di grosso malessere, che ha dovuto trovare un equilibrio tra lei, i figli, il marito e la situazione... Per lederti basta vivere così anche solo per un anno. Tu chiedi la separazione e devi passare anche per l’esame del CTU sulla tua capacità genitoriale, in una situazione di lutto. Ma di che stiamo parlando? Tutto questo perché non si crede alle donne.

Il collocamento del bambino con un genitore determina in genere l’assegnazione allo stesso della casa coniugale. La casa può essere una posta in gioco molto importante: l’uomo vuole tenercela, magari è sua o non vuole che vada alla moglie perché è arrabbiato con lei. Per la donna è anche un modo per tenersi una casa perché non lavora, non può pagarsi l’affitto. Molte infatti non riescono a separarsi, vengono in consulenza e concludono: ‘Allora io non posso fare niente, come faccio a vivere?’ e non tornano più. Per questo ormai sono nate tutte queste associazioni dei padri che rivendicano il collocamento dei figli e vogliono vederli di più, perché questo influisce anche sul loro mantenimento, ovviamente. È un altro aspetto economico importante, perché se il figlio lo tieni più tempo tu, il contributo che devi dare all’altro coniuge si abbassa. Io me lo tengo quattro giorni, lo faccio mangiare, lo accompagno io allo sport, quindi tu hai meno spese, ti pago di meno”.

*La maggior parte dei bambini vengono comunque collocati presso la madre?*

“Quasi sempre, sì. Soprattutto quando sono piccoli”.

In altre parole: la madre rimane il genitore di riferimento (il “genitore psicologico”, si diceva) ma la legge questo non lo riconosce più.

Spostandoci in un’altra città del Nord, troviamo le stesse dinamiche. Il padre è il genitore del gioco, quindi anche più attraente per il suo ruolo di svago: “Io compro i figli. Un adolescente io lo compro: gli prometto il motorino e gli compro il motorino o la playstation o li porto a mangiare da macdonald. È facile comprare un figlio”, racconta Barbara Bastarelli, responsabile del Centro anti violenza di Trento.

“Quando i bambini stanno col padre il fine settimana, lui dovrebbe fargli fare i compiti. Quando il padre riporta il bambino alle otto dalla madre – cenato o non cenato – tutte le donne si mettono a fare i compiti del bambino. Il nostro messaggio è di mandarlo a scuola con una nota che dice ‘È



stato dal papà e non ha fatto i compiti'. Ma le donne dicono che il bambino, poveretto, poi è visto male se non ha fatto i compiti.

Le donne mandano il bambino con il cambio e vestito bene, ritornano con schifezze addosso e non c'è più il cambio bello, lo tiene lui. Tutte cose così. I bambini hanno i giochi fighi che gli ha comprato il papà a casa del papà, e non possono portarli a casa della mamma dove vivono. È un modo per poter dire che i bambini vanno volentieri a casa del papà.

In genere tutte le donne in situazioni di violenza vogliono comunque in qualche modo salvare la figura del padre agli occhi dei propri figli, e quindi (oltre al fatto che spesso celano la situazione di violenza) hanno questa idea idilliaca che comunque in fondo questi sono e rimangono buoni padri. Poi nel corso dei colloqui le donne cominciano a vedere come la presenza del padre sia in realtà molto, molto strumentale. Certo che nella fase di separazione i padri chiedono di vedere i figli: è l'unica modalità che hanno di contatto con la donna. Chiedo di vedere i figli perché così posso riagganciare il rapporto con la mia compagna, è il momento in cui posso vomitarle addosso tutto il mio odio. Oppure banalmente c'è la richiesta di vedere i figli per un tempo pari per non pagare il mantenimento. In realtà poi chi compra le mutande, i pantaloni, chi paga la gita scolastica sono le donne. Questo si traduce in un ulteriore aggravio per le donne in termini economici.

Quando c'era l'affidamento congiunto la situazione in tutto il paese era più tranquilla. Ora c'è un arretramento dei diritti delle donne. Vedo sempre più difficoltà per le donne a far valere diritti minimi. C'è questa idea, specialmente nei tribunali civili, che comunque l'uomo al di là della violenza che ha fatto sulla propria compagna rimane un buon padre. E questo è grave, perché nei tribunali la violenza assistita non è minimamente considerata. Sono solo belle parole che rimangono racchiuse nei convegni, e la situazione si fa sempre più drammatica. In Alto Adige, per esempio, vige il metà tempo anche in situazioni di violenza: vedo la mamma tre giorni e poi il papà.

Il processo penale in Trentino non è così lungo. Ho casi in cui gli uomini sono già stati giudicati colpevoli in primo grado, con condanne oltre i due anni, con ordini di allontanamento, e che comunque hanno un affido e vedono regolarmente i figli. Ho un uomo condannato a due anni e quattro mesi. Fa delle pressioni pazzesche sulla donna. Non sono incontri protetti, sono affidi normalissimi. Gli incontri in spazio protetto ci sono laddove nella denuncia della donna è scritto molto chiaro che i bambini erano presenti all'aggressione verso la madre. E deve essere un'aggressione – passami il termine – seria, non che lui le tira i capelli e dice troia dove vai. Anche perché per una tirata di capelli nessuna donna denuncia. In generale abbiamo circa il 20% delle donne maltrattate che denuncia, in Trentino il numero è alto rispetto ad altri centri antiviolenza.

I figli non vengono mai sentiti. Devono essere un po' grandi e devono essere situazioni eclatanti. Ma in genere no.

La PAS non viene usata tanto in Trentino. Ma in verità qui non c'è la necessità di utilizzare la PAS, perché si parte sempre da un affido condiviso, e quindi in genere i padri hanno già quello che vogliono in partenza. Casi di affido esclusivo negli ultimi anni li ho visti sulle dita di una mano.

*Le donne lo vorrebbero?*

Sì, specialmente quando incominciano comprendere che cos'è l'affido condiviso. Vuol dire che devo chiedere a lui qualsiasi minima cosa<sup>49</sup>. Che so, il bambino vuole andare alla gita scolastica? Io devo chiedere a lui di firmare la carta, e lui non la firma. Questo sono questi uomini. Hai voluto la separazione? Beh adesso ne paghi le conseguenze. Ricadono sui figli, certo, ma questa è la mentalità. Hai voluto separarti mentre io non volevo? Quindi adesso ti arrangi.

E infatti le donne si arrangiano, implorano la firma per la gitina del bambino, si rivolgono al giudice tutelare... però è una rogna, è lunga, è fatica.

Gli uomini chiedono il divorzio solo se hanno una nuova compagna, e vogliono diminuire l'assegno alla ex moglie.

È sempre peggio. Le avvocate a volte consigliano alla donna di non tirare fuori la violenza, perché va solo a peggiorare le cose, a renderle più complicate a suo sfavore. Si comincia con l'analisi di default delle capacità genitoriali: il padre va benissimo sulle capacità genitoriali, mentre la madre spesso è stanca, stufa, messa in crisi in ogni momento dallo stillicidio fatto da quest'uomo. È piena di paure. Soprattutto ha paura che le vengano tolti i bambini. Io prego sempre che una donna non debba passare per l'analisi delle capacità genitoriali, perché gli psicologi sono impreparati, non vedono la violenza. Se la donna la esplicita, dicono che questa è una cosa che riguardava il prima, non riguarda quel momento in cui c'è la separazione. Una pena.

E spesso i bambini vengono affidati ai servizi sociali, e c'è un rimando di incapacità alla donna. Che cos'ho fatto io (è la traduzione della donna) se non denunciare o allontanarmi da lui? Perché devono essere affidati ai servizi sociali? Perché sono vista colpevole tanto quanto l'autore di un reato? Per alcune donne è estremamente pesante accettare una cosa del genere.

L'affidamento ai servizi significa banalmente che io non posso decidere di andare in vacanza se non c'è il via libera dall'assistente sociale. Io non posso andare ai colloqui con le maestre o coi professori, ci va il servizio sociale. Se io sono una professoressa questo è estremamente umiliante, o se sono maestra, se sono infermiera. Se sono straniera e non so le regole forse è diverso.

---

<sup>49</sup> E anche quelle non minime, come ha dichiarato in Senato Gloria Soavi, presidente del Cismai: “un altro nodo rispetto alla cura dei bambini è la necessità di avere il consenso di entrambi i genitori. Quindi, nei nostri centri antiviolenza molto spesso i bambini rimangono in un limbo, perché l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a un sostegno – e anche qui faccio un piccolo accenno rispetto sempre ai pregiudizi culturali – viene negata dal padre, come se la cura fosse qualcosa che interferisce nei percorsi giudiziari o in altro” (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: *Relazione finale*, 2018, p. 306).

Se una donna denuncia e si sa che ha figli, la cosa va subito al Tribunale dei minori, e lì dipende se la donna ha un avvocato, come si presenta... Spesso l'affidamento è dato ai servizi in attesa che si chiariscano un po' di cose. È pesante, estremamente umiliante. Come, non sono in grado di avere la responsabilità dei miei figli? Ce l'ho fatta fino adesso in una situazione di questo tipo...

Una donna che si difende non va bene perché si difende, una donna che non si difende perché non si difende... non sai mai bene cosa consigliare alla donna oggi.

Non era così prima della legge sull'affido condiviso. Il percorso di uscita dalla violenza era tanto più facile”.

*Quindi il ruolo delle istituzioni è oppressivo verso le donne vittime di violenza?*

“Si sta facendo un lavoro da parte della Provincia per sensibilizzare i servizi sociali su queste problematiche. Il problema sono anche i magistrati, sia del Tribunale dei minori che del tribunale civile. Nella legge non è scritto che l'affido esclusivo deve essere dato di default nel caso di violenza dell'uomo sulla donna. Ma l'affido esclusivo può essere dato solo se c'è violenza diretta sul minore. Grazie a Dio un pochino ci si può appellare alla Convenzione di Istanbul, dove è anche previsto il divieto di far fare la mediazione familiare tra i coniugi in caso di violenza, così l'avvocato si può opporre ai giudici che vogliono imporla. Nella legge il giudice “può disporre la mediazione”, ma vuol dire che la dispone sempre. Spesso dobbiamo intervenire noi parlando col servizio di mediazione, che è chiamato da lui e chiama la donna: ‘Così potete mettervi d'accordo’. Il problema è che la donna non può mediare. Puoi mediare se ti trovi con un pari, a pari potere, a pari forza. Nei casi di violenza non è così.

Quando in mediazione gli uomini alzano le mani o i toni nei confronti della propria compagna, chisseneffrega. Solo quando queste persone rivolgono questi modi all'assistente sociale allora lui ‘è veramente uno stronzo, ha veramente un modo di far dittatoriale’. Ma solo se l'uomo sbaglia e si rivolge con atteggiamenti prevaricatori all'assistente sociale. È uno sbaglio dell'uomo, non c'è sensibilità per ciò che fa alla ex compagna.

Ma questi uomini non sbagliano facilmente, questi uomini all'esterno si presentano molto bene.

La conclusione è che sì, è una società che torna al passato: deve essere tutelata la famiglia – che vuol dire l'uomo. C'è un rigurgito del patriarcato nella forma più becera”.

*Sembra siano aumentati i casi di violenza all'inizio della gravidanza...*

“Io non lo so se sono aumentati, da sempre si sa che la gravidanza è uno dei momenti più pericolosi. In genere la violenza nasce o dopo un periodo di relazione o durante la prima gravidanza o subito dopo. Sono dati sociologici che esistono da sempre, da quando ho fatto io la tesi di laurea, vengono dagli studi dei Dobash. In genere nella relazione l'uomo non svela mai quello che per lui è ‘famiglia’. La violenza nasce quando l'uomo ha la percezione di avere in pugno la propria donna,

allora le fa vedere piano piano cosa intende per ‘famiglia’, che è dove lui comanda e dirige. In genere la violenza non viene svelata durante la fase del ‘fidanzamento’, è con la convivenza che l’uomo comincia a far capire alla propria donna quello che lui intende per famiglia. Se la convivenza sostituisce la fase di fidanzamento, si trattiene ancora. È sbagliato comparare studi dove il significato di questi due periodi è diverso. Donne che non hanno nessuna intenzione di sposarsi hanno visto il compagno diventare estremamente violento già dopo un periodo di convivenza.

In genere la prima gravidanza è il momento in cui viene per la prima volta esercitata violenza fisica o psicologica perché la donna è percepita dall’uomo come molto dipendente. È già stata fatta la scelta di vita di stare insieme, di fare un figlio, per cui l’uomo sente di avere la donna tra le mani. E per la donna durante la gravidanza è molto difficile uscire da una situazione di violenza. Sono la minima parte le donne che lo fanno, pensano che forse lui cambierà.

Se si separano in quella fase, i padri se ne fregano per 2-3 anni, poi vogliono in qualche modo tornare in contatto, chiedono il riconoscimento del figlio, che è un loro diritto. Non è vero mai che ci vuole l’assenso del primo genitore che lo ha riconosciuto [lo direbbe l’art. 250 del codice civile]. Le avvocate mi hanno sempre detto: tu puoi rallentare la strada, ma giacché il riconoscimento è un diritto, il giudice obbligherà all’analisi del DNA del minore, e quindi non ha senso che la donna si opponga, perché se quello risulta figlio suo, lui può riconoscerlo anche con l’opposizione da parte della donna. Possiamo solo non oliargli la strada.

Per l’Italia il superiore interesse del minore è avere un papà e una mamma – punto. A uomini estremamente violenti danno l’affido condiviso. Significa che tu non puoi toccare la figura paterna. È la nuova offensiva del patriarcato, altro che ‘il patriarcato è morto’, come scrivevano. Sarà anche morto, ma da qualche anno è di nuovo all’offensiva.

Con Nonunadimeno qui non ho nessun contatto, non so neanche chi siano. Non fanno niente”.

A Milano incontro Manuela Ulivi, avvocatessa della Casa di accoglienza delle donne maltrattate e autrice di *Vive e libere: la violenza sulle donne raccontata dalle donne* (2019), insieme alla collega di studio Caterina Delaini. Ulivi racconta: “Rispondendo alle domande delle donne: ‘Ma che cos’è l’affido condiviso in concreto?’ ho sempre detto che è una targhetta, che in concreto non avviene. Nonostante l’esperienza non riesco nemmeno io a definirlo in maniera chiara, perché il concetto di bigenitorialità che sta alla base dell’affido condiviso è un concetto che falsifica la rappresentazione del reale, vuole rendere uguale ciò che uguale non è: gli impegni all’interno di una famiglia, la cura, il servizio, le rinunce per il fatto che si diventa genitori. Mi piacerebbe che prima di rivendicare la bigenitorialità i padri facessero le stesse rinunce che fanno le madri. Si parte da una affermazione falsa – la bigenitorialità – per cercare di tradurla nella esecuzione pratica – l’affido condiviso – e lo si fa nel momento in cui c’è la crisi della coppia, non lo si fa prima!”.

Interviene Delaini: “È un principio usato per affermare dei diritti piuttosto che condividere dei doveri. Noi chiediamo l’affido esclusivo alla madre quando dall’altra parte c’è un comportamento pregiudizievole, quando c’è violenza assistita da parte dei minori, c’è un minore che ha difficoltà a stare col padre violento, inadeguato, che se n’è disinteressato fino al giorno prima e adesso rivendica il diritto di bigenitorialità sul figlio. Il figlio viene strumentalizzato, è solo per far male all’altra. In tutti questi casi facciamo richiesta di affido esclusivo e di visite protette in spazio neutro con il padre, per permettere la graduale ripresa dei rapporti, ma soprattutto perché ciò sia sotto il controllo di terzi. L’affido esclusivo però lo otteniamo in poche eccezioni”.

Manuela Ulivi: “La violenza dà quasi un po’ fastidio in tribunale. La tendenza è quella di dire: anche se c’è stata violenza, anche se mi dimostri che c’è una denuncia, ci sono delle foto, ci sono dei testimoni e altro... va bene sarà stato anche violento ma è il padre, ed è un suo diritto vedere il bambino. Non viene riconosciuta la violenza assistita e quasi sempre viene imposto un affido condiviso. Noi abbiamo dei casi in cui è stato comunque disposto l’affido condiviso anche con una sentenza penale di condanna, e questo in violazione della Convenzione di Istanbul, ratificata con la legge 77 del 2013, che prevede che bisogna essere certi che i diritti di visita non vadano a porre in pericolo la vittima di violenza: l’art. 31 dice che nei casi di affidamento bisogna tener conto della violenza domestica e della violenza di genere. Noi citiamo sempre la Convenzione in tutti gli atti, ma poche volte viene tenuta in considerazione. La conoscono tutti, però non basta, perché molte volte ci si appella al fatto che la violenza non è stata dimostrata. Altre volte invece i genitori vengono posti tutti e due sullo stesso piano, come ‘inadeguati’: lei che ha denunciato la violenza è rimasta in quella situazione, quindi ‘non è stata tutelante’ per suo figlio. Per le donne che denunciano violenza, un affido all’ente, ai servizi sociali, è ovviamente vissuto come una vittimizzazione, si sentono sminuite nella loro figura materna. Adesso il Tribunale di Milano usa anche l’affido ‘superesclusivo’, che significa dare maggiore libertà e autonomia al genitore, che può firmare deleghe e autorizzazioni senza chiedere il consenso dell’altro. Però noi l’abbiamo visto applicato in poche situazioni”.

*C’è anche a Milano un problema diciamo di “sfasamento” tra tribunale civile e penale che porta al conferimento dell’affido condiviso ai maltrattanti?*

Manuela Ulivi: “Come rete D.i.Re abbiamo lavorato molto anche con la magistratura, tanto che è stata approvata un’importante risoluzione dal Consiglio Superiore della Magistratura il 9 maggio 2018. Si è riconosciuta la necessità di coordinamento tra settore civile e penale, e i magistrati sono stati invitati a comunicare tra loro (salvo il segreto istruttorio) per tutto ciò che riguarda persone che da una parte sono sotto processo e dall’altra stanno facendo la separazione e richiedono la regolamentazione degli affidi dei figli. Ma non è per nulla facile, nemmeno a Milano dove abbiamo

lavorato tanto e dove abbiamo il magistrato Fabio Roia che da tempo è attivo su questi temi a Palazzo di Giustizia e prima ancora proprio al CSM. Però cosa succede? Che il giudice civile ha un indirizzo molto diverso da quello del giudice penale: da un lato il giudice penale è indirizzato a colpire chi ha commesso un reato e dunque eventualmente a limitarne la libertà personale, dall'altro il giudice civile ha come *forma mentis* quella di contemperare gli interessi delle parti per dare torto o ragione ovvero dirimere i contrasti, nel senso più giuridico del termine, soprattutto se siamo nell'ambito del diritto di famiglia. Come si gestiscono i figli tende sempre a stabilirlo sulla base della situazione che prospettano le parti, contemperando le richieste di entrambe, cioè fatica a vedere cosa è successo nella famiglia prima e chi effettivamente stava dentro a una relazione più importante con i figli. Il suo *Leitmotiv* è che i figli mantengano le relazioni con entrambi i genitori. È questo che io contesto alla nostra cultura giuridica: vuole fare parità dove c'è disparità. Più spesso sono le donne ad abbandonare le loro istanze rispetto all'organizzazione della vita nell'affido condiviso, e anche dal punto di vista economico sono ancora le donne a fare le maggiori rinunce. Si fanno carico dei figli con una collaborazione minimale dall'altra parte.

Noi abbiamo fatto separazioni consensuali in casi di violenza perché finita la coabitazione e cessata la situazione massima di pericolo si respirava un po'. Però la cosa migliore per la donna è purtroppo che quegli uomini si trovino un'altra (poveretta) e che abbiano altri interessi, e dunque si dimentichino dei figli. Se invece non è così e soprattutto se è la donna a essersi imposta contro la volontà di lui, allora i figli diventano per il maltrattante un puro strumento di condizionamento della donna e di intralcio alla sua vita attraverso una violenza psicologica agita sui figli. Ad esempio: 'Tua madre non capisce niente; guarda come ti manda in giro; guarda come sei vestito'. Un professore universitario ha lasciato la figlia in canottiera e mutande sullo zerbino di casa, perché l'aveva cambiata dai vestiti che non le andavano più bene, però non voleva lasciare i vestiti nuovi alla madre".

*Qual è il ruolo dei servizi sociali?*

Manuela Ulivi: "Troviamo forti criticità nei servizi sociali quando si pongono l'obiettivo di 'bonificare' la figura del padre agli occhi dei bambini, e lo fanno anche quando i bambini si oppongono fisicamente: vomitano, hanno incubi notturni... Ai bambini viene detto: 'Quello che ti è successo è passato, andiamo avanti'. Gli adulti stanno loro dicendo che se hanno preso calci nel sedere devono voltare pagina. Come fanno a imparare a proteggere se stessi? Dalla vita si impara: se uno si scotta poi non mette più le mani nell'acqua bollente, e invece gli dicono che ce le deve mettere ancora".

Caterina Delaini: "La prima cosa che l'altra parte dice è che il bambino rifiuta il papà perché la mamma lo condiziona, è l'accusa di alienazione parentale, la PAS, concetto contenuto nel DDL

Pillon. Il passaggio successivo è l'affido all'Ente, ai servizi sociali, che devono valutare qual è la situazione e regolamentare i rapporti con il padre, in teoria anche con una psicoterapia”.

Manuela Ulivi: “Secondo i servizi sociali hai il paraocchi quando vedi la realtà. Si arriva a sostenere che le donne dei centri antiviolenza esagerano e vedono violenza ovunque, che le avvocate di riferimento indirizzano le donne. Noi facciamo esattamente il lavoro contrario. Tutta l'impostazione del centro antiviolenza, che io ho iniziato a frequentare negli anni '90 con Marisa Guarneri, ha sempre messo la volontà della donna al centro di tutto. Io non dico a una donna cosa fare. Certo che anche io ho un'influenza, perché la donna si appoggia all'avvocata e trova una risorsa in me, tanto che un'altra cosa che tendenzialmente i maltrattanti fanno è quella di cercare di sminuire agli occhi della donna maltrattata le persone che le stanno intorno, a cominciare proprio dall'avvocata.

Per il superiore interesse di una bambina di 4 anni ad avere un padre che non aveva mai visto, si voleva convincere una signora, vittima di gravi maltrattamenti e separatasi durante la gravidanza, a tenere un atteggiamento diverso rispetto alla figura del padre affinché la bambina lo accettasse. Lei lo odia per tutto ciò che ha subito. La psicoterapeuta diceva, a ragione, che se non è la madre a fare da tramite nella relazione padre/figlia, non si può imporre a una bambina un papà che per lei non è nessuno. Quindi bisognava convincere la madre a superare le sue paure e avversioni verso il padre per imporre alla bambina questa presenza. Si è creata un'alleanza tra la psicoterapeuta e l'assistente sociale per convincerla”.

*È un atteggiamento comune dei figli verso i padri violenti?*

Manuela Ulivi: “I figli si dividono in categorie, dipende anche dal loro carattere e dall'età. Tendenzialmente quelli più avanzati di età si oppongono e magari mandano a quel paese entrambi. Ci sono quelli che subiscono la violenza e la personalità del padre cercando di barcamenarsi come possono in questa situazione e sono in pericolo per quanto riguarda lo sviluppo della loro personalità, i maschi possono diventare a loro volta maltrattanti. Ci sono quelli che reagiscono e sono in pericolo perché rischiano di ricevere ancora più violenza. Tant'è vero che con la proposta Pillon il figlio che reagisce viene considerato alienato dalla madre. Noi abbiamo avuto un caso in cui la psicologa diceva che la madre aveva una cattiva influenza sul bambino di 9 anni, che non voleva proprio andare dal padre. Quando lui andava a prenderlo a scuola il figlio scappava, è scappato dai servizi sociali per le strade della sua città. Per ora non è ancora capitato che si indichi o pretenda l'affido esclusivo al padre, soprattutto in casi di così grave contrasto, però quella consulente aveva deciso che il minore doveva essere messo in casa-famiglia per toglierlo dall'influenza negativa della madre, quasi come per fargli fare una cura di disintossicazione. Lo trattavano come uno intossicato dalla madre per poterlo riavvicinare al padre. Questa misura non è mai stata resa esecutiva anche grazie alla mia opposizione e alla rete dei centri antiviolenza che ha

denunciato questa situazione<sup>50</sup>. I servizi sociali si sono rivolti alla Polizia per andare a prendere il bambino a scuola, quando non era con la madre. La Polizia però si è rifiutata di fare un'azione di questo tipo appellandosi a circolari interne. Ha detto: 'Noi non facciamo interventi di questo genere'. Ma c'era la disposizione del giudice, quindi i servizi agivano su delega. I giudici prendono delle decisioni, i servizi sociali le devono eseguire, e chi c'è poi a contatto con la parte umana?

C'è stato il famoso caso di Cittadella che ha fatto storia: il bambino portato via a forza. C'erano gli altri genitori che protestavano, allertati dalla madre, e si è vista questa scena violentissima dei poliziotti che prendevano il bambino di peso trascinandolo via. Dopo questo caso è girata una circolare, credo dal ministero dell'Interno, in cui si vieta di portare via i bambini in questo modo.

La cosa che ci fa veramente arrabbiare è questo principio: agli occhi dei giudici è comunque un padre. L'unica differenza è quando ci sono di mezzo gli stranieri. In questi casi c'è un velo di razzismo: nei confronti del papà straniero non sempre si verifica la stessa tutela che hanno nei confronti dei padri italiani".

Caterina Delaini: "Se entrambi sono stranieri si avverte comunque la tendenza a favorire il padre. Quando la nazionalità dei genitori è comune si verificano le stesse dinamiche che vediamo tra i genitori italiani. A volte le donne vengono trattate malissimo dai giudici non appena i padri portano alla loro attenzione, magari in modo strumentale, qualche problematica della madre. Ad esempio su come vengono gestiti i figli, che le donne spesso si trovano ad accudire da sole".

Manuela Ulivi: "Tra l'altro, se un padre aggredisce un figlio sta un po' nelle cose, se una madre aggredisce un figlio è una madre cattiva. Ci sono due pesi e due misure. Perché se le mamme osano fare qualcosa di inadeguato vengono punite perché una mamma deve essere sempre perfetta. Dopo uno scontro tra madre e figlia adolescente lei è andata dal papà piangendo e dicendo che la mamma le aveva fatto questo e quell'altro. Sono cose che possono accadere, magari la mamma ha esagerato, questo può succedere. Lui ha registrato la dichiarazione della figlia e l'ha usata nella separazione".

*I minori che non vogliono vedere i padri vengono ascoltati?*

Manuela Ulivi: "Vengono 'auditi' più nel processo penale che in quello civile. Nelle cause civili di separazioni e affidi spesso vengono ascoltati solo nei casi in cui siano disposte le cosiddette CTU (Consulenze tecniche d'ufficio). Però questo ascolto ha delle conseguenze utili o no? Ho in mente un caso in cui la bambina ha testimoniato che il papà, dopo l'ennesimo scontro con la moglie, guidava come un matto per strade di montagna dicendo: 'Adesso ci ammazziamo tutti!' Questa bambina l'ha testimoniato, una testimonianza che mi rimarrà sempre negli occhi. È una bambina carinissima, piccolina, aveva forse 5 anni, ma sapeva esporre in modo chiaro e coerente un fatto da lei vissuto. Era stata sentita con incidente probatorio da due psicologhe, quindi in un contesto molto

---

<sup>50</sup> Vedi: <https://www.direcontrolaviolenza.it/mobilitazione-contro-pas-seccesso-a-lucca>.



ovattato (perché quando si fanno le cose nel penale si deve prestare molta attenzione alla raccolta delle prove), e alla fine la bambina aveva risposto alla domanda su come si era sentita in quel momento in macchina con il padre. Aveva avuto paura, ma poi alla fine ha detto: ‘Ma io mi fido del mio papà’, facendoci un bel sorriso. Questo concetto del ‘ma comunque è il padre’ si radica sul fatto che una relazione padre-figlio c’è... Ma certo, nessuno può negare che ci sia, è uno che ti prende in braccio (anche se questo era un po’ anaffettivo), è la persona che vive in casa con te. Una relazione la instauri, ci mancherebbe. C’è anche tutta la cultura che lo esalta: la festa del papà, la forza di chi ti vuole bene e ti dovrebbe tutelare. Però sono gli adulti che devono considerare se tuo papà ti sta davvero tutelando o ti fa del male, perché tu da bambino o bambina pensi che siccome è il tuo papà non può sbagliare; come i bambini abusati che tra l’altro poi hanno grandi difficoltà in crescita, e da adulti si vergognano, perché quando inizia l’abuso tu pensi che sia una cosa giusta: la sta facendo tuo papà, dov’è il male?! A meno che non ti faccia del male fisico. Quindi questa bigenitorialità si basa proprio sul fatto che la relazione c’è, ma bisogna valutare di che qualità è, perché un maltrattante può fare cose che ti disturberanno per tutta la vita.

Io sto dicendo che i bambini devono essere ascoltati rispetto all’oggettività delle cose che portano, perché – soprattutto se sai fare bene il colloquio, non fai domande suggestive, lo fai con la tempistica giusta – un bambino ti sa dare l’oggettività, ma l’interpretazione non la puoi chiedere al bambino. È giusto ascoltare i bambini, ma non è giusto decidere in base al fatto che in conclusione loro ti dicano: ‘Io gli voglio bene’.

E dopo cosa si fa? Si limita il padre? No, non è una questione di limitare, ma di dare una versione un po’ a specchio dell’organizzazione della famiglia nel prima e nel dopo: se il padre vuole fare di più perché viene meno la quotidianità garantita dalla vita di coppia, perché tendenzialmente tu maschio potevi permetterti di arrivare alle sette di sera e trovare tutto a posto, i bambini tranquilli che stanno con te un paio d’ore e poi tutti a nanna, quando questo viene meno bisogna riorganizzare tutta un’altra tempistica di vita, ma riorganizzarla in funzione di ciò che è giusto per i bambini, non per lui. Se tu facevi poco prima, quindi non li accompagnavi a scuola, non andavi a parlare con gli insegnanti, non li portavi a fare i corsi, non ti occupavi dei compiti, non andavi a fare acquisti per loro, allora solo se cominci a fare un’altra vita possiamo pensare di fare un affidato *congiunto*. È la vecchia terminologia della legge sul divorzio. *Condiviso* invece finisce per essere una divisione dei compiti, e non va bene. Ma non perché è sbagliato continuare ad avere una relazione con i propri figli, ma perché questa non è così condivisa. ‘Condiviso’ è proprio un termine sbagliato esattamente come ‘bigenitorialità’ o ‘il buon padre di famiglia’. Io tanti buoni padri di famiglia non li ho visti.

In un altro caso che abbiamo seguito, i servizi lavoravano solo per riavvicinare due bambini al padre, nonostante i maltrattamenti anche direttamente rivolti a loro, tanto che per questa ragione da

due anni non lo vedevano. Il padre esercitava delle violenze psicologiche su di loro, in particolare sulla bambina, che veniva apostrofata con parolacce proprio perché era femmina: ‘Sei cretina come tua madre’ o altre cose più volgari. Vediamo e sentiamo cose che ci contorcono le budella tutti i giorni, sono aberranti, sono cattiverie così gratuite su bambini piccoli, non si possono sopportare. Nonostante ci sia un rinvio a giudizio del padre, con un capo di imputazione ben preciso, il servizio sociale sta facendo un lavoro di lavaggio del cervello a questi bambini per dire che il papà adesso ha capito che quelle cose non le doveva fare. Ma questo non lo abbiamo verificato, anzi! Il padre è più agguerrito di prima”.

A Salerno esiste da un paio d’anni il centro antiviolenza Linearosa gestito dall’associazione Spaziodonna, che ha una storia pluridecennale di impegno femminista. Nella sua sede incontro Filomena Lamberti, che sulla sua vicenda ha scritto *Un’altra vita. Non è un romanzo. È il coraggio di testimoniare* (2017). Il marito le ha gettato in faccia dell’acido, facendole rischiare la morte e sfigurandola. Anche Filomena sente la profonda ingiustizia dei tribunali, che “Non mi hanno mai vista né ascoltata”, perché la vittima non ha parola nel processo penale. La sua fiducia nella giustizia non è grandissima: “Non mi ha mai sfiorata l’idea di fare violenza contro di lui, di vendicarmi di quest’uomo, ma se a lui hanno dato 15 mesi a me darebbero 15 anni”. Un’altra donna arriva e racconta la sua storia: il suo ex marito l’ha minacciata di morte puntandole un cacciavite alla gola alla presenza dei figli. E ora: “Io non riconosco i miei figli, sono violenti, dormo chiusa a chiave in camera da letto. Mi rendo conto di quando sono stati col papà: tornano che fanno paura. Dicono e fanno le stesse cose che il papà faceva con me. Ho sopportato 15 anni perché c’erano i figli, e ora li ho persi, ce l’hanno con me”. Il “buon padre” insegna ad esserlo anche alla progenie. Filomena Lamberti ora va a parlare nelle scuole di tutta Italia contro la violenza maschile: “Quando parlo ai ragazzi c’è sempre quella che piange... Fanno moltissime domande. Alle ragazze dico: se ha comportamenti di prevaricazione dite subito basta. ‘Ma se io ci tengo al mio ragazzo, se sono innamorata, una chance gliela posso dare?’, chiedono. Una sì. La seconda no, perché alla terza si abitua e alla quarta ti usa violenza.

Mi chiedono: ‘Lei crede ancora nell’amore?’. Io nell’amore ci credo, ci ho sempre creduto e ci crederò fino alla fine dei miei giorni, se non crediamo all’amore è la fine del mondo. Ma se oggi il mio cellulare sta qua e il mio compagno mi dice ‘questo deve stare là’, già io lo vivo come una proibizione, già non va bene”.

L’affidamento condiviso ha avuto anche le sue vittime, come il figlio di Antonella Penati, che è stato ucciso dal padre durante un incontro protetto in una ASL di San Donato Milanese nel 2009, l’ultimo dei tanti incontri imposti dai servizi sociali da quando la madre vi si era rivolta perché

intervenissero sul padre folle e rabbioso, che la minacciava e la stalkava<sup>51</sup>. La loro “risposta” alla donna ha messo suo figlio nelle mani di un assassino, che l’ha ammazzato a coltellate. Penati ha fondato l’Associazione Federico nel cuore, perché simili efferatezze non siano agevolate dall’azione pubblica, e ha fatto ricorso alla Corte europea per i diritti umani di Strasburgo contro lo Stato italiano, colpevole anche di non aver ascoltato i suoi allarmi e le sue denunce.

La Commissione sul femminicidio ha scritto riguardo alla violenza assistita: “Si propone pertanto di riformulare l’articolo 572 inserendovi un’ulteriore disposizione volta ad attribuire la qualità di persona offesa del reato di maltrattamenti anche al minore che assiste alle violenze agite in danno di uno dei genitori”, proposta giudicata debole dalle associazioni di donne che hanno inviato alla Rapporteur dell’ONU sulla violenza contro le donne un rapporto-ombra. Questa invece la loro raccomandazione: “È urgentissimo e fondamentale menzionare espressamente nel codice civile la violenza intra-familiare come causa di esclusione di affidamento condiviso e la violenza assistita come causa di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale”<sup>52</sup>. Sembrano atti banali, ma nel patriarcato non lo sono affatto, e ancora li attendiamo.

---

<sup>51</sup> Vedi <http://www.federiconelcuore.com/chi-era-federico>.

<sup>52</sup> *L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne*, a cura di Elena Biaggioni e Marcella Pirrone, 2018, p. 32. [https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/10/GREVIO.Report.Ital.\\_finale.pdf](https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/10/GREVIO.Report.Ital._finale.pdf)

**Mater Iuris. Uscire dalla simmetria giuridica dei sessi nella procreazione,  
a cura di Daniela Danna**

**Milano: Editrice XXD, pubblicato nell'aprile 2020 – ISBN 9788890831416**

**Temi: Differenza sessuale; asimmetria giuridica tra i sessi; procreazione;  
affido condiviso; bigenitorialità; maternità surrogata; conciliazione  
lavoro e famiglia; violenza contro le donne; amore; matriarcato; aborto;  
separazioni; etica delle relazioni.**

**Autrici: Federica Bastiani, Francesca Coppola, Daniela Danna, Sofie della  
Vanth, Mariachiara Feresin, Barbara Katz Rothman, Cristina Luzzi,  
Patrizia Romito, M. Dolores Santos Fernandez.**

**Immagine di copertina: Dipinto su vetro del municipio di Buxtehude,  
Bassa Sassonia, Germania, 1914. Autore dell'immagine Oxfordian  
Kissuth, wikimediacommons 2014.**

**Il volume è in libera distribuzione sul web:**

**[http://www.danieladanna.it/wordpress/wp-  
content/uploads/2020/05/Mater-Iuris.pdf](http://www.danieladanna.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Mater-Iuris.pdf)**

